



PROSPETTO DI BASE

Relativo al programma di offerta e/o quotazione di obbligazioni

**"BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni Tasso Fisso, Tasso Fisso *Step Up*, Tasso Fisso *Step Down*, Tasso Fisso *Step Up – Step Down*, con possibile diritto di rimborso anticipato a favore dell'Emittente o dell'investitore" e
"BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni *Zero Coupon*"**

(IL "PROGRAMMA")

di

BARCLAYS BANK PLC

Il presente documento costituisce un prospetto di base (il **Prospetto di Base**, nella cui definizione si intendono ricompresi i documenti e le informazioni indicati come inclusi mediante riferimento, così come modificati ed aggiornati) ed è stato predisposto da Barclays Bank PLC (l'**Emittente**) in conformità ed ai sensi della direttiva 2003/71/CE così come successivamente modificata e integrata (la **Direttiva Prospetti** o la **Direttiva**) ed è redatto in conformità all'articolo 26 del regolamento 2004/809/CE, così come successivamente modificato ed integrato, ed agli Schemi ivi contenuti ed al regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 (e successive modifiche). Il documento di registrazione relativo a Barclays Bank PLC, depositato presso la CONSOB in data 2 maggio 2013, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 13035677 del 26 aprile 2013 (il **Documento di Registrazione**), è incluso mediante riferimento alla Sezione II del Prospetto di Base.

Il Prospetto di Base è costituito dalle seguenti sezioni: I) Nota di Sintesi; II) Informazioni sull'Emittente e luoghi in cui è reso disponibile il Documento di Registrazione; e III) Informazioni sugli strumenti finanziari, l'offerta e la quotazione.

L'informativa completa sull'Emittente e sull'offerta e/o quotazione degli strumenti finanziari di volta in volta rilevanti può essere ottenuta solo sulla base della consultazione congiunta del Prospetto di Base (ivi inclusi i documenti e le informazioni inclusi mediante riferimento), del Documento di Registrazione e delle Condizioni Definitive a cui viene allegata la Nota di Sintesi relativa all'Offerta e/o Quotazione.

Si veda, inoltre, il Capitolo "Fattori di Rischio" di cui al Prospetto di Base, nonché il Documento di Registrazione, e le Condizioni Definitive, per l'esame dei fattori di rischio che devono essere presi in considerazione prima di procedere ad un investimento negli strumenti finanziari di volta in volta rilevanti.

Il Prospetto di Base è stato depositato presso la CONSOB in data 2 maggio 2013, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 13035677 del 26 aprile 2013.

L'adempimento di pubblicazione del Prospetto di Base non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Il Prospetto di Base è consultabile sul sito internet dell'Emittente <http://www.barcap.com/financialinformation/italy>, ovvero su altro sito internet specificato nelle Condizioni Definitive o comunque comunicato all'investitore secondo la vigente normativa applicabile, dove sono altresì consultabili i Termini e Condizioni e le Condizioni Definitive.

Ulteriori luoghi di messa a disposizione del Prospetto di Base, dei Termini e Condizioni e delle Condizioni Definitive saranno indicati in queste ultime. Una copia cartacea del Prospetto di Base, dei Termini e

Condizioni e delle Condizioni Definitive, verrà consegnata gratuitamente ad ogni potenziale investitore che ne faccia richiesta.

Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione degli strumenti finanziari di cui al presente Prospetto di Base presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT), con provvedimento n. 6738 del 26 luglio 2010, e ha rilasciato la dichiarazione di conferma del giudizio ammissibilità alla quotazione degli strumenti finanziari di cui al Prospetto di Base presso il MOT con provvedimento n. LOL-000729 del 6 maggio 2011.

Indice

Glossario	5
1. PERSONE RESPONSABILI.....	10
1.1 <i>Indicazione delle persone responsabili per le informazioni contenute nel Prospetto di Base</i>	<i>10</i>
1.2 <i>Dichiarazione delle persone responsabili del Prospetto di Base.....</i>	<i>10</i>
2. DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA	11
Sezione I: Nota di Sintesi.....	14
SEZIONE II: INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE E LUOGHI IN CUI È RESO DISPONIBILE IL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE	32
SEZIONE III: INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI, L'OFFERTA E LA QUOTAZIONE.....	33
1 <i>FATTORI DI RISCHIO</i>	<i>34</i>
2 INFORMAZIONI ESSENZIALI	48
2.1 <i>Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'Offerta e/o Quotazione delle Obbligazioni.....</i>	<i>48</i>
2.2 <i>Ragioni dell'Offerta ed impiego dei proventi</i>	<i>49</i>
3 INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE E/O QUOTARE – Termini e condizioni	50
3.1 <i>Tipologia, Ammontare e taglio delle Obbligazioni</i>	<i>50</i>
3.2 <i>Legge applicabile e foro competente.....</i>	<i>50</i>
3.3 <i>Forma e regime di circolazione</i>	<i>51</i>
3.3.1 <i>Responsabilità</i>	<i>51</i>
3.4 <i>Valuta delle Obbligazioni.....</i>	<i>51</i>
3.5 <i>Ranking delle Obbligazioni.....</i>	<i>51</i>
3.5.1 <i>Garanzie</i>	<i>51</i>
3.6 <i>Diritti connessi alle Obbligazioni e procedura per il loro esercizio (Comunicazioni; Servizio del Prestito)</i>	<i>51</i>
3.6.1 <i>Comunicazioni.....</i>	<i>52</i>
3.6.2 <i>Servizio del Prestito</i>	<i>52</i>
3.7 <i>Tasso di Interesse</i>	<i>52</i>
3.7.1 <i>Godimento e Durata.....</i>	<i>52</i>
3.7.2 <i>Interessi</i>	<i>52</i>
3.7.3 <i>Termini di prescrizione degli interessi e del capitale</i>	<i>55</i>
3.7.4 <i>Nome dell'Agente per il Calcolo</i>	<i>55</i>

3.8	<i>Rimborso del Prestito</i>	55
3.9	<i>Rendimento</i>	56
3.10	<i>Assemblea degli Obbligazionisti</i>	56
3.11	<i>Autorizzazioni</i>	62
3.12	<i>Fissazione del Prezzo di Emissione e della Data di Emissione</i>	63
3.13	<i>Restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari</i>	63
3.14	<i>Regime Fiscale</i>	63
4	CONDIZIONI DELL'OFFERTA	65
4.1	<i>Condizioni, statistiche relative all'Offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'Offerta</i>	65
4.2	<i>Piano di ripartizione ed assegnazione</i>	68
4.3	<i>Fissazione del prezzo</i>	69
4.4	<i>Collocamento e sottoscrizione</i>	70
5.	AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE e modalità di negoziazione	71
5.1	<i>Mercati presso i quali è stata richiesta l'ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari</i>	71
5.2	<i>Altri mercati in cui strumenti finanziari della stessa classe sono già ammessi alle negoziazioni</i>	72
5.3	<i>Soggetti intermediari operanti sul mercato secondario</i>	72
6	INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI	74
6.1	<i>Consulenti legati all'emissione</i>	74
6.2	<i>Informazioni contenute nel Prospetto di Base e sottoposte a revisione</i>	74
6.3	<i>Pareri o relazioni di esperti, indirizzo e qualifica</i>	74
6.4	<i>Informazioni provenienti da terzi</i>	74
6.5	<i>Rating</i>	74
7	DOCUMENTAZIONE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO	77
	ALLEGATO I - MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE	79

GLOSSARIO

Accordo di Agenzia	L'Accordo di Agenzia, concluso tra l'Emittente e l'Agente per il Pagamento, messo di volta in volta a disposizione sul sito internet dell'Emittente: http://www.barcap.com/financialinformation/italy , ovvero su altro sito internet specificato nelle Condizioni Definitive o comunque comunicato all'investitore secondo la vigente normativa applicabile (e/o negli altri luoghi specificati nelle Condizioni Definitive).
Agente per il Calcolo	Il soggetto, indicato nelle Condizioni Definitive, incaricato della determinazione dei pagamenti relativi alle Obbligazioni, come specificato nelle Condizioni Definitive.
Agente per il Pagamento	Il soggetto, indicato nelle Condizioni Definitive, incaricato dell'effettuazione dei pagamenti relativi alle Obbligazioni, come specificato nelle Condizioni Definitive.
Ammontare del Rimborso	Alla pari o sopra la pari (vale a dire per un importo pari o superiore al 100% del Valore Nominale), come specificato nelle Condizioni Definitive.
Avviso Integrativo	L'avviso integrativo a mezzo del quale sono comunicate al pubblico le Condizioni Definitive.
Barclays Bank PLC l'Emittente o la Società	o Barclays Bank PLC con sede legale in 1 Churchill Place, Londra, E14 5HP, Regno Unito.
Cedola o Interesse	Con riferimento alle Obbligazioni che saranno di volta in volta emesse, la relativa cedola, come specificata nelle Condizioni Definitive.
Cedola Fissa	Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Fisso, le Obbligazioni a Tasso Fisso <i>Step Up</i> , le Obbligazioni a Tasso Fisso <i>Step Down</i> , le Obbligazioni a Tasso Fisso <i>Step Up – Step Down</i> , la relativa cedola a tasso fisso, come specificato nelle Condizioni Definitive.
Cedola Fissa Crescente (<i>Step Up</i>)	L'ammontare di interessi pari ad un valore percentuale fisso lordo prefissato crescente, calcolato moltiplicando il tasso di interesse per il Valore Nominale e moltiplicando tale ammontare per la Base di Calcolo (<i>Day Count Fraction</i>) indicata nelle Condizioni Definitive.
Cedola Fissa Crescente – Decrescente (<i>Step Up – Step Down</i>)	L'ammontare di interessi pari ad un valore percentuale fisso lordo prefissato prima crescente e poi decrescente o viceversa, calcolato moltiplicando il tasso di interesse per il Valore Nominale e moltiplicando tale ammontare per la Base di Calcolo (<i>Day Count Fraction</i>) indicata nelle Condizioni Definitive.
Cedola Fissa Decrescente (<i>Step Down</i>)	L'ammontare di interessi pari ad un valore percentuale fisso lordo prefissato decrescente calcolato moltiplicando il tasso di interesse per il Valore Nominale, moltiplicando tale ammontare per la Base di Calcolo (<i>Day Count Fraction</i>) indicata nelle Condizioni Definitive.

Collocatori	Le banche e gli intermediari finanziari, indicati nelle Condizioni Definitive, incaricati del collocamento delle Obbligazioni.
Condizioni Definitive	Le condizioni definitive relative all'Offerta e/o Quotazione delle Obbligazioni. Le condizioni definitive sono comunicate agli investitori e trasmesse all'autorità competente dall'Emittente, in occasione di ogni Singola Offerta e/o Quotazione, entro l'inizio del Periodo di Offerta o comunque in conformità alla vigente normativa applicabile, tramite l'Avviso Integrativo che sarà messo a disposizione del pubblico sul sito internet dell'Emittente, nonché negli altri luoghi indicati nelle condizioni definitive, quali, ad esempio, il sito internet del Responsabile del Collocamento e del/i Collocatore/i.
CONSOB	La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.
Convenzione di Calcolo	<p>Indica ciascuna delle convenzioni di calcolo che sono specificate nelle Condizioni Definitive, fra cui quelle indicate di seguito:</p> <p><i>Following Business Day Convention</i>, indica che, ai fini del pagamento dell'Ammontare del Rimborso, e/o di una Cedola, qualora la relativa data di pagamento cada in un giorno che non è un Giorno Lavorativo Bancario, tale ammontare sarà accreditato il primo Giorno Lavorativo Bancario successivo alla suddetta data.</p> <p><i>Modified Following Business Day Convention</i> indica che, ai fini del pagamento dell'Ammontare del Rimborso, e/o di una Cedola, qualora la relativa data di pagamento cada in un giorno che non è un Giorno Lavorativo Bancario, tale ammontare sarà accreditato il primo Giorno Lavorativo Bancario successivo alla suddetta data; qualora ciò comporti il passaggio al mese solare successivo, tale ammontare sarà accreditato il Giorno Lavorativo Bancario immediatamente precedente alla suddetta data.</p> <p>La Convenzione di Calcolo può essere <i>Adjusted</i> ovvero <i>Unadjusted</i>:</p> <p><i>Adjusted</i> indica che al verificarsi della circostanza ovvero delle circostanze indicate nella pertinente Convenzione di Calcolo, sarà modificata la durata del periodo di calcolo degli interessi;</p> <p><i>Unadjusted</i>, indica che, al verificarsi della circostanza ovvero delle circostanze indicate nella pertinente Convenzione di Calcolo, non sarà modificata la durata del periodo di calcolo degli interessi.</p>
Data di Emissione	La data di emissione delle Obbligazioni, indicata come tale nelle Condizioni Definitive.
Data di Godimento	La data a partire dalla quale gli Obbligazionisti hanno il diritto al pagamento o al rimborso degli importi dovuti, nonché all'esercizio dei diritti collegati alle Obbligazioni, indicata come tale nelle Condizioni Definitive.
Data di Pagamento degli Interessi	Ciascuna data di pagamento degli Interessi relativi alle Obbligazioni, come indicato nelle Condizioni Definitive.

Data/e di Regolamento	La/e data/e in cui le Obbligazioni sono accreditate sui conti degli investitori a fronte dell'avvenuto pagamento del corrispettivo per la sottoscrizione delle Obbligazioni medesime, specificata/e nelle Condizioni Definitive.
Data di Rimborso Anticipato	Con riferimento alle Obbligazioni, la data indicata nelle Condizioni Definitive a partire dalla quale l'Emittente può rimborsare le Obbligazioni in tutto ma non in parte.
Data di Scadenza	La data in cui è previsto il rimborso delle Obbligazioni, ove non sia previsto ed esercitato il rimborso anticipato, indicata come tale nelle Condizioni Definitive.
Documento di Registrazione	Il documento di registrazione depositato presso la CONSOB in data 2 maggio 2013, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 13035677 del 26 aprile 2013, e qualsiasi supplemento che venga di volta in volta pubblicato ai sensi dell'art. 16 della Direttiva Prospetti. Ogni riferimento al Documento di Registrazione deve essere inteso al Documento di Registrazione come di volta in volta integrato e modificato da avvisi e supplementi approvati e resi disponibili ai sensi della vigente normativa applicabile.
Giorno Lavorativo o Giorno Lavorativo Bancario	Il giorno indicato nelle Condizioni Definitive. A mero titolo esemplificativo, un giorno in cui le banche sono aperte a Milano e a Londra, e nel quale il <i>Trans European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET 2) System</i> è aperto.
Gross-Up	Meccanismo non applicabile alle Obbligazioni per cui, qualora durante la vita di uno strumento finanziario, quale conseguenza di modifiche alla normativa applicabile, i pagamenti relativi a tale strumento finanziario fossero assoggettati a ritenuta o altro tipo di imposta, contributo o onere, nel Regno Unito o in qualsiasi altra giurisdizione, da parte di qualsiasi competente autorità politica o tributaria, l'emittente effettuerebbe i pagamenti agli investitori inerenti a tale strumento finanziario maggiorati degli importi corrispondenti a tale imposta, onere o contributo, e corrisponderebbe agli investitori gli importi aggiuntivi a compensazione di dette trattenute.
Gruppo	Barclays Bank PLC, unitamente alle società che rientrano nel proprio perimetro di consolidamento.
Interesse Implicito	Con riferimento alle Obbligazioni <i>Zero Coupon</i> , la differenza tra l'Ammontare del Rimborso e il Prezzo di Emissione, calcolata al tasso di interesse fisso lordo annuo implicito in tale differenza.
Investitori Qualificati	Gli investitori qualificati di cui all'articolo 100 del Testo Unico e relativa normativa regolamentare di attuazione.
Modulo di Adesione	Il modulo di sottoscrizione da utilizzarsi ai fini dell'adesione alle Singole Offerte.
Nota di Sintesi	La nota di sintesi, redatta in conformità all'Allegato 4, Articolo 5, secondo comma della Direttiva Prospetti.

Nota di Sintesi relativa all'Offerta e/o Quotazione	La nota di sintesi relativa a ciascuna Offerta e/o Quotazione allegata alle Condizioni Definitive.
Obbligazioni a Tasso Fisso	Le Obbligazioni che maturano interessi calcolati applicando un tasso di interesse predeterminato costante al Valore Nominale di tali obbligazioni.
Obbligazioni a Tasso Fisso Step Down	Le Obbligazioni che maturano interessi calcolati applicando un tasso di interesse decrescente predeterminato al Valore Nominale di tali obbligazioni.
Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up	Le Obbligazioni che maturano interessi calcolati applicando un tasso di interesse crescente predeterminato al Valore Nominale di tali obbligazioni.
Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up - Step Down	Le Obbligazioni che maturano interessi calcolati applicando un tasso di interesse crescente e decrescente (o viceversa) predeterminato al Valore Nominale di tali obbligazioni.
Obbligazioni o Prestito o Prestito Obbligazionario o Titoli	Le obbligazioni che sono di volta in volta offerte e/o quotate ai sensi del Programma.
Obbligazioni Zero Coupon	Le Obbligazioni che garantiscono il rimborso del 100% del Valore Nominale alla scadenza, ma che non prevedono la corresponsione periodica di interessi.
Obbligazionisti	I portatori delle Obbligazioni.
Opzione Call o Facoltà di Rimborso Anticipato a favore dell'Emittente	Opzione di rimborso anticipato dell'Emittente da esercitarsi in una o più date specificate nelle Condizioni Definitive.
Opzione Put o Facoltà di Rimborso Anticipato a favore dell'Obbligazionista	Opzione di rimborso anticipato degli Obbligazionisti da esercitarsi in una o più date specificate nelle Condizioni Definitive.
Periodo di Offerta	Il periodo in cui è possibile aderire alle Singole Offerte, come specificato nelle Condizioni Definitive.
Prezzo di Emissione	Il prezzo a cui vengono emesse le Obbligazioni, come specificato nelle Condizioni Definitive.
Prezzo di Offerta	Il prezzo a cui vengono offerte le Obbligazioni, come specificato nelle Condizioni Definitive.
Prezzo di Regolamento	Il prezzo a cui vengono offerte le Obbligazioni, come specificato nelle Condizioni Definitive, eventualmente maggiorato dei ratei di interessi maturati tra una Data di Emissione ed una Data di Regolamento, ove non coincidenti.
Programma	Il presente programma di offerta e/o quotazione di Obbligazioni a Tasso Fisso, a Tasso Fisso <i>Step Up</i> , a Tasso Fisso <i>Step Down</i> , a Tasso Fisso <i>Step Up - Step Down</i> , con possibile diritto di rimborso

anticipato a favore dell'Emittente o dell'investitore e Obbligazioni *Zero Coupon*.

Prospetto di Base	Il presente prospetto di base redatto in conformità all'articolo 26 ed agli Schemi di cui al Regolamento 2004/809/CE, così come successivamente modificato ed integrato, ed al Regolamento Emittenti. Ogni riferimento al Prospetto di Base deve essere inteso al Prospetto di Base come di volta in volta integrato e modificato da avvisi e supplementi approvati e resi disponibili ai sensi della vigente normativa applicabile.
Regolamento Emittenti	Il Regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, ed ogni successiva modifica.
Responsabile del Collocamento	Il soggetto, indicato nelle Condizioni Definitive, che organizza e costituisce il consorzio di collocamento, il coordinatore del collocamento o il collocatore unico delle Obbligazioni.
Termini e Condizioni	Le disposizioni disciplinanti le caratteristiche delle Obbligazioni, da offrirsi e quotarsi ai sensi del Programma, ed i rapporti tra l'Emittente e gli Obbligazionisti, che sono riportate alla Sezione III, Capitolo 3 del Prospetto di Base.
Termini e Condizioni delle Obbligazioni	Le disposizioni disciplinanti le caratteristiche delle Obbligazioni ed i rapporti tra gli Obbligazionisti e l'Emittente, composte dai Termini e Condizioni e dalle Condizioni Definitive relative a ciascuna Offerta e/o Quotazione.
Singola Offerta o Offerta	L'offerta pubblica di sottoscrizione delle Obbligazioni di volta in volta rilevanti effettuata ai sensi del Programma le cui specifiche caratteristiche sono descritte nelle Condizioni Definitive.
Singola Quotazione	o La quotazione delle Obbligazioni di volta in volta rilevanti effettuata ai sensi del Programma, le cui specifiche caratteristiche sono descritte nelle Condizioni Definitive.
Testo Unico	Il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ed ogni successiva modifica.
Valore Nominale o VN	Il valore nominale delle Obbligazioni.
Valore Nominale Complessivo	Il valore nominale complessivo delle Obbligazioni.
Valore Nominale in Circolazione	Ove le Condizioni Definitive prevedano il rimborso attraverso rate periodiche, il valore nominale circolante delle Obbligazioni calcolato come differenza tra il Valore Nominale delle stesse e l'ammontare rimborsato mediante rate periodiche.

I riferimenti normativi contenuti nel Prospetto di Base, ivi incluso il Glossario, devono ritenersi relativi ai riferimenti normativi così come di volta in volta modificati ovvero sostituiti dalla normativa di volta in volta vigente.

Ove consentito o richiesto dal contesto, le definizioni e i termini al singolare comprenderanno anche i corrispondenti termini al plurale e viceversa.

1. PERSONE RESPONSABILI

1.1 Indicazione delle persone responsabili per le informazioni contenute nel Prospetto di Base

Barclays Bank PLC, con sede in 1 Churchill Place, Londra E14 5HP, Regno Unito, in qualità di Emittente, assume la responsabilità per i dati e le notizie contenuti nel Prospetto di Base relativo al programma di "Obbligazioni Tasso Fisso, Tasso Fisso *Step Up*, Tasso Fisso *Step Down*, Tasso Fisso *Step Up –Step Down*, con possibile diritto di rimborso anticipato a favore dell'Emittente o dell'investitore" e "Obbligazioni *Zero Coupon*".

1.2 Dichiarazione delle persone responsabili del Prospetto di Base

Barclays Bank PLC dichiara che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto di Base relativo al programma di "Obbligazioni Tasso Fisso, Tasso Fisso *Step Up*, Tasso Fisso *Step Down*, Tasso Fisso *Step Up –Step Down*, con possibile diritto di rimborso anticipato a favore dell'Emittente o dell'investitore" e "Obbligazioni *Zero Coupon*", sono, per quanto a sua conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

2. DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA

I titoli offerti e/o quotati ai sensi del Programma sono Obbligazioni (i) a Tasso Fisso, (ii) a Tasso Fisso *Step Up*, (iii) a Tasso Fisso *Step Down*, (iv) a Tasso Fisso *Step Up – Step Down*, con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente o degli Obbligazionisti, e (v) Zero Coupon.

Per una descrizione delle singole tipologie di Obbligazioni, si veda la Sezione D della Nota di Sintesi, nonché i Paragrafi 3.1 e 3.7.2 dei Termini e Condizioni.

Ranking delle Obbligazioni

I diritti inerenti alle Obbligazioni sono parimenti ordinati rispetto ad altri debiti chirografari (e.g. non garantiti e non privilegiati) dell'Emittente già contratti o futuri.

In particolare le Obbligazioni rappresentano una forma di indebitamento dell'Emittente non garantita e non subordinata. Non sono state previste garanzie o impegni relativamente a qualsiasi pagamento dovuto ai sensi delle Obbligazioni (sia legato al rimborso delle Obbligazioni che al pagamento dei relativi interessi). In particolare, le Obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Ne consegue che il credito degli Obbligazionisti verso l'Emittente verrà soddisfatto *pari passu* con gli altri debiti non garantiti e non privilegiati dell'Emittente.

Valuta di denominazione delle Obbligazioni

Le Obbligazioni sono denominate nella valuta indicata nelle Condizioni Definitive che riportano la descrizione degli eventuali Eventi di Turbativa e/o Straordinari applicabili.

Legislazione in base alla quale le Obbligazioni sono create e foro competente

Le Obbligazioni sono emesse e create in Italia ed i Termini e Condizioni delle Obbligazioni sono sottoposti alla, e devono essere interpretati secondo la, legge italiana, fatto salvo quanto concerne i diritti degli Obbligazionisti nell'ambito dell'Accordo di Agenzia concluso tra l'Emittente e l'Agente per il Pagamento, di cui al Paragrafo 3.10 dei Termini e Condizioni. L'Accordo di Agenzia, che disciplina l'assemblea degli Obbligazionisti, è regolato dalla legge inglese.

L'autorità giudiziaria di Milano avrà giurisdizione esclusiva a conoscere e decidere ogni controversia, e transigere ogni lite relativa alle Obbligazioni. L'assoggettamento alla giurisdizione esclusiva dell'autorità giudiziaria di Milano non potrà limitare (e non potrà essere interpretato nel senso di limitare) il diritto di ciascun Obbligazionista di proporre giudizio presso qualsiasi altra corte o tribunale competente, incluso il foro di residenza o del domicilio elettivo del relativo Obbligazionista, ove tale diritto non possa essere convenzionalmente limitato o modificato contrattualmente ai sensi della vigente normativa applicabile.

Forma ed accentramento delle Obbligazioni

Le Obbligazioni sono titoli al portatore, emesse in regime di dematerializzazione, ai sensi del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come modificato, e della relativa normativa regolamentare di attuazione e sono immesse nel sistema di gestione accentrata indicato nelle Condizioni Definitive, che a titolo esemplificativo, potrà essere, Monte Titoli S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari 6. Non saranno emessi certificati rappresentativi delle Obbligazioni. È tuttavia salvo il diritto del titolare di ottenere il rilascio della certificazione di cui agli articoli 83-*quinquies* e 83-*novies*, comma 1, lett b) del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Ove nelle Condizioni Definitive sia previsto che le Obbligazioni siano immesse presso Monte Titoli S.p.A., il trasferimento delle stesse avviene mediante registrazione sui conti accesi, presso Monte Titoli S.p.A., dagli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata. Ne consegue che il soggetto che di volta in volta risulta essere titolare del conto, detenuto presso un intermediario direttamente o indirettamente aderente a Monte Titoli S.p.A., sul quale le Obbligazioni risultano essere accreditate, sarà considerato il legittimo titolare delle stesse e sarà autorizzato ad esercitare i diritti alle stesse collegate.

Ove nelle Condizioni Definitive sia previsto che le Obbligazioni siano immesse in un sistema di gestione accentrata diverso da quello gestito da Monte Titoli S.p.A. (il **Sistema di Gestione Accentrata**), saranno indicate le relative modalità di trasferimento.

Negoziazione

Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alle negoziazioni degli strumenti finanziari di cui al presente Prospetto di Base presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT), con provvedimento n. 6738 del 26 luglio 2010, e ha rilasciato la dichiarazione di conferma del giudizio ammissibilità alla negoziazione degli strumenti finanziari di cui al Prospetto di Base presso il MOT con provvedimento n. LOL-000729 del 6 maggio 2011.

Con riferimento a ciascun Prestito Obbligazionario, l'Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive alla voce "Negoziazione" se:

- (a) l'Emittente intende richiedere l'ammissione alla quotazione delle relative Obbligazioni sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT); e/o
- (b) l'Emittente intende richiedere l'ammissione alla quotazione delle relative Obbligazioni su un diverso mercato regolamentato precisato nelle Condizioni Definitive; e/o
- (c) le Obbligazioni potranno essere negoziate in sedi di negoziazione diverse da quelle indicate nei precedenti punti (a) e (b) disciplinate dalla normativa di volta in volta vigente.

Ove, nelle Condizioni Definitive, l'Emittente non indichi alcuna delle possibilità di cui ai summenzionati punti (a), (b) e (c) l'Emittente si riserva la facoltà - che non costituisce obbligo per l'Emittente - di richiedere la quotazione e la negoziazione delle Obbligazioni in un secondo momento secondo una delle modalità sopra descritte.

La quotazione ufficiale delle Obbligazioni sul MOT (ove applicabile) è subordinata alla sussistenza dei requisiti di volta in volta richiesti dal Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.

In relazione alla Singola Quotazione, ove sia così previsto nelle Condizioni Definitive, e nel rispetto dei requisiti di Borsa Italiana S.p.A., l'Emittente potrà richiedere l'ammissione a quotazione delle Obbligazioni sul MOT anche ove la Singola Quotazione non sia stata oggetto di offerta pubblica.

Le Obbligazioni potranno anche essere negoziate in sedi di negoziazione disciplinate dalla normativa di volta in volta vigente (e.g. sistemi multilaterali di negoziazione o *MTF* ovvero in altre strutture di negoziazione quali sistemi bilaterali, strutture di negoziazione ad essi equivalenti). La negoziazione potrà essere svolta anche al di fuori delle strutture di negoziazione indicate, con possibili rischi di trasparenza nella formazione dei prezzi (si veda la Sezione III, Capitolo 1, Paragrafo 1.1.4 C) del Prospetto di Base).

Con riferimento a ciascun Prestito Obbligazionario che sarà di volta in volta ammesso alla quotazione sul MOT, a Borsa Italiana S.p.A., ai sensi del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., sarà richiesto di adottare il relativo provvedimento di ammissione alla quotazione con il quale verranno tra l'altro determinati i relativi lotti minimi di negoziazione. Tali informazioni verranno inserite nel relativo avviso di Borsa.

Con riferimento a ciascun Prestito Obbligazionario, nelle Condizioni Definitive alla voce "Soggetti intermediari operanti sul mercato secondario", è indicato, ove applicabile, il soggetto che agisce in qualità di soggetto operante sul mercato secondario (e.g. *specialist, liquidity provider o price maker*) in relazione alle Obbligazioni negoziate sul MOT, ovvero sedi di negoziazione disciplinate dalla normativa di volta in volta vigente, ed è fornita una descrizione delle condizioni principali dell'impegno che tale soggetto ha assunto.

Si precisa che i Titoli potranno anche non essere negoziati in un mercato regolamentato, in una sede di negoziazione ovvero in altre strutture di negoziazione. Di tale circostanza l'Emittente darà indicazione di volta in volta nelle Condizioni Definitive ove indicherà altresì se è previsto ovvero non è previsto l'impegno dell'Emittente e/o dei Collocatori e/o di altri soggetti a fornire prezzi di acquisto/vendita delle Obbligazioni.

Collocamento

Ciascuna Singola Offerta avrà luogo in Italia e sarà effettuata per il tramite di Collocatori, indicati di volta in volta nelle Condizioni Definitive. Le Obbligazioni saranno collocate secondo le modalità di volta in volta specificate nelle Condizioni Definitive. Il soggetto che svolgerà il ruolo di Responsabile del Collocamento è indicato nelle Condizioni Definitive.

SEZIONE I: NOTA DI SINTESI

Al fine di fornire una guida alla consultazione della presente Nota di Sintesi, si osserva quanto segue.

Le note di sintesi sono il risultato della somma dei requisiti informativi noti come elementi (gli Elementi). Tali Elementi sono elencati dalla Sezione A alla Sezione E (da A.1 ad E.7).

La presente Nota di Sintesi contiene tutti gli Elementi che devono essere inseriti in una nota di sintesi relativa alle Obbligazioni ed all'Emittente. La sequenza numerata degli Elementi potrà non essere continua in quanto alcuni Elementi non devono essere inseriti nella presente Nota di Sintesi.

Anche laddove sia richiesto l'inserimento di un elemento nella presente Nota di Sintesi in ragione delle caratteristiche delle Obbligazioni e dell'Emittente, è possibile che non sia disponibile alcuna informazione relativa a tale Elemento. In tal caso, sarà inserita nella Nota di Sintesi una breve descrizione dell'Elemento e la menzione "non applicabile".

I termini e le espressioni definiti nel Prospetto di Base o nel Documento di Registrazione manterranno lo stesso significato nella presente Nota di Sintesi.

SEZIONE A - INTRODUZIONE E AVVERTENZE		
A.1	Introduzione e avvertenze	<p>La presente Nota di Sintesi deve essere letta come un'introduzione al Prospetto di Base e qualsiasi decisione di investire nelle Obbligazioni dovrebbe basarsi sull'esame da parte dell'investitore del Prospetto di Base nella sua completezza ivi inclusi i documenti incorporati mediante riferimento.</p> <p>Qualora venga proposta un'azione legale in merito alle informazioni contenute nel Prospetto di Base dinanzi all'autorità giudiziaria di uno degli stati dell'Area Economica Europea, prima dell'inizio del procedimento il ricorrente potrebbe dover sostenere i costi della traduzione del Prospetto di Base, ai sensi della legislazione nazionale dello stato membro nel quale tale azione sia stata intentata.</p> <p>A seguito dell'attuazione delle disposizioni della Direttiva Prospetti in ognuno degli Stati Membri dell'Area Economica Europea, nessuna responsabilità civile sarà attribuita in uno qualsiasi di tali Stati Membri alle persone che si sono assunte la responsabilità del Prospetto di Base, con riferimento alla Nota di Sintesi, ivi compresa la sua traduzione, a meno che la stessa non sia fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con le altre parti del Prospetto di Base o non offra, se letta insieme con le altre parti del Prospetto di Base, le informazioni fondamentali per aiutare gli investitori al momento di valutare l'opportunità di investire nelle Obbligazioni.</p> <p>In ogni caso l'informativa completa sull'Emittente e sull'Offerta e/o Quotazione degli strumenti finanziari di volta in volta rilevanti può essere ottenuta solo sulla base della consultazione congiunta del Prospetto di Base, del Documento di Registrazione e delle Condizioni Definitive.</p>
A.2	Consenso all'utilizzo del Prospetto di Base	Non applicabile. L'Emittente non ha espresso il proprio consenso all'utilizzo dei Prospetti di Base per successive rivendite.

SEZIONE B – EMITTENTE		
B.1	Denominazione legale e commerciale dell'Emittente	Barclays Bank PLC (la Banca o l' Emittente e, insieme alle sue controllate, il Gruppo o Barclays)
B.2	Domicilio e forma giuridica dell'Emittente, legislazione in base alla quale l'Emittente opera e suo paese di costituzione	L'Emittente è una società a responsabilità limitata (<i>public limited company</i>) costituita in Inghilterra e Galles. L'Emittente è stato costituito il 7 agosto 1925 ai sensi del Colonial Bank Act del 1925 e in data 4 ottobre 1971 è stato iscritto quale società per azioni ai sensi del Companies Act del 1948 fino al 1967. Ai sensi del Barclays Bank Act del 1984, in data 1 gennaio 1985 Barclays Bank è stata nuovamente registrata quale società a responsabilità limitata (<i>public limited company</i>).
B.4b	Tendenze note riguardanti l'Emittente e i settori in cui opera.	<p>Si riportano di seguito le informazioni relative a tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell'Emittente almeno per l'esercizio in corso.</p> <p>Il Banking Act</p> <p>Il Banking Act del 2009 (il Banking Act) prevede un regime volto a consentire alla Banca di Inghilterra (ed in taluni al Ministero del Tesoro Britannico) di risolvere la situazione riguardante le banche in fallimento del Regno Unito, consultandosi con la FSA e il Ministero del Tesoro Britannico a seconda del caso). Ai sensi del Banking Act alle predette autorità sono conferiti vari poteri tra cui (a) il potere di emettere ordini di cessione di azioni in virtù dei quali tutti o parte dei titoli emessi da una banca inglese possono essere ceduti ad un acquirente commerciale o al governo inglese e (b) il potere di cedere tutti o parte dei beni patrimoniali, dei diritti e delle passività di una banca inglese ad un acquirente commerciale o ad un ente della Banca di Inghilterra. L'ordine di cessione delle azioni può interessare un'ampia gamma di valori mobiliari, comprese non solo le azioni e le obbligazioni emesse da una banca inglese (inclusa la Banca) o dalla sua capogruppo (Barclays PLC) ma anche i warrant relativi a dette azioni e obbligazioni. Con decorrenza 1 aprile 2013, alcuni di tali poteri saranno estesi a società che appartengono al medesimo gruppo di una banca inglese. Il Banking Act concede inoltre alle autorità poteri di rendere inefficaci eventi di default o diritti di recesso che potrebbero essere invocati in seguito all'esercizio dei poteri di liquidazione. Il Banking Act si applica indipendentemente dalle restrizioni contrattuali e il risarcimento può essere dovuto sia per quanto riguarda l'ordine di cessione delle partecipazioni e sia per la confisca dei beni.</p> <p>Il Banking Act conferisce inoltre alla Banca d'Inghilterra il potere di derogare, variare od imporre obbligazioni contrattuali tra una banca inglese, la sua capogruppo e gli impegni del gruppo cui appartiene per corrispettivi ragionevoli, in modo da consentire a qualsiasi banca cessionaria o alla banca sostitutiva di operare in maniera efficace. Inoltre, il Ministero del Tesoro ha il potere di modificare la legge (tranne le norme dettate dal o emesse ai sensi del Banking Act) al fine di utilizzare efficacemente i propri poteri, con possibilità di efficacia retroattiva. Inoltre, il Banking Act conferisce alla Banca di Inghilterra la responsabilità giuridica della stabilità finanziaria nel Regno Unito e della supervisione dei sistemi di pagamento.</p> <p>L'FSCS</p> <p>Le banche, le compagnie di assicurazione e altre istituzioni finanziarie nel Regno Unito sono assoggettate ad un piano di indennizzo per i servizi finanziari (il Financial Services Compensation Scheme - FSCS) che si applica quando un'impresa autorizzata non è in grado, oppure è probabile che non sarà in grado, a causa della propria situazione finanziaria, di far fronte alle pretese avanzate contro di essa. La grande maggioranza dei depositi, effettuati dalle filiali dell'Emittente nello Spazio Economico Europeo (lo SEE), denominati in sterline o in altre valute sono coperti dal FSCS. La maggioranza delle richieste avanzate relativamente ad operazioni di investimento saranno considerate anch'esse pretese protette se l'affare ha avuto origine nel Regno Unito oppure in una filiale della banca o della società di investimento in un altro stato membro del SEE. Il FSCS è finanziato con i prelievi fiscali sulle società britanniche autorizzate, come la Banca. Nel caso in cui il FSCS raccogliesse tali fondi più spesso o aumentasse le tasse che le imprese devono versare, i relativi costi per il Gruppo potrebbero incidere in modo rilevante sui risultati del Gruppo.</p> <p>Gli indennizzi sono stati precedentemente pagati dal FSCS traendo i fondi da un finanziamento</p>

		<p>di importo complessivo di £18 miliardi concesso dal Ministero del Tesoro Britannico al FSCS a supporto dell'obbligo dell'FSCS nei confronti di chi aveva depositato denaro presso le banche dichiarate insolventi. Nel mese di aprile 2012, il FSCS ha concordato delle modifiche ai termini del finanziamento tra cui un aumento di 70 punti base del tasso di interesse pagabile pari al LIBOR a 12 mesi maggiorato di 100 punti base. Questo tasso prevede un limite minimo (floor) pari al costo del finanziamento per il Ministero del Tesoro Britannico. Si ritiene che il finanziamento potrà essere ripagato interamente con le somme recuperate dai soggetti depositari falliti, tranne che per un ammanco stimato in £0,8 miliardi. Il FSCS ha annunciato che intende recuperare tale ammanco mediante imposizione fiscale a rate sul settore negli anni 2013, 2014 e 2015, in aggiunta ai perduranti oneri da interessi sui finanziamenti in essere. La Banca ha incrementato di £156 milioni la voce "altre passività" al 31 dicembre 2012 (2011: £58 milioni) in relazione alla porzione di competenza della Banca dell'imposta complessiva applicata dal FSCS.</p> <p>Riforma strutturale</p> <p>Il governo inglese ha introdotto il Financial Services (Banking Reform) Bill che, una volta entrato in vigore, darà alle autorità inglesi il potere di mettere in atto le raccomandazioni della Independent Commission on Banking di applicare una segregazione per le attività di banca retail inglesi ed europee del Gruppo. Il governo inglese ha inoltre annunciato che istituirà un potere di riserva che permetterà a tale autorità, con l'approvazione del governo, di rendere obbligatoria la piena separazione in presenza di talune circostanze.</p> <p>La Commissione Europea sta considerando le raccomandazioni del High Level Expert Group di imporre alle banche l'obbligo di applicare una barriera di protezione alle loro attività di negoziazione. Si ritiene che saranno fatte delle proposte nel 2013.</p> <p>Nel mese di dicembre 2012, la Federal Reserve ha emesso un avviso di proposta regolamentare (NPR) per attuare nei confronti delle organizzazioni bancarie estere la Sezione 165 (standard prudenziali potenziati) e la Sezione 166 (requisiti di rimedio anticipato) del Dodd-Frank Act. L'NPR propone che le organizzazioni bancarie estere, quali la Banca, con attivi globali complessivi di almeno \$50 miliardi e con attivi complessivi negli Stati Uniti di almeno \$10 miliardi (senza includere succursali/agenzie) costituiscano una società capogruppo intermedia (IHC) per le proprie controllate bancarie e non statunitensi. La IHC sarebbe soggetta all'obbligo di rispettare gli standard prudenziali potenziati ed i requisiti di rimedio preventivo che sarebbero per grossa parte gli stessi applicabili a società bancarie capogruppo statunitensi simili, tra cui alcuni requisiti prima ritenuti non applicabili al Gruppo. L'NPR, ove fosse adottato nella versione attuale, potrebbe significativamente aumentare i costi assoluti e quelli regolamentari dell'operatività statunitense del Gruppo.</p> <p>Tali leggi e regolamenti possono comportare modifiche alla struttura della Banca, ed un aumento del capitale destinato all'assorbimento delle perdite emesso dalla Banca, il che comporterebbe un impatto negativo sulla redditività, sul rendimento del capitale e/o sulla situazione finanziaria. Non è ancora possibile prevedere in dettaglio la normativa di secondo livello o le decisioni regolamentari così come le conseguenze finali per il Gruppo.</p>																				
B.5	Gruppo	L'intero capitale sociale ordinario emesso dell'Emittente ha come proprietario beneficiario Barclays PLC, che è la controllante ultima della Banca e delle sue controllate.																				
B.9	Previsione o stima degli utili	Non applicabile. Il Prospetto di Base non contiene una previsione o stima degli utili.																				
B.10	Rilievi contenuti nella relazione di revisione	Non applicabile. PricewaterhouseCoopers LLP ha effettuato la revisione contabile del bilancio dell'Emittente, senza riserve, secondo i principi contabili generalmente accettati nel Regno Unito, per gli esercizi chiusi rispettivamente al 31 dicembre 2012 ed al 31 dicembre 2011.																				
B.12	Informazioni finanziarie fondamentali selezionate sull'Emittente relative agli esercizi passati	<p>Conto economico consolidato dell'Emittente</p> <p>Per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Note</th> <th>2012 £m</th> <th>Gruppo 2011 £m</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Attività continuative</td> </tr> <tr> <td>Interessi attivi</td> <td>3</td> <td>19.199</td> <td>20.589</td> </tr> <tr> <td>Spese sugli interessi</td> <td>3</td> <td>(7.564)</td> <td>(8.393)</td> </tr> <tr> <td>Interessi attivi netti</td> <td></td> <td>11.635</td> <td>12.196</td> </tr> </tbody> </table>		Note	2012 £m	Gruppo 2011 £m	Attività continuative				Interessi attivi	3	19.199	20.589	Spese sugli interessi	3	(7.564)	(8.393)	Interessi attivi netti		11.635	12.196
	Note	2012 £m	Gruppo 2011 £m																			
Attività continuative																						
Interessi attivi	3	19.199	20.589																			
Spese sugli interessi	3	(7.564)	(8.393)																			
Interessi attivi netti		11.635	12.196																			

Tasse e commissioni attive	4	10.216	10.208
Spese su tasse e commissioni	4	(1.634)	(1.586)
Commissioni nette		8.582	8.622
Risultato netto dell'attività di negoziazione (<i>net trading income</i>)	5	3.028	7.738
Risultato netto degli investimenti (<i>net investment income</i>)	6	663	2.322
Premi netti da contratti di assicurazione		896	1.076
Utili netti per dismissione investimenti in BlackRock, Inc.		227	-
Utili su riacquisto del debito ed estinzioni		-	1.130
Altri proventi		108	39
Totale ricavi		25.139	33.123
Richieste di risarcimento e benefici netti relativi a contratti di assicurazione		(600)	(741)
Totale ricavi al netto delle richieste di risarcimento		24.539	32.382
<i>Impairment</i> e altri accantonamenti per rischi su crediti	7	(3.596)	(3.802)
<i>Impairment</i> per investimenti in BlackRock, Inc.	7	-	(1.800)
Ricavi netti		20.943	26.780
Spese per il personale	34	(10.447)	(11.407)
Spese amministrative e spese generali	8	(6.638)	(6.351)
Svalutazione di immobili e beni strumentali	22	(669)	(673)
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		(435)	(419)
Svalutazione dell'avviamento	23	-	(597)
Accantonamento per risarcimento PPI		(1.600)	(1.000)
Accantonamento per il rimborso dei prodotti di copertura sui tassi di interesse		(850)	-
Tassa sulle banche (<i>UK Bank Levy</i>)		(345)	(325)
Costi di gestione		(20.984)	(20.772)
Quota di risultati al netto delle imposte di collegate e <i>joint venture</i>		110	60
Utili derivanti dall'alienazione di controllate, collegate e <i>joint venture</i>	9	28	(94)
Ricavi sulle operazioni di acquisizione		2	-
Utile (perdita) derivante da attività continuative al lordo delle imposte	10	99	5.974
Imposte		(483)	(1.928)
Utile (perdita) al netto delle imposte		(384)	4.046
Attribuibile a:			
Utile (perdita) di pertinenza degli azionisti della controllante		(723)	3.616
Utile (perdita) di pertinenza delle partecipazioni non di controllo	33	339	430
Utile (perdita) al netto delle imposte		(384)	4.046
<p>Barclays Bank ha registrato un utile al lordo delle imposte di £99m nel 2012 (2011: £5.974m). Escludendo i movimenti sui propri crediti, i profitti sui riacquisti dei titoli di debito, le perdite/profitti sulle acquisizioni e cessioni, la svalutazione (<i>impairment</i>) per investimenti in BlackRock, Inc., la svalutazione dell'avviamento, gli accantonamenti per le PPI ed i prodotti di copertura sui tassi di interesse, l'utile al lordo delle imposte è aumentato del 21% raggiungendo £6.901m (2011: £5.685m).</p> <p>I ricavi totali sono diminuiti del 24% scendendo a £25.139m (2011: £33.123m). I ricavi, escludendo i propri crediti, i profitti per dismissione investimenti in BlackRock, Inc. e sui riacquisti del debito, sono aumentati dell'1% salendo a £29.491m (2011: 29.285m) nonostante la difficile situazione economica, il contesto di persistenti bassi tassi di interesse e l'assenza del profitto di £1.061m derivante dalla vendita di strumenti di copertura realizzato nel 2011.</p> <p>Il ricavo netto da interessi della clientela per Retail and Business Banking (RBB), Corporate Banking e Wealth and Investment Management è rimasto stabile a £9.816m (2011: £9.849m) mentre il margine d'interesse netto per tali attività è diminuito a 185punti base (2011: 203punti base), riflettendo principalmente la mancanza dei profitti derivanti dalla vendita di strumenti di copertura realizzati nel 2011. Il ricavo totale nell'Investment Bank è aumentato del 13% raggiungendo £11.725m spinto dagli incrementi in Fixed Income, Currency and Commodities</p>			

(FICC), Equities and Prime Services, ed in Investment Banking, particolarmente nelle Americhe.

Gli oneri per crediti in sofferenza e gli altri accantonamenti per rischi su crediti (escludendo la svalutazione (*impairment*) per investimenti in BlackRock, Inc.) sono diminuiti del 5% raggiungendo £3.596m (2011: £3.802m), riflettendo principalmente i miglioramenti in Barclaycard, Corporate Banking e UK Retail and Business Banking (UKRBB). Ciò è stato parzialmente compensato dai maggiori oneri in Investment Bank, Africa Retail and Business Banking (Africa RBB) ed Europe Retail and Business Banking (Europe RBB). Gli oneri per crediti in sofferenza valutati in proporzione agli impieghi ed anticipazioni del Gruppo al 31 dicembre 2012 sono migliorati raggiungendo i 75 punti base, rispetto ai 77 punti base nel 2011.

I ricavi netti per il Gruppo al netto degli oneri per i crediti in sofferenza è diminuito del 22% scendendo a £20.943m (2011: £26.780m). I ricavi netti escludendo i movimenti sui propri crediti, i profitti sui riacquisti dei titoli di debito e la svalutazione (*impairment*) per investimenti in BlackRock, Inc. è aumentato del 3% raggiungendo £25.522m (2011: £24.742m).

I costi di gestione sono aumentati dell'1% raggiungendo £20.984m (2011: £20.772m). I costi di gestione, escludendo l'accantonamento per risarcimento PPI e l'accantonamento per il rimborso dei prodotti di copertura sui tassi di interesse, sono diminuiti del 6% scendendo a £18.534m (2011: £19.772m), ed includono £125m (2011: £408m) di costi di ristrutturazione.

Il rapporto costi/ricavi è salito all'86% (2011: 64%). Il rapporto costi/ricavi escludendo i movimenti sui propri crediti, i profitti sui riacquisti di titoli di debito, le perdite/profitti sulle acquisizioni e le cessioni, la svalutazione dell'avviamento, gli accantonamenti per PPI ed i prodotti di copertura sui tassi di interesse è migliorato raggiungendo il 64% (2011: 67%).

L'onere fiscale è diminuito a £483m (2011: £1.928m) grazie ad un credito fiscale di £1.543m (2011: costo di £603m) relativo all'onere per i crediti propri, agli accantonamenti per risarcimento PPI e per il rimborso dei prodotti di copertura sui tassi di interesse ed ad altre voci, che ha principalmente beneficiato di un tasso UK del 24,5% (2011: 265%), con ciò comportando un significativo aumento nel tasso di interesse effettivo non adeguato (*statutory*).

Stato patrimoniale consolidato dell'Emittente

Per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012

	Note	2012£m	2011 £m
Gruppo			
Attivo			
Liquidità e saldi presso banche centrali		86.175	106.894
Voci in corso di riscossione presso altre banche		1.456	1.812
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	12	145.030	152.183
Attività finanziarie valutate al <i>fair value</i> :	13	46.061	36.949
Strumenti finanziari derivati	14	469.146	538.964
Attività finanziarie disponibili per la vendita	15	75.133	69.023
Crediti verso banche	18	40.898	46.792
Crediti verso clientela	18	425.729	431.934
Operazioni di acquisto con patto di rivendita e altri simili finanziamenti garantiti	21	176.956	153.665
Ratei, risconti attivi e altre attività		4.357	4.560
Partecipazioni in società collegate e <i>joint venture</i>	38	570	427
Investimenti in società controllate		-	-
Immobili, impianti e attrezzature	22	5.754	7.166
Avviamento e Attività immateriali	23	7.915	7.846
Attività fiscali correnti	10	252	374
Attività fiscali differite	10	3.012	3.010
Attività per benefici di pensionamento	36	2.303	1.803
Totale attivo		1.490.747	1.563.402
Passivo			
Debiti verso banche		77.010	91.116
Voci in corso di riscossione dovute ad altre banche		1.573	969
Debiti verso la clientela		385.796	366.045
Operazioni di acquisto con patto di rivendita e altri simili finanziamenti garantiti	21	217.342	207.292
Passività finanziarie di negoziazione	12	44.794	45.887

Passività finanziarie valutate al <i>fair value</i>	16	78.280	87.997
Strumenti finanziari derivati	14	462.468	527.798
Titoli di debito in via di emissione		119.581	129.736
Passività subordinate	30	24.422	24.870
Ratei, risconti passivi e altre passività	25	12.232	12.580
Accantonamenti	26	2.766	1.529
Passività fiscali correnti	10	617	1.397
Passività fiscali differite	10	719	695
Passività per benefici di pensionamento	36	253	321
Totale passivo		1.427.853	1.498.232
Patrimonio netto			
Patrimonio netto escluso il patrimonio di competenza delle partecipazioni non di controllo ¹		60.038	62.078
Patrimonio netto di competenza delle partecipazioni non di controllo	33	2.856	3.092
Totale patrimonio netto		62.894	65.170
Totale passivo e patrimonio netto		1.490.747	1.563.402
Totale attivo			
<p>Il totale attivo è diminuito di £72,7bn scendendo a £1.490,7bn essenzialmente a causa di una riduzione degli attivi derivanti da strumenti derivati in quanto gli <i>spread</i> si sono contratti nel portafoglio dei derivati di credito. Ciò è stato in parte compensato dai maggiori operazioni di acquisto con patto di rivendita e altri simili finanziamenti garantiti a causa delle maggiori negoziazioni a scadenze corrispondenti (<i>matched book trading</i>).</p> <p>Liquidità e saldi presso banche centrali e le voci in corso di riscossione sono diminuiti di £20,7bn scendendo a £86,2bn contribuendo al pool di liquidità del Gruppo.</p> <p>Le attività finanziarie detenute per la negoziazione sono diminuite di £7,2bn scendendo a £145,0bn a causa di una riduzione di titoli di debito, inclusa la vendita delle obbligazioni emesse dai governi europei e la liquidazione delle posizioni ereditate CLO e CDO. Ciò è stato in parte compensato da un aumento nella negoziazione di crediti e materie prime.</p> <p>Le attività finanziarie valutate al <i>fair value</i> sono aumentate di £9,1bn raggiungendo £46,1bn riflettendo principalmente gli aumenti nelle posizioni dei titoli di debito ed azionari europei con copertura economica.</p> <p>Gli strumenti finanziari derivati sono diminuiti di £69,8bn scendendo a £469,1bn riflettendo una contrazione degli <i>spread</i> di credito e le operazioni che hanno raggiunto la scadenza o terminate durante l'anno.</p> <p>Le attività finanziarie disponibili per la vendita sono aumentate di £6,1bn raggiungendo £75,1bn principalmente sostenuti dall'acquisto di obbligazioni governative inglesi e statunitensi ed europee di grado più alto nell'ambito del portafoglio di Interesse per il Rischio di Liquidità (<i>Liquidity Risk Appetite</i>) del Gruppo. Ciò è stato parzialmente compensato da una riduzione nei titoli azionari a causa della dismissione della partecipazione del Gruppo in BlackRock, Inc.</p> <p>I crediti verso le banche al netto degli accantonamenti sono diminuiti di £5,9bn scendendo a £40,9bn a causa del rimborso e della scadenza a termine di crediti con una vasta gamma di controparti.</p> <p>I crediti verso la clientela al netto degli accantonamenti sono diminuiti di £6,2bn scendendo a £425,7bn principalmente in seguito ad inferiori finanziamenti <i>corporate</i> nell'<i>Investment Bank</i> a causa di un rilevante premio di rifinanziamento di prestiti (<i>paydown</i>) e della vendita di posizioni <i>ABS CDO Super Senior</i>, compensate da più alti saldi da regolamento e garanzie in denaro. L'attività di finanziamento di <i>Corporate Banking</i> si è ridotta riflettendo il persistente difficile contesto economico in Europa e la strategia del Gruppo di ridurre il rischio di ridenominazione. L'attività di finanziamento in UKRBB è cresciuta riflettendo la crescita nei prestiti residenziali ed in Barclaycard che riflettono l'aumento degli affari nel Regno Unito e negli Stati Uniti e le acquisizioni negli Stati Uniti ed in Sud Africa.</p> <p>Le operazioni di acquisto con patto di rivendita sono aumentate di £23,3bn raggiungendo £177,0bn, sostenute da maggiori opportunità di negoziazione a scadenze corrispondenti e dalle</p>			

¹ Come consentito dalla *section 408(3)* del *Companies Act 2006* il conto economico della controllante (Barclays PLC) non è stato presentato. Compreso nel "patrimonio netto escluso il patrimonio di competenza delle partecipazioni non di controllo" per 'la Banca' c'è una perdita al netto delle imposte per l'esercizio fiscale chiuso al 31 dicembre 2012 pari a £2.720 milioni (2011: utile di £1.994 milioni).

	<p>necessità di finanziamento del <i>desk</i> negoziazioni.</p> <p>Totale passivo</p> <p>Le passività totali sono diminuite di £70,4bn raggiungendo £1.428bn.</p> <p>I debiti verso banche e le voci in corso di riscossione sono diminuiti di £13,5bn scendendo a £78,6bn principalmente a causa del ridotto livello di depositi che il Gruppo ha cercato di attrarre per contribuire alla componente in contanti del pool di liquidità del Gruppo.</p> <p>I debiti verso la clientela sono aumentati di £19,7bn raggiungendo £385,8bn, principalmente grazie ad un aumento delle garanzie in denaro e dei saldi da regolamento oltre all'incremento nella raccolta di depositi sottostanti nel <i>Corporate Banking and Wealth</i>, compensati da una riduzione dei depositi <i>corporate</i> nell'<i>Investment Bank</i> in quanto la componente in contanti del pool di liquidità del Gruppo è stata ridotta.</p> <p>Le operazioni di acquisto con patto di rivendita e altri simili finanziamenti garantiti sono aumentati di £10,0bn raggiungendo £217,3bn spinti da maggiori negoziazioni a scadenze corrispondenti e dalle necessità di finanziamento del <i>desk</i> negoziazioni.</p> <p>Le passività finanziarie di negoziazione sono rimaste per lo più invariate a £44,8bn, con movimenti contrari nei titoli di debito ed azionari che riflettono le strategie di negoziazione nei vari uffici.</p> <p>Le passività finanziarie valutate al <i>fair value</i> sono diminuite di £9,7bn raggiungendo £78,3bn riflettendo principalmente i riacquisti e la scadenza di obbligazioni emesse dal Gruppo, compensati da un aumento negli adeguamenti dei propri crediti a causa di una contrazione degli <i>spread</i> di credito.</p> <p>Le passività da strumenti finanziari derivati sono diminuite di £65,3bn scendendo a £462,5bn ampiamente in linea con il calo negli attivi da strumenti finanziari derivati.</p> <p>I titoli di debito in via di emissione sono diminuiti di £10,2bn raggiungendo £119,6bn a causa della gestione dei cambiamenti nella composizione dei finanziamenti.</p> <p>Le passività subordinate sono diminuite di £0,4bn scendendo a £24,4bn a causa dei rimborsi nell'anno per £2,7bn ampiamente compensati dall'emissione di \$3bn di <i>Contingent Capital Notes</i> (CCNs) e di £0,4bn di altri titoli subordinati con facoltà di rimborso anticipato.</p> <p>Patrimonio Netto</p> <p>Il patrimonio netto totale è diminuito di £2,3bn raggiungendo i £62,9bn. Il capitale azionario ed il premio azionario sono rimasti stabili a £14,5bn.</p> <p>Gli utili non distribuiti sono diminuiti di £2,0bn scendendo a £42,2bn con perdite attribuibili ai portatori delle azioni della Capogruppo per £0,7bn e dividendi pagati agli azionisti per £1,2bn (2011: £1,2bn).</p> <p>La riserva disponibile per la vendita è aumentata di £0,7bn sostenuta per lo più dagli utili netti sul <i>fair value</i> di titoli di debito detenuti nell'ambito del pool di liquidità del Gruppo, parzialmente compensati dalla dismissione della partecipazione in Blackrock, Inc.</p> <p>I movimenti della riserva per i cambi valutari pari a £1,3bn sono largamente dovuti al deprezzamento del Dollaro statunitense e del Rand sudafricano contro la Sterlina.</p> <p>Le partecipazioni di minoranza sono diminuite di £0,2bn scendendo a £2,9bn, principalmente riflettendo i movimenti dei cambi valutari per £0,3bn a causa del deprezzamento del Rand sudafricano contro la Sterlina.</p> <p>Gestione del capitale</p> <p>Il <i>Core Tier 1 ratio</i> resta solido a 10,9% (2011: 11,0%) ed il <i>Tier 1 ratio</i> è stato pari a 13,3% (2011: 12,9%).</p> <p>Gli attivi ponderati in base al rischio sono diminuiti dell'1% da £391bn a £387bn nel 2012. Ciò è stato largamente causato da una riduzione del credito, del credito di controparte e del rischio di mercato in <i>Corporate and Investment banking</i>, principalmente grazie alle riduzioni del rischio aziendale, inclusa la vendita di attivi ereditati e l'uscita strategica da portafogli non fondamentali. Inoltre, il deprezzamento del Dollaro statunitense e dell'Euro contro la Sterlina ha contribuito ad una ulteriore riduzione degli attivi ponderati in base al rischio. Tutto ciò è stato ampiamente compensato da un aumento del rischio operativo che riflette gli eventi recenti nel settore bancario, così come i cambiamenti imposti dall'esterno nelle regole metodologiche del calcolo del rischio di mercato e del rischio di credito.</p> <p>Il <i>Core Tier 1 capital</i> è diminuito di £0,9bn scendendo a £42,1bn. Il capitale avente origine dagli utili non distribuiti pari a £1,8bn è stato compensato dai contributi effettuati al fondo pensione</p>
--	---

		<p>inglese ed ai movimenti nelle valute.</p> <p>Liquidità e finanziamento</p> <p>La strategia di finanziamento complessiva del Gruppo è di sviluppare una base di finanziamento diversificata e mantenere l'accesso ad una varietà di fonti di finanziamento, minimizzando il costo del finanziamento e fornendo protezione contro le fluttuazioni inattese. Il Gruppo persegue una strategia di allineamento delle fonti e dell'uso del finanziamento.</p> <p>Gli impieghi e le anticipazioni alla clientela sono ampiamente finanziati dai depositi, con ogni importo eccedente finanziato da titoli di debito ed azionari a lungo termine garantiti. Il rapporto impieghi complessivi su depositi era del 110% (2011: 118%).</p> <p>Il finanziamento <i>wholesale</i> è ben gestito essendo gli attivi del portafoglio di negoziazione ampiamente finanziati mediante contratti di riacquisto ed essendo la maggioranza delle operazioni di acquisto con patto di rivendita compensata da finanziamenti di riacquisto. Le attività e le passività costituite da strumenti derivati sono anch'esse ampiamente compensate.</p> <p>Al 31 dicembre 2012, il Gruppo possedeva £240bn in titoli di debito <i>wholesale</i> diversificati in tutte le valute, di cui £39bn erano garantiti. La raccolta a termine nel 2012 è stata di £28bn (2011: £30bn) rispetto alle scadenze per £27bn.</p> <p>Circa il 17% degli impieghi ed anticipazioni alla clientela erano garantiti da fondi esterni, lasciando ampio margine per ulteriori emissioni garantite.</p> <p>Al 31 dicembre 2012 il pool di liquidità era di £150bn (2011: £152bn) e si muoveva in un <i>range</i> a fine mese di £150bn/173bn. Il pool di liquidità comprende attivi ad alta qualità, liquidi e non gravati da pesi, diversificati in tutte le valute ampiamente in linea con le necessità dei titoli di debito <i>wholesale</i>, di cui l'87% (2011: 93%) costituito da contante e depositi presso banche centrali ed obbligazioni governative.</p> <p>I dati finanziari di cui sopra devono essere letti congiuntamente alle Note Integrative al Bilancio contenute alle pagine da 137 a 226 del Barclays Bank PLC <i>Annual Report</i> 2012 incluso mediante riferimento nel Documento di Registrazione.</p>
	Cambiamenti negativi sostanziali e cambiamenti significativi	<p>Non si sono verificati cambiamenti negativi sostanziali delle prospettive dell'Emittente dal 31 dicembre 2012 e non si sono verificati cambiamenti significativi della situazione finanziaria o commerciale del Gruppo a partire dal 31 dicembre 2012.</p>
B.13	Qualsiasi fatto recente relativo all'Emittente che sia sostanzialmente rilevante per la valutazione della sua solvibilità	<p>Si riportano di seguito gli eventi recenti verificatisi nella vita dell'Emittente sostanzialmente rilevanti per la valutazione delle sua solvibilità.</p> <p><i>Fusione strategica di Barclays Africa con Absa Group Limited</i></p> <p>Il 6 dicembre 2012, la Banca ha annunciato di aver trovato un accordo per la fusione della maggior parte delle proprie attività in Africa (il "Portafoglio") con Absa Group Limited ("Absa"). La proposta fusione strategica sarà effettuata mediante l'acquisizione da parte di Absa di Barclays Africa Limited, la proposta società holding del Portafoglio, per un corrispettivo pari a 129.540.636 azioni ordinarie di Absa (che rappresentano un valore di circa £1,3 miliardi per Barclays Africa Limited). In seguito dell'operazione, la partecipazione della Banca in Absa aumenterà dal 55,5% al 62,3%. Si prevede che la proposta fusione sarà completata entro la prima metà del 2013, subordinatamente al rispetto delle condizioni sospensive, tra cui le approvazioni regolamentari in tutte le giurisdizioni rilevanti.</p> <p><i>Acquisizione di ING Direct UK</i></p> <p>Il 9 ottobre 2012, la Banca ha annunciato di aver trovato un accordo per l'acquisizione dei depositi, dei mutui e delle attività operative di ING Direct UK. Ai sensi dei termini dell'operazione, la Banca acquisterà un pacchetto di depositi con saldo contabile di £10,9 miliardi ed un pacchetto mutui con valore contabile in circolazione di £5,6 miliardi (al 31 agosto 2012). Il pacchetto mutui aveva un rapporto prestito-valore del 50% al 31 agosto 2012 e viene acquistato con un sconto di circa il 3%. Il pacchetto depositi viene acquistato alla pari. Il completamento dell'operazione è subordinato, tra le altre cose, all'approvazione regolamentare e ci si attende che avverrà nel secondo trimestre del 2013.</p> <p><i>Cessione di una partecipazione in BlackRock, Inc.</i></p>

		<p>Il 22 maggio 2012, la Banca ha annunciato di aver trovato un accordo per la cessione dell'intera partecipazione della Banca in BlackRock, Inc. ("BlackRock") in seguito ad un'offerta pubblica con sottoscrizione a fermo ed un parziale riacquisto da parte di BlackRock. Per la cessione, la Banca ha ricevuto proventi netti di circa U.S.\$5,5 miliardi.</p> <p>Impatto della Revisione Strategica</p> <p>Il 12 febbraio 2013, la Banca ha annunciato l'esito della propria revisione strategica ed ha assunto alcuni impegni basati sull'esito della propria revisione strategica. Ci si attende che gli impegni porteranno a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un onere di ristrutturazione di circa £500 milioni nel primo trimestre del 2013 con riferimento alla riduzione dei dipendenti in tutto il Gruppo; e • costi connessi all'attuazione del piano strategico per circa £1 miliardo nel 2013, £1 miliardo nel 2014 e £0,7 miliardi nel 2015. 																									
B.14	Dipendenza dell'Emittente da altri soggetti del Gruppo	L'intero capitale sociale ordinario emesso della Banca ha come proprietario beneficiario Barclays PLC, che è la controllante ultima della Banca e delle sue controllate.																									
B.15	Principali attività dell'Emittente	Il Gruppo è uno dei principali operatori su scala globale nel settore dei servizi bancari <i>retail</i> , di carte di credito, di <i>corporate e investment banking</i> e wealth and investment management con una vasta presenza in Europa, Americhe, Africa ed Asia. Con oltre 300 anni di storia e di esperienza bancaria, il Gruppo opera in 50 paesi ed ha più di 140.000 impiegati. Barclays movimenta, presta, investe e tutela denaro per la propria clientela in tutto il mondo..																									
B.16	Soggetti che esercitano il controllo sull'Emittente	L'intero capitale sociale ordinario emesso della Banca ha come proprietario beneficiario Barclays PLC, che è la controllante ultima della Banca e delle sue controllate.																									
B.17	Rating	<table border="1"> <thead> <tr> <th>AGENZIA DI RATING</th> <th>DEBITO A BREVE TERMINE</th> <th>DEBITO A LUNGO TERMINE</th> <th>DATA DELL'ULTIMO CAMBIAMENTO DEL GIUDIZIO DI RATING</th> <th>OUTLOOK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>STANDARD & POOR'S</td> <td>A-1</td> <td>A+</td> <td>5 luglio 2012</td> <td>Negativo</td> </tr> <tr> <td>MOODY'S</td> <td>P-1</td> <td>A2</td> <td>21 giugno 2012</td> <td>Negativo</td> </tr> <tr> <td>FITCH</td> <td>F1</td> <td>A</td> <td>10 ottobre 2012</td> <td>Stabile</td> </tr> <tr> <td>DBRS</td> <td>R-1 (high)</td> <td>AA</td> <td>3 luglio 2012</td> <td>Negativo</td> </tr> </tbody> </table>	AGENZIA DI RATING	DEBITO A BREVE TERMINE	DEBITO A LUNGO TERMINE	DATA DELL'ULTIMO CAMBIAMENTO DEL GIUDIZIO DI RATING	OUTLOOK	STANDARD & POOR'S	A-1	A+	5 luglio 2012	Negativo	MOODY'S	P-1	A2	21 giugno 2012	Negativo	FITCH	F1	A	10 ottobre 2012	Stabile	DBRS	R-1 (high)	AA	3 luglio 2012	Negativo
AGENZIA DI RATING	DEBITO A BREVE TERMINE	DEBITO A LUNGO TERMINE	DATA DELL'ULTIMO CAMBIAMENTO DEL GIUDIZIO DI RATING	OUTLOOK																							
STANDARD & POOR'S	A-1	A+	5 luglio 2012	Negativo																							
MOODY'S	P-1	A2	21 giugno 2012	Negativo																							
FITCH	F1	A	10 ottobre 2012	Stabile																							
DBRS	R-1 (high)	AA	3 luglio 2012	Negativo																							

SEZIONE C – STRUMENTI FINANZIARI		
C.1	Descrizione delle Obbligazioni e codici di identificazione delle Obbligazioni.	<p>Le Obbligazioni che possono essere oggetto di offerta e/o quotazione ai sensi del Programma sono Obbligazioni (i) a Tasso Fisso, (ii) a Tasso Fisso Step Up, (iii) a Tasso Fisso Step Down e (iv) a Tasso Fisso Step Up – Step Down, che determinano l'obbligo per l'Emittente di rimborsare all'Obbligazionista almeno il 100 per cento del loro Valore Nominale e di corrispondere il pagamento di, rispettivamente, Cedole (i) a tasso fisso, (ii) a tasso fisso predeterminato crescente, (iii) a tasso fisso predeterminato decrescente, (iv) a tasso fisso predeterminato crescente – decrescente o viceversa e (v) Obbligazioni Zero Coupon.</p> <p>Il Codice ISIN delle Obbligazioni di volta in volta offerte e/o quotate ai sensi del Programma è indicato nelle Condizioni Definitive.</p>

C.2	Valuta di emissione delle Obbligazioni	Le Obbligazioni sono denominate nella valuta indicata nelle Condizioni Definitive che riportano la descrizione degli eventuali Eventi di Turbativa e/o Straordinari applicabili.
C.5	Restrizioni alla libera trasferibilità delle Obbligazioni	<p>Le Obbligazioni non possono essere offerte o vendute a cittadini o residenti negli Stati Uniti o a soggetti sottoposti alla legislazione fiscale statunitense.</p> <p>Le Obbligazioni non sono state né saranno registrate ai sensi dello Securities Act né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore negli Altri Paesi e non potranno conseguentemente essere offerte o comunque essere consegnate direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America, a cittadini o residenti negli Stati Uniti o a soggetti sottoposti alla legislazione fiscale statunitense, o negli Altri Paesi. Nessuna accettazione dell'Offerta può essere effettuata dagli Stati Uniti o all'interno di essi da qualunque persona, indipendentemente dalla sua cittadinanza o paese di residenza.</p>
C.8	Diritti connessi alle Obbligazioni	<p>Le Obbligazioni incorporano i diritti e i benefici previsti dai Termini e Condizioni delle Obbligazioni i quali sono sottoposti alla legge italiana nonché ai benefici e ai diritti propri della stessa.</p> <p>Il possesso delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nei Termini e Condizioni delle Obbligazioni.</p> <p>L'Emittente potrà apportare ai Termini e Condizioni delle Obbligazioni, e quindi alle caratteristiche delle Obbligazioni, in buona fede e tenuto conto degli interessi degli Obbligazionisti, le modifiche necessarie od opportune al fine di recepire la vigente disciplina applicabile alle Obbligazioni, anche di natura tecnica (ivi inclusi, <i>inter alia</i>, i regolamenti e le istruzioni dei mercati regolamentati su cui sono quotate le Obbligazioni, i regolamenti e le istruzioni del relativo sistema di gestione accentrata, nonché la disciplina applicabile alle Obbligazioni in caso di quotazione o negoziazione delle stesse su altra sede di negoziazione).</p> <p>I diritti inerenti alle Obbligazioni sono parimenti ordinati rispetto ad altri debiti chirografari (e.g. non garantiti e non privilegiati) dell'Emittente già contratti o futuri.</p> <p>In particolare le Obbligazioni rappresentano una forma di indebitamento dell'Emittente non garantita e non subordinata. Non sono state previste garanzie o impegni relativamente a qualsiasi pagamento dovuto ai sensi delle Obbligazioni (sia legato al rimborso delle Obbligazioni che al pagamento dei relativi interessi). In particolare, le Obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.</p> <p>Ne consegue che il credito degli Obbligazionisti verso l'Emittente verrà soddisfatto <i>pari passu</i> con gli altri debiti non garantiti e non privilegiati dell'Emittente.</p>
C.9	Tasso di interesse nominale e rimborso	<p>Con riferimento a quanto già indicato all'Elemento C.8, si rappresentano di seguito le principali caratteristiche delle Obbligazioni.</p> <p>Obbligazioni a Tasso Fisso: fruttano, a partire dalla Data di Godimento, Interessi determinati moltiplicando un tasso di interesse fisso per il Valore Nominale delle Obbligazioni e moltiplicando tale ammontare per la Base di Calcolo (<i>Day Count Fraction</i>) indicata nelle Condizioni Definitive. Gli Interessi saranno pagati in via posticipata a ciascuna data di pagamento degli interessi specificata nelle Condizioni Definitive (ciascuna, una Data di Pagamento degli Interessi) fino alla Data di Scadenza (inclusa ovvero esclusa secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive) salvo, ove prevista, la facoltà di rimborso anticipato ad opzione dell'Emittente o degli Obbligazionisti.</p> <p>Obbligazioni a Tasso Fisso <i>Step Up</i>: fruttano a partire dalla Data di Godimento, Interessi determinati moltiplicando un tasso di interesse prefissato crescente per il Valore Nominale delle Obbligazioni e moltiplicando tale ammontare per la Base di Calcolo (<i>Day Count Fraction</i>) indicata nelle Condizioni Definitive. Gli Interessi saranno pagabili in via posticipata a ciascuna Data di Pagamento degli Interessi specificata nelle Condizioni Definitive fino alla Data di Scadenza, salvo, ove prevista, la facoltà di rimborso anticipato, ad opzione dell'Emittente o degli Obbligazionisti.</p> <p>Obbligazioni a Tasso Fisso <i>Step Down</i>: fruttano a partire dalla Data di Godimento, Interessi</p>

	<p>determinati moltiplicando un tasso di interesse prefissato decrescente per il Valore Nominale delle Obbligazioni e moltiplicando tale ammontare per la Base di Calcolo (<i>Day Count Fraction</i>) indicata nelle Condizioni Definitive. Gli Interessi saranno pagabili in via posticipata a ciascuna Data di Pagamento degli Interessi specificata nelle Condizioni Definitive fino alla Data di Scadenza, salvo, ove prevista, la facoltà di rimborso anticipato ad opzione dell'Emittente o degli Obbligazionisti.</p> <p>Obbligazioni a Tasso Fisso <i>Step Up – Step Down</i>: fruttano, a partire dalla Data di Godimento, Interessi determinati moltiplicando un tasso di interesse prefissato prima crescente e poi decrescente o viceversa per il Valore Nominale delle Obbligazioni e moltiplicando tale ammontare per la Base di Calcolo (<i>Day Count Fraction</i>) indicata nelle Condizioni Definitive. Gli Interessi saranno pagabili in via posticipata a ciascuna Data di Pagamento degli Interessi specificata nelle Condizioni Definitive fino alla Data di Scadenza, salvo, ove prevista, la facoltà di rimborso anticipato ad opzione dell'Emittente o degli Obbligazionisti.</p> <p>Obbligazioni Zero Coupon: le Obbligazioni <i>Zero Coupon</i> saranno rimborsate al 100% del Valore Nominale delle Obbligazioni <i>Zero Coupon</i> alla scadenza. Tali Obbligazioni non prevedono la corresponsione periodica di interessi. Il rendimento effettivo lordo delle Obbligazioni Zero Coupon è ricavato dalla differenza tra l'Ammontare del Rimborso e il Prezzo di Emissione, indicati nelle Condizioni Definitive. Gli interessi sono calcolati al tasso di interesse nominale costante lordo annuo implicito in tale differenza, pagabili in un'unica soluzione alla Data di Scadenza.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Il prezzo di offerta potrà essere alla pari (100% del Valore Nominale di ciascun Titolo), sotto la pari (per un valore inferiore al Valore Nominale di ciascun Titolo) o sopra la pari (per un valore superiore al Valore Nominale di ciascun Titolo), (il Prezzo di Offerta). Eventuali aggravii di commissioni o spese a carico del richiedente saranno indicate nelle Condizioni Definitive.</p> <p>Le Cedole saranno calcolate moltiplicando il rilevante tasso di interesse per il Valore Nominale specificato nelle Condizioni Definitive e moltiplicando tale ammontare per la Base di Calcolo (<i>Day Count Fraction</i>) indicata nelle Condizioni Definitive. Ove sia previsto il rimborso a rate periodiche (<i>amortizing</i>), le Cedole verranno calcolate moltiplicando il tasso di interesse per il Valore Nominale in Circolazione alla Data di Pagamento degli Interessi immediatamente precedente.</p> <p>Rimborso ed acquisto</p> <p>Le Obbligazioni verranno rimborsate alla Data di Scadenza secondo quanto previsto nelle Condizioni Definitive.</p> <p>Le Obbligazioni cesseranno di essere fruttifere dalla data stabilita per il rimborso, fatta eccezione per il caso in cui, previa presentazione delle dovute evidenze, il rimborso del capitale sia illegittimamente rifiutato.</p> <p>In particolare potranno verificarsi le ipotesi di seguito descritte:</p> <p>(A) RIMBORSO ALLA SCADENZA</p> <p>Alla Data di Scadenza, l'Emittente corrisponderà agli Obbligazionisti l'importo di capitale dovuto e pagabile, determinato nel modo specificato nelle Condizioni Definitive (l'Ammontare del Rimborso).</p> <p>L'Ammontare del Rimborso è indicato nelle Condizioni Definitive e potrà essere alla pari (vale a dire 100% del Valore Nominale) o sopra la pari (vale a dire un valore superiore al 100% del Valore Nominale).</p> <p>Inoltre, il rimborso del capitale investito nelle Obbligazioni potrà essere effettuato in numero di rate periodiche (<i>amortizing</i>), il cui importo e le cui date di pagamento saranno determinati nelle Condizioni Definitive.</p> <p>(B) RIMBORSO ANTICIPATO AD OPZIONE DELL'EMITTENTE (Opzione Call)</p> <p>Qualora le Condizioni Definitive prevedano il rimborso anticipato ad opzione dell'Emittente,</p>
--	--

	<p>previo preavviso irrevocabile agli Obbligazionisti, contenente l'indicazione della data prevista per il rimborso, inviato entro i termini indicati nelle Condizioni Definitive, questi, non prima di 18 (diciotto) mesi dalla Data di Emissione, potrà rimborsare le Obbligazioni, in tutto ma non in parte, secondo quanto specificato nelle Condizioni Definitive, a qualsiasi Data di Rimborso Anticipato (come indicata nelle Condizioni Definitive), mediante il pagamento dell'Ammontare di Rimborso Anticipato come indicato alla successiva lettera D) che segue, specificato o determinabile nel modo indicato nelle Condizioni Definitive.</p> <p>(C) RIMBORSO ANTICIPATO AD OPZIONE DEGLI OBBLIGAZIONISTI (Opzione Put)</p> <p>Ove le Condizioni Definitive prevedano il rimborso anticipato delle Obbligazioni ad opzione degli Obbligazionisti, l'Emittente, previo preavviso irrevocabile dell'Obbligazionista, contenente l'indicazione della data richiesta per il rimborso, il numero e il Valore Nominale delle Obbligazioni per le quali è richiesto il rimborso anticipato nonché il codice ISIN delle Obbligazioni, inviato all'Emittente entro i termini indicati nelle Condizioni Definitive, dovrà rimborsare le relative Obbligazioni per le quali l'opzione di rimborso anticipato sia stata validamente esercitata, in tutto ma non in parte, in un'unica soluzione alla data indicata come data di rimborso anticipato dall'Obbligazionista, mediante il pagamento dell'Ammontare di Rimborso Anticipato specificato alla successiva lettera D).</p> <p>La data di rimborso anticipato indicata dall'Obbligazionista dovrà, a pena di inefficacia della comunicazione di esercizio dell'opzione di rimborso anticipato, coincidere con la data, ovvero, in ipotesi di pluralità di date, con una qualsiasi delle date indicate date di rimborso anticipato nelle Condizioni Definitive (le Date di Rimborso Anticipato e ciascuna una Data di Rimborso Anticipato).</p> <p>Le Obbligazioni, relativamente alle quali sia stata esercitata dall'Obbligazionista l'opzione di rimborso anticipato, non potranno essere trasferite a terzi sino alla relativa Data di Rimborso Anticipato.</p> <p>(D) AMMONTARE DI RIMBORSO ANTICIPATO</p> <p>Ai fini dei precedenti paragrafi (B) e (C), ove l'Opzione Call dell'Emittente o l'Opzione Put dell'Obbligazionista siano state validamente esercitate, l'Emittente è tenuto a corrispondere per ciascun Titolo rimborsato un importo pari al 100% del Valore Nominale o superiore al 100% del Valore Nominale (l'Ammontare di Rimborso Anticipato). In particolare nelle Condizioni Definitive l'Ammontare di Rimborso Anticipato potrà essere (i) determinato come valore puntuale o (ii) determinabile sulla base dei criteri di calcolo ivi di volta in volta indicati.</p> <p>Le Obbligazioni cesseranno di essere fruttifere dalla data stabilita per il rimborso, fatta eccezione per il caso in cui, previa presentazione delle dovute evidenze, il rimborso del capitale sia illegittimamente rifiutato.</p> <p>L'Agente per il Pagamento è specificato nelle Condizioni Definitive.</p> <p>(E) ACQUISTI</p> <p>L'Emittente può in ogni momento acquistare le Obbligazioni ad un qualsiasi prezzo sul mercato o altrimenti. Qualora gli acquisti siano effettuati tramite offerta pubblica, l'offerta deve essere rivolta a tutti gli Obbligazionisti a parità di condizioni. Tali Obbligazioni possono essere conservate, rivendute o, a scelta dell'Emittente, cancellate.</p> <p>(F) ANNULLAMENTO</p> <p>Tutte le Obbligazioni rimborsate ai sensi dei precedenti Paragrafi (A), (B), o (C) saranno immediatamente cancellate. Le Obbligazioni cancellate e le Obbligazioni acquistate ed annullate non potranno essere rivendute.</p> <p>Tasso di rendimento</p> <p>Il rendimento effettivo lordo annuo di ciascun Prestito, calcolato in regime di capitalizzazione composta alla Data di Emissione sulla base del Prezzo di Emissione (pari al valore indicato nelle Condizioni Definitive), è specificato nelle medesime Condizioni Definitive.</p>
--	---

		<p>Rappresentante degli Obbligazionisti</p> <p>Non applicabile. Non è previsto un rappresentante degli Obbligazionisti</p>
C.10	Componente derivativa	Non applicabile. Le Obbligazioni non presentano una componente derivativa per quanto riguarda il pagamento degli interessi.
C.11	Quotazione	<p>Con riferimento a ciascun Prestito Obbligazionario, l'Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive alla voce "Negoziazione" se:</p> <p>(a) l'Emittente intende richiedere l'ammissione alla quotazione delle relative Obbligazioni sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT); e/o</p> <p>(b) l'Emittente intende richiedere l'ammissione alla quotazione delle relative Obbligazioni su un diverso mercato regolamentato precisato nelle Condizioni Definitive; e/o</p> <p>(c) le Obbligazioni potranno essere negoziate in sedi di negoziazione diverse da quelle indicate nei precedenti punti (a) e (b) disciplinate dalla normativa di volta in volta vigente.</p> <p>Ove, nelle Condizioni Definitive, l'Emittente non indichi alcuna delle possibilità di cui ai summenzionati punti (a), (b) e (c) l'Emittente si riserva la facoltà - che non costituisce obbligo per l'Emittente - di richiedere la quotazione e la negoziazione delle Obbligazioni in un secondo momento secondo una delle alternative indicate nei punti precedenti.</p> <p>In relazione alla Singola Quotazione, ove sia così previsto nelle Condizioni Definitive, e nel rispetto dei requisiti di Borsa Italiana S.p.A., l'Emittente potrà richiedere l'ammissione a quotazione delle Obbligazioni sul MOT anche ove la Singola Quotazione non sia stata oggetto di offerta pubblica.</p> <p>Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alle negoziazioni degli strumenti finanziari di cui al presente Prospetto di Base presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT), con provvedimento n. 6738 del 26 luglio 2010, e ha rilasciato la dichiarazione di conferma del giudizio ammissibilità alla negoziazione degli strumenti finanziari di cui al Prospetto di Base presso il MOT con provvedimento n. LOL-000729 del 6 maggio 2011.</p> <p>Le Obbligazioni potranno anche essere negoziate in sedi di negoziazione disciplinate dalla normativa di volta in volta vigente (e.g. sistemi multilaterali di negoziazione o <i>MTF</i> ovvero in altre strutture di negoziazione quali sistemi bilaterali, strutture di negoziazione ad essi equivalenti). La negoziazione potrà essere svolta anche al di fuori delle strutture di negoziazione indicate, con possibili rischi di trasparenza nella formazione dei prezzi. (si veda la Sezione III, Capitolo 1, Paragrafo 1.1.3 C) del Prospetto di Base).</p> <p>Si precisa che i Titoli potranno anche non essere negoziati in un mercato regolamentato, in una sede di negoziazione ovvero in altre strutture di negoziazione. Di tale circostanza l'Emittente darà indicazione di volta in volta nelle Condizioni Definitive. Inoltre, l'Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive se lo stesso si assume l'onere di controparte per l'acquisto delle Obbligazioni sul mercato secondario. A tal riguardo, in assenza di impegni al riacquisto delle Obbligazioni da parte dell'Emittente o altri soggetti indicati nelle Condizioni Definitive, potrebbe risultare in ogni caso difficile o anche impossibile per gli Obbligazionisti liquidare il proprio investimento prima della Data di Scadenza.</p>
SEZIONE D - RISCHI		
D.2	Principali rischi specifici per l'Emittente	<p>La Banca ed il Gruppo sono esposti alle condizioni economiche generali che possono avere un effetto pregiudizievole sulla redditività (condizioni commerciali e situazione economica generale). Inoltre la Banca è esposta, tra l'altro:</p> <p>(a) al rischio di subire perdite finanziarie qualora la sua clientela o controparti di mercato non adempiano alle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del Gruppo (rischio di credito);</p> <p>(b) al rischio derivante dalla riduzione dei propri ricavi e del patrimonio a causa del (i) rischio di mercato legato alle negoziazioni (rischio per il Gruppo di subire cambiamenti nel livello o volatilità delle posizioni nel "trading book", ovvero il portafoglio di posizioni oggetto di negoziazioni quando il Gruppo presta supporto alle attività dei clienti principalmente attraverso l'Investment Bank; (ii)</p>

	<p>rischio di mercato non legato alle negoziazioni (il rischio che il Gruppo non sia in grado di adottare una copertura del suo "banking book", ovvero il portafoglio di negoziazione ai livelli di mercato prevalenti nel sostenere i prodotti per la clientela principalmente nella retail bank; e (iii) rischio pensionistico (il rischio per il Gruppo di veder aumentare gli obblighi relativi a tale piano previdenziale o diminuire il valore dei beni posti a garanzia di tali obblighi relativi al piano previdenziale a causa dei cambiamenti nel livello e nella volatilità dei prezzi quando il profilo d'investimento viene corretto sulla base del piano previdenziale a benefici definiti (congiuntamente, il rischio di mercato);</p> <p>(c) al rischio che la Banca non riesca a raggiungere i propri obiettivi economici a causa del (i) rischio patrimoniale (il rischio che il Gruppo non sia in grado di mantenere adeguati indici patrimoniali che potrebbe portare a: una incapacità di sostenere la normale attività commerciale; l'incapacità di rispettare i requisiti di vigilanza; e/o cambiamenti nei rating di credito, e ciò potrebbe altresì portare a maggiori costi o ad una ridotta capacità di ottenere finanziamenti) (ii) rischio di liquidità (il rischio che il Gruppo non sia in grado di adempiere alle proprie obbligazioni alla scadenza determinando l'incapacità di sostenere la normale attività commerciale, l'incapacità di rispettare i requisiti di liquidità; e/o cambiamenti nei rating di credito), (iii) rischio strutturale (il rischio deriva principalmente dall'impatto sullo stato patrimoniale del Gruppo di variazioni per lo più nei tassi di interesse sul reddito o nei tassi di cambio sugli indici patrimoniali ed è, pertanto, difficile da prevedere con precisione e potrebbe avere un rilevante impatto negativo sui risultati operativi, situazione finanziaria e prospettive del Gruppo (congiuntamente, il rischio di finanziamento (<i>funding</i>));</p> <p>(d) rischio relativo alle variazioni dei rating di credito dell'Emittente e dei titoli di debito;</p> <p>(e) al rischio di perdite, dirette o indirette, determinate da fattori umani, processi e sistemi interni inadeguati o non funzionanti o eventi esterni (il rischio operativo), che include, inter alia, (i) il rischio derivante dal fatto che (A) le attività potrebbero non essere condotte nel rispetto della normativa applicabile nelle rilevanti giurisdizioni in tutto il mondo e ne potrebbero derivare sanzioni finanziarie e di altro tipo; (B) gli obblighi contrattuali potrebbero non essere coattivamente eseguibili nel modo originariamente inteso dalle parti o potrebbero esserlo in un modo sfavorevole per il Gruppo; (C) la proprietà intellettuale potrebbe non essere adeguatamente tutelata; e (D) risarcimenti dei danni potrebbero essere dovuti nei confronti di parti terze danneggiate dalla condotta del business del Gruppo (congiuntamente, il rischio legale); (ii) il rischio relativo a procedimenti legali e questioni concorrenziali e regolamentari; (iii) il rischio derivante dal mancato rispetto o dall'incapacità di svolgere la propria attività nel pieno rispetto delle leggi, regolamenti e normative applicabili con particolare riguardo al settore dei servizi finanziari, che sono al momento sottoposti a cambiamenti significativi (rischio regolamentare), (iv) il rischio che la FSA (in qualità di predecessore della PRA) cambi il proprio approccio nei confronti dell'attuazione della CRD IV nel Regno Unito con la conseguenza che tali cambiamenti, considerati individualmente o nel loro complesso, potrebbero avere un impatto negativo considerevole sul patrimonio, sulla leva finanziaria, sulla liquidità e sui coefficienti patrimoniali CRD IV di Barclays (Attuazione di Basilea 3); (v) il rischio che, in attuazione di piani di risanamento e risoluzione, le autorità decidano che la Banca non è suscettibile di risanamento ed esigano che il Gruppo sia scisso in sezioni ritenute risanabili. L'impatto di tale modifica strutturale potrebbe influenzare il patrimonio, la liquidità ed i coefficienti di leva finanziaria, a causa del ridotto beneficio derivante dalla diversificazione, così come la redditività complessiva, a causa della duplicazione di costi infrastrutturali, la perdita di entrate da rapporti interni ed ulteriori costi di finanziamento (Piani di risanamento e risoluzione); (vi) il rischio di danno al marchio della Banca derivante da qualsiasi associazione, azione od omissione che sia percepita dai portatori di interessi come inappropriata o non etica che è insito nell'attività del Gruppo (rischio reputazionale) e (vii) il rischio derivante dall'impatto significativo sulla reputazione del Gruppo e dai costi potenzialmente significativi derivanti da ogni turbativa nell'accesso della clientela alle informazioni del proprio conto o ritardo nell'effettuazione dei pagamenti ed il rischio derivante dalla crescente minaccia di attacchi ai suoi sistemi, alle informazioni sulla clientela e sul Gruppo ed alle operazioni processate attraverso tali sistemi da parte di persone fisiche o gruppi attraverso il cyberspazio (Flessibilità delle Infrastrutture, Tecnologia e Sicurezza del Cyberspazio); (viii) il rischio derivante dallo sviluppo e dalla attuazione della Revisione Strategica del gruppo la quale richiede giudizi difficili, soggettivi e complessi, che includono previsioni sulla situazione economica in varie parti del mondo nonché il rischio che i costi di ristrutturazione connessi all'attuazione del Programma di Trasformazione possano essere più alti delle attuali attese (Programma di Trasformazione) (ix) il rischio che il Gruppo possa subire delle perdite dovute ad un'ulteriore pressione fiscale, altri costi finanziari o danno reputazionale a causa dei seguenti eventi: mancato rispetto o errata valutazione dell'applicazione della rilevante normativa fiscale; incapacità di rapportarsi con le autorità fiscali in modo tempestivo, trasparente ed efficace; errato calcolo di stime fiscali sui numeri effettivi e previsti; o aver fornito consulenza fiscale errata (rischio fiscale); (x) l'incertezza connessa all'importo dei risarcimenti dovuti, legati alla Payment Protection Insurance con la conseguenza che l'esito finale potrebbe essere</p>
--	--

		significativamente diverso dalle stime attuali, causando un aumento o diminuzione dei necessari accantonamenti (risarcimenti legati alla Payment Protection Insurance).
D.3	Principali rischi specifici per le Obbligazioni	<p>Il potenziale investitore dovrebbe considerare che l'investimento nelle Obbligazioni è soggetto ai seguenti rischi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rischio emittente, che si manifesta nel rischio di credito per i sottoscrittori/investitori e nel rischio legato all'assenza di garanzie per le Obbligazioni; - rischio legato all'impatto del tasso di cambio sulla valuta di denominazione delle Obbligazioni; - rischio relativo alle obbligazioni denominate in valute di stati che non partecipano all'OCSE; - rischi relativi alla vendita delle Obbligazioni prima della scadenza, in quanto il prezzo di vendita sarà influenzato da diversi elementi tra cui: (a) la variazione dei tassi di interesse di mercato, (b) la variazione del merito creditizio dell'Emittente, (c) le caratteristiche ovvero, a seconda dei casi, l'assenza del mercato in cui le Obbligazioni verranno negoziate, (d) l'attività di soggetti, se del caso, che sostengono la liquidità delle Obbligazioni, (e) commissioni, (f) l'impatto dei tassi di cambio sulla valuta in cui saranno denominate le Obbligazioni, nonché (f) molti altri fattori, la maggior parte dei quali al di fuori del controllo dell'Emittente. - rischio di diminuzione del rendimento atteso delle Obbligazioni in caso di rimborso anticipato e di diminuzione del valore di mercato delle Obbligazioni in presenza di una clausola di rimborso anticipato; - rischio relativo al reimpiego del ricavato del rimborso del Valore Nominale delle Obbligazioni in caso di rimborso <i>amortizing</i> ed agli effetti di tale modalità di rimborso sulle Cedole; - rischio di conflitto di interessi con soggetti coinvolti nell'operazione; - rischio connesso al regime fiscale, che si manifesta anche nel (a) rischio connesso a possibili cambiamenti negativi del regime fiscale in vigore in Italia alla data del Prospetto di Base e (b) rischio connesso all'assenza di una clausola di <i>Gross - Up</i> (vale dire al fatto che l'Emittente non compenserà gli investitori qualora debba dedurre imposte fiscali dai pagamenti relativi alle Obbligazioni ovvero sia necessario dichiarare informazioni sugli investitori o sui pagamenti relativi alle Obbligazioni); - assenza di informazioni successive all'Offerta e/o Quotazione; - scostamento del rendimento dell'Obbligazione rispetto al rendimento di un titolo di stato; - rischi legati all'annullamento dell'Offerta; - rischio di chiusura anticipata dell'Offerta; - rischio di proroga della chiusura del Periodo di Offerta e/o di eventuale differimento della Data di Emissione e/o della Data di Godimento e/o di una o più Date di Pagamento degli Interessi e/o della Data di Scadenza delle Obbligazioni; - rischio relativo al potere dell'Assemblea degli Obbligazionisti di deliberare il rimborso sotto la pari; - rischio relativo alle modalità di funzionamento dell'Assemblea degli Obbligazionisti e alle relative delibere di modifica dei Termini e Condizioni delle Obbligazioni e quindi delle caratteristiche delle Obbligazioni; - rischi inerenti a modifiche dei Termini e Condizioni delle Obbligazioni e quindi delle caratteristiche delle Obbligazioni.

SEZIONE E - OFFERTA

E.2b	Impiego dei proventi	<p>Le ragioni dell'Offerta saranno specificate nelle Condizioni Definitive. A titolo esemplificativo le Obbligazioni saranno emesse nell'ambito dell'ordinaria attività di raccolta dell'Emittente.</p> <p>L'impiego dei proventi sarà specificato nelle Condizioni Definitive. A titolo esemplificativo, l'Emittente intende utilizzare i proventi derivanti dalla vendita delle Obbligazioni descritte nel Prospetto di Base, al netto delle commissioni di collocamento riconosciute ai Collocatori, sia per scopi generici di copertura (hedging) sia per scopi di carattere societario.</p>
-------------	-----------------------------	--

E.3	Termini condizioni dell'offerta.	<p>e</p> <p>Il Prospetto di Base sarà valido ed efficace per 12 mesi dalla data dell'avvenuta approvazione dello stesso.</p> <p>Il Periodo di Offerta di ciascuna Singola Offerta effettuata in base al Programma è indicato nelle Condizioni Definitive.</p> <p>Le Condizioni Definitive conterranno la previsione delle condizioni al ricorrere delle quali l'Emittente avrà la facoltà di chiudere anticipatamente la Singola Offerta che, a titolo esemplificativo, potranno essere quelle di seguito indicate. L'Emittente, e/o i diversi soggetti indicati nelle Condizioni Definitive, avranno la facoltà di chiudere anticipatamente la Singola Offerta anche se non è stato raggiunto l'importo massimo della Singola Offerta indicato nelle Condizioni Definitive. In tal caso, l'Emittente e/o i diversi soggetti indicati nelle Condizioni Definitive dovranno immediatamente darne comunicazione al pubblico prima della chiusura del Periodo di Offerta.</p> <p>Le Condizioni Definitive conterranno la previsione delle condizioni al ricorrere delle quali l'Emittente avrà la facoltà di prorogare la chiusura del Periodo di Offerta e di posticipare la Data di Emissione e/o la Data di Godimento e/o una o più Date di Pagamento degli Interessi e/o la Data di Scadenza delle Obbligazioni che, a titolo esemplificativo, potranno essere quelle di seguito indicate. L'Emittente e/o i diversi soggetti indicati nelle Condizioni Definitive si riservano - anche nel caso in cui l'Emittente dovesse procedere alla pubblicazione di un supplemento al Prospetto di Base, secondo le modalità di cui alla Direttiva Prospetti ed agli articoli 94, comma 7, 95-bis, comma 2 e 113, comma 2 del Testo Unico - la facoltà di prorogare la chiusura del Periodo di Offerta e di posticipare la Data di Emissione e/o la Data di Godimento e/o una o più Date di Pagamento degli Interessi e/o la Data di Scadenza delle Obbligazioni. Di tale decisione sarà data comunicazione al pubblico. In tal caso saranno altresì comunicate le nuove date, unitamente alle eventuali ulteriori informazioni relative alle caratteristiche delle Obbligazioni correlate alla modifica di tali date.</p> <p>Le Condizioni Definitive conterranno la previsione delle condizioni al ricorrere delle quali l'Emittente avrà la facoltà dare inizio alla Singola Offerta ovvero di ritirarla che, a titolo esemplificativo, potranno essere quelle di seguito indicate. Qualora, successivamente alla pubblicazione delle Condizioni Definitive e prima della Data di Emissione delle Obbligazioni, dovessero verificarsi circostanze che siano tali, secondo il ragionevole giudizio dell'Emittente o dei soggetti indicati nelle Condizioni Definitive, da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e/o la convenienza della Singola Offerta, l'Emittente o i soggetti indicati nelle Condizioni Definitive avranno la facoltà di non dare inizio alla Singola Offerta ovvero di ritirare la Singola Offerta, e la stessa dovrà ritenersi annullata. In caso di annullamento dell'Offerta, non si procederà all'emissione delle Obbligazioni e le somme eventualmente destinate al pagamento del Prezzo di Offerta per le Obbligazioni prenotate saranno liberate dal vincolo di indisponibilità. Tali somme potranno essere fruttifere di interessi o meno a seconda degli accordi in essere tra investitore e Collocatore o delle policies applicate in merito da quest'ultimo.</p> <p>Tali decisioni verranno comunicate al pubblico, entro, rispettivamente, la data di inizio della Singola Offerta e la Data di Emissione delle Obbligazioni.</p> <p>Le modalità di adesione all'Offerta sono specificate nelle Condizioni Definitive. A titolo esemplificativo, potranno essere quelle di seguito indicate. Le domande di adesione alla Singola Offerta dovranno essere presentate presso la rete dei Collocatori, per quantitativi minimi (il Lotto Minimo) o multipli specificati nelle Condizioni Definitive.</p> <p>Le domande di adesione alla Singola Offerta dovranno essere presentate mediante la consegna dell'apposito Modulo di Adesione, disponibile presso la rete dei Collocatori, debitamente compilato e sottoscritto dal richiedente. Una volta consegnato, salvi i casi previsti dalla vigente normativa applicabile, tra cui l'articolo 95-bis del Testo Unico, il Modulo di Adesione è irrevocabile.</p> <p>Ai sensi degli articoli 30 e 32 del Testo Unico, i Collocatori, ove previsto nelle Condizioni Definitive, possono avvalersi per Singole Offerte di tecniche di comunicazione a distanza con raccolta dei Moduli di Adesione tramite Internet (collocamento on-line) ovvero fuori sede (offerta fuori sede). L'eventuale utilizzo della modalità di collocamento <i>on-line</i>, ovvero di offerta fuori sede, viene indicata nelle Condizioni Definitive.</p>
-----	---	--

		<p>Ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del Testo Unico, l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte dell'investitore. L'eventuale data ultima in cui sarà possibile aderire alle Singole Offerte mediante contratti conclusi fuori sede ovvero tramite l'uso di altre tecniche di collocamento sarà indicata di volta in volta nelle Condizioni Definitive. L'eventuale modalità di esercizio del diritto di recesso derivante dalle modalità di collocamento utilizzate è indicata nelle Condizioni Definitive ovvero dagli intermediari incaricati del collocamento ai sensi della vigente normativa applicabile.</p> <p>Infine, ai sensi degli articoli 8, comma 1, e 16 della Direttiva, nel caso in cui l'Emittente proceda alla pubblicazione di un avviso e/o supplemento al Prospetto di Base, secondo le modalità di cui alla Direttiva e di cui all'articolo 94 comma 7, 95-bis e 113, comma 2, del Testo Unico, gli Obbligazionisti, che abbiano già concordato di sottoscrivere le Obbligazioni prima della pubblicazione dell'avviso e/o del supplemento, potranno revocare la propria accettazione, entro il secondo Giorno Lavorativo successivo alla pubblicazione di tale avviso e/o supplemento, mediante una comunicazione scritta all'Emittente ed al Collocatore o secondo le modalità ed i termini indicati nel contesto dell'avviso e/o del supplemento medesimo.</p> <p>Secondo quanto specificato di volta in volta nelle Condizioni Definitive, per ogni prenotazione soddisfatta i Collocatori invieranno ai sottoscrittori apposita "nota di eseguito" o "nota informativa" attestante l'avvenuta assegnazione delle Obbligazioni e le condizioni di aggiudicazione delle stesse.</p>
E.4	<p>Interessi che sono significativi per l'emissione/l'offerta compresi interessi confliggenti.</p>	<p>Con riferimento a ciascuna Singola Offerta e/o Quotazione, i soggetti coinvolti nell'operazione (e.g., Emittente, Responsabile del Collocamento, Collocatori, controparte di copertura, Agente per il Calcolo) possono trovarsi in situazioni di conflitto di interesse.</p> <p>L'attività dei Collocatori e del Responsabile del Collocamento, in quanto soggetti nominati dall'Emittente che percepiscono commissioni per il servizio svolto in base ai risultati del collocamento, implica in generale l'esistenza di un potenziale conflitto di interessi.</p> <p>Le Condizioni Definitive relative alla Singola Offerta e/o Quotazione, possono indicare che il ruolo di Agente per il Calcolo delle Obbligazioni sia ricoperto da una società controllata dal, o collegata all'Emittente. L'Agente per il Calcolo ha la facoltà di procedere ad una serie di determinazioni che influiscono sulle Obbligazioni e che potrebbero influenzare negativamente il valore delle medesime comportando una potenziale situazione di conflitto in relazione agli interessi degli Obbligazionisti.</p> <p>Ai fini della copertura della propria esposizione con riferimento alle Obbligazioni, l'Emittente o società controllate o collegate allo stesso o una delle società appartenenti al Gruppo possono concludere contratti di copertura in relazione alle Obbligazioni. Le banche o le società finanziarie con cui l'Emittente o società controllate o collegate allo stesso possono concludere tali contratti di copertura possono coincidere con il Responsabile del Collocamento o il pertinente Collocatore o possono essere selezionate dal Responsabile del Collocamento o dal pertinente Collocatore. Ai sensi degli accordi di copertura conclusi tra le parti, può essere previsto che il Responsabile del Collocamento ovvero il Collocatore debba sostenere i costi derivanti dalla cancellazione (totale o parziale) di tali contratti di copertura qualora l'importo complessivo degli stessi risultasse superiore al Valore Nominale effettivamente collocato. In tal senso il Responsabile del Collocamento ovvero il Collocatore si troverebbero in una situazione di conflitto di interessi in quanto, potrebbero avere interesse a che venga collocato l'intero ammontare del Prestito Obbligazionario.</p> <p>Si noti che qualora il Responsabile del Collocamento ovvero il Collocatore debba sostenere i costi derivanti dalla cancellazione (totale o parziale) dei contratti di copertura, tali costi potrebbero comportare un aumento delle commissioni comprese nel Prezzo di Emissione/Offerta delle Obbligazioni, con conseguente diminuzione del valore delle Obbligazioni medesime.</p> <p>Con riferimento a ciascuna Offerta e/o Quotazione i soggetti coinvolti nell'operazione (e.g. Emittente, Responsabile del Collocamento, Collocatori, Agente per il Calcolo, controparte di copertura), possono trovarsi in situazioni di conflitto di interessi quali a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle legate alla circostanza che il Responsabile del Collocamento, la controparte di copertura e/o l'Agente per il Calcolo siano società facenti parte del Gruppo ovvero società partecipate dall'Emittente.</p> <p>Nell'eventualità in cui una società appartenente al Gruppo dell'Emittente svolga il ruolo di</p>

		<p>soggetto operante sul mercato secondario (e.g. <i>specialist, liquidity provider o price maker</i>), la stessa potrebbe trovarsi a riacquistare titoli emessi da società del proprio Gruppo. In tal caso il prezzo di acquisto delle Obbligazioni potrebbe essere negativamente influenzato dall'appartenenza del soggetto operante sul mercato secondario (e.g. <i>specialist, liquidity provider o price maker</i>) allo stesso Gruppo dell'Emittente.</p> <p>L'Emittente, o società controllate o collegate allo stesso, potrebbero ricoprire altresì il ruolo di gestore delle strutture di negoziazione (come un MTF). In tal caso il prezzo di acquisto delle Obbligazioni potrebbe essere negativamente influenzato dall'appartenenza del soggetto che gestisce le strutture di negoziazione allo stesso gruppo dell'Emittente.</p> <p>Si segnala altresì che nelle Condizioni Definitive vengono indicati gli eventuali conflitti di interesse relativi ad ogni Singola Offerta e/o Quotazione anche ulteriori rispetto a quelli di cui sopra, non identificabili alla data del Prospetto di Base.</p>
E.7	Spese stimate addebitate all'investitore dall'Emittente	<p>Il Prezzo di Emissione/Offerta delle Obbligazioni potrà essere comprensivo di commissioni (e.g. commissioni a fronte dei servizi connessi alla sottoscrizione e/o al collocamento e/o alla strutturazione delle Obbligazioni e/o alle attività di direzione relative al collocamento e/o arranging) che, ove applicabili, sono indicate nelle Condizioni Definitive e saranno espresse, <i>inter alia</i>, quali valore o percentuale puntuale, quale range, quale valore massimo, quale media attesa, secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive; in ogni caso, la determinazione finale dell'ammontare delle componenti commissionali all'interno del range, della media attesa, dell'ammontare massimo indicato o secondo altre modalità indicate, non avranno impatto sulla componente obbligazionaria o derivativa, le cui eventuali variazioni dipenderanno, <i>inter alia</i>, dal mutare delle condizioni di mercato.</p>

SEZIONE II: INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE E LUOGHI IN CUI È RESO DISPONIBILE IL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE

La presente sezione include mediante riferimento le informazioni contenute nel Documento di Registrazione sull'Emittente, depositato presso la CONSOB in data 2 maggio 2013, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 13035677 del 26 aprile 2013. Il Documento di Registrazione è consultabile sul sito internet dell'Emittente: <http://www.barcap.com/financialinformation/italy>, ovvero su altro sito internet specificato nelle Condizioni Definitive o comunque comunicato all'investitore secondo la vigente normativa applicabile. Ulteriori luoghi di messa a disposizione del Documento di Registrazione sono indicati nelle Condizioni Definitive.

SEZIONE III: INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI, L'OFFERTA E LA QUOTAZIONE

1 FATTORI DI RISCHIO

Nel prendere una decisione di investimento gli investitori sono invitati a valutare gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente, ai settori di attività in cui esso opera, nonché alle Obbligazioni.

I presenti fattori di rischio devono essere letti congiuntamente agli ulteriori fattori di rischio contenuti nel Documento di Registrazione nonché alle altre informazioni di cui al Prospetto di Base, nelle Condizioni Definitive e nei relativi supplementi e Avvisi Integrativi. I rinvii a Capitoli e Paragrafi si riferiscono, rispettivamente, a capitoli e paragrafi del Prospetto di Base e del Documento di Registrazione.

Le Obbligazioni oggetto del Programma presentano elementi di rischio che gli investitori devono considerare nel decidere se investire nelle Obbligazioni. Gli investitori, pertanto, sono invitati ad effettuare un investimento nelle Obbligazioni solo qualora abbiano compreso la loro natura e il grado di rischio sotteso.

Per ulteriori informazioni relative all'Emittente, gli investitori sono invitati a prendere visione del Documento di Registrazione e dei documenti a disposizione del pubblico, nonché inclusi mediante riferimento nel Prospetto di Base, nel Documento di Registrazione ovvero di cui alle Condizioni Definitive.

Le Obbligazioni di cui al presente Programma sono Obbligazioni a Tasso Fisso, a Tasso Fisso *Step Up*, a Tasso Fisso *Step Down* e a Tasso Fisso *Step Up – Step Down* con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente o degli Obbligazionisti e Obbligazioni *Zero Coupon*.

Le Obbligazioni matureranno, secondo le modalità che sono indicate nelle Condizioni Definitive interessi prefissati che potranno essere fissi, crescenti, decrescenti ovvero una combinazione tra prima crescenti e poi decrescenti (o viceversa), pagabili in via posticipata a ciascuna Data di Pagamento degli Interessi specificata nelle Condizioni Definitive fino alla Data di Scadenza, salvo il caso di rimborso anticipato a seguito dell'esercizio dell'opzione *Call* da parte dell'Emittente o dell'Opzione *Put* da parte degli Obbligazionisti secondo le previsioni dei Termini e Condizioni delle Obbligazioni.

Le Obbligazioni *Zero Coupon* matureranno, Interessi Impliciti, secondo quanto specificato nelle Condizioni Definitive.

Si consideri che, in generale, l'investimento nelle Obbligazioni non è adatto alla generalità degli investitori; pertanto, l'investitore dovrà valutare il rischio dell'operazione e l'intermediario dovrà verificare se l'investimento è appropriato per l'investitore ai sensi della normativa vigente.

A tal proposito, si segnala che nella Sezione III, Capitolo 4, Paragrafo 4.3 del Prospetto di Base e nelle Condizioni Definitive sono indicati i criteri di determinazione del prezzo e del rendimento delle Obbligazioni. Eventuali diversi apprezzamenti della relazione rischio rendimento da parte del mercato possono determinare riduzioni, anche significative, del prezzo delle Obbligazioni.

Gli investitori devono pertanto considerare che il rendimento offerto dalle Obbligazioni dovrebbe essere sempre correlato al rischio connesso all'investimento nelle stesse.

Le Obbligazioni oggetto del Prospetto di Base comportano gli elementi di rischio propri di titoli obbligazionari a tasso fisso, a tasso fisso prefissato crescente o a tasso fisso prefissato decrescente, o a tasso fisso prefissato prima crescente e poi decrescente e viceversa e di titoli *Zero Coupon*.

1.1 RISCHI CONNESSI ALLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLE OBBLIGAZIONI CUI FA RIFERIMENTO IL PROSPETTO DI BASE

1.1.1 RISCHIO EMITTENTE

RISCHIO DI CREDITO PER I SOTTOSCRITTORI/INVESTITORI

Investendo nelle Obbligazioni, l'investitore diventa un finanziatore dell'Emittente ed acquisisce il diritto a percepire interessi indicati nelle Condizioni Definitive nonché al rimborso del capitale. Pertanto, nel caso in cui l'Emittente non sia in grado di onorare i propri obblighi relativi a tali pagamenti e/o al rimborso del capitale, tale diritto potrebbe essere pregiudicato.

Per ulteriori rischi relativi all'Emittente si rinvia, tra l'altro, al Capitolo "Fattori di Rischio" di cui al Capitolo 3 del Documento di Registrazione.

RISCHIO CONNESSO ALL'ASSENZA DI GARANZIE PER LE OBBLIGAZIONI

L'Emittente risponde unicamente con il, e nei limiti del, proprio patrimonio del pagamento degli importi dovuti con riferimento alle Obbligazioni (incluso il rimborso del capitale ed il pagamento degli Interessi) senza che le Obbligazioni diano priorità rispetto agli altri creditori dell'Emittente in caso di insolvenza. Le Obbligazioni non beneficiano di alcuna garanzia reale o di garanzie personali da parte di soggetti terzi. Le Obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del "Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi".

1.1.2 RISCHIO DI CAMBIO

RISCHIO LEGATO ALL'IMPATTO DEL TASSO DI CAMBIO SULLA VALUTA DI DENOMINAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI

A seconda delle caratteristiche di ciascun Prestito, qualora il Titolo sia denominato in una valuta diversa dall'Euro, vi è il rischio che il controvalore in Euro di qualsiasi importo pagabile ai sensi delle Obbligazioni subisca variazioni, anche negative, in funzione della variazione del rilevante tasso di cambio. Pertanto, sussiste il rischio che, in caso di deprezzamento della valuta in cui sono denominate le Obbligazioni nei confronti dell'Euro, l'investitore possa ottenere Interessi, Ammontare del Rimborso o Ammontare di Rimborso Anticipato inferiori all'ammontare originariamente atteso. A tal proposito si precisa che, in caso di deprezzamento della valuta in cui sono denominate le Obbligazioni nei confronti dell'Euro, l'Ammontare del Rimborso o l'Ammontare di Rimborso Anticipato potranno risultare inferiori all'importo originariamente investito.

In particolare, qualora le Obbligazioni siano denominate in una valuta di un paese caratterizzato da instabilità politica, economica e valutaria, si consideri che i rapporti di cambio con le valute di tali paesi, in relazione alla situazione politico-finanziaria e alla realtà socio economica che li caratterizza, sono altamente volatili e pertanto l'andamento dei tassi di cambio può avere un impatto negativo, anche in misura considerevole, sul controvalore in Euro di qualsiasi importo pagabile ai sensi delle Obbligazioni.

In particolare, le Obbligazioni offerte e/o quotate potranno essere denominate in valute di stati che non partecipano all'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) (e.g., Brasile, Sud Africa, Repubblica Popolare Cinese, Russia, India e Indonesia).

RISCHIO RELATIVO ALLE OBBLIGAZIONI DENOMINATE IN VALUTE DI STATI CHE NON PARTECIPANO ALL'OCSE

Con riferimento alle Obbligazioni denominate in valute di stati che non partecipano all'OCSE, si segnala che tali valute potrebbero non essere liberamente convertibili e potrebbero sussistere significative restrizioni imposte dalle relative autorità competenti in merito ai pagamenti nelle medesime valute all'interno ed all'esterno del relativo territorio nazionale.

Inoltre, l'investitore deve considerare che potrebbe esserci una limitata disponibilità di dette valute al di fuori del relativo stato e che tale limitata disponibilità potrebbe influire sulla liquidità delle Obbligazioni denominate nelle relative valute nonché sulla capacità dell'Emittente di reperire le medesime valute per effettuare i pagamenti dovuti ai sensi di tali Obbligazioni.

1.1.3 RISCHI RELATIVI ALLA VENDITA DELLE OBBLIGAZIONI PRIMA DELLA SCADENZA

Nel caso in cui l'investitore vendesse le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale, il prezzo di vendita sarà influenzato da diversi elementi tra cui:

- variazioni dei tassi di interesse di mercato (si veda nel prosieguo il "*Rischio relativo al tasso di interesse*");
- variazioni del merito creditizio dell'Emittente (si veda nel prosieguo il "*Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente*");
- caratteristiche ovvero, a seconda dei casi, assenza del mercato in cui le Obbligazioni verranno negoziate (si veda nel prosieguo il "*Rischio di liquidità*");
- l'attività di soggetti, se del caso, che sostengono la liquidità delle Obbligazioni (si veda nel prosieguo il "*Rischio connesso all'acquisto delle Obbligazioni sul mercato secondario da parte di soggetti che sostengono la liquidità delle Obbligazioni*");
- commissioni (si veda nel prosieguo il "*Rischio relativo alla presenza di commissioni incorporate nel Prezzo di Emissione/Offerta*");
- l'impatto dei tassi di cambio sulla valuta in cui saranno denominate le Obbligazioni (si veda "*Rischio di cambio*" che precede).

Infine, sul prezzo delle Obbligazioni possono influire molti fattori, la maggior parte dei quali al di fuori del controllo dell'Emittente, inclusi, tra gli altri, i seguenti: eventi economici, finanziari, normativi, politici, terroristici o di altra natura che esercitino un'influenza sui mercati dei capitali; i tassi d'interesse sul mercato; la durata residua delle Obbligazioni fino a scadenza.

Tali elementi possono determinare una riduzione del prezzo di mercato delle Obbligazioni anche al di sotto del Valore Nominale ovvero – nel caso di Obbligazioni emesse sotto la pari – del Prezzo di Emissione delle stesse. Ne deriva che nel caso in cui l'investitore vendesse le Obbligazioni prima della scadenza, potrebbe anche subire una rilevante perdita dell'importo investito. Inoltre, i suddetti fattori sono correlati tra loro in modo complesso ed è possibile che i loro effetti si controbilancino ed enfatizzino reciprocamente.

Per contro, tali elementi non influenzano l'Ammontare del Rimborso che rimane almeno pari al 100% del Valore Nominale delle Obbligazioni.

I rischi relativi ai suddetti fattori sono descritti di seguito ad eccezione del "*Rischio di cambio*" descritto in precedenza alla Sezione III, Capitolo 1, Paragrafo 1.1.2 del Prospetto di Base.

A) RISCHIO RELATIVO AL TASSO DI INTERESSE

Il valore di mercato degli strumenti finanziari a tasso fisso potrebbe diminuire durante la vita degli strumenti finanziari a causa dell'andamento dei tassi di mercato. In genere, a fronte di un aumento dei

tassi d'interesse, ci si aspetta la riduzione del prezzo di mercato delle obbligazioni a tasso fisso, mentre, a fronte di una contrazione dei tassi d'interesse, si attende un rialzo del prezzo di mercato delle obbligazioni a tasso fisso.

Fluttuazioni dei tassi di interesse sui mercati finanziari si ripercuotono sui prezzi e quindi sui rendimenti delle Obbligazioni a tasso fisso, in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua. Conseguentemente, qualora gli investitori decidessero di vendere le Obbligazioni prima della scadenza, il valore di mercato potrebbe risultare inferiore anche in maniera significativa al prezzo di sottoscrizione delle Obbligazioni. Il ricavo di tale vendita potrebbe quindi essere inferiore (anche in maniera significativa) all'importo inizialmente investito ovvero il rendimento effettivo dell'investimento potrebbe risultare anche significativamente inferiore a quello attribuito alle Obbligazioni al momento della sottoscrizione, ipotizzando di mantenere l'investimento fino a scadenza.

In particolare:

- a) con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Fisso *Step Up* le variazioni al rialzo dei tassi di mercato possono generare riduzioni di prezzo più penalizzanti rispetto alle Obbligazioni a Tasso Fisso di pari durata per l'investitore in quanto i flussi cedolari più alti sono corrisposti negli ultimi anni del Prestito;
- b) con riferimento alle Obbligazioni *Zero Coupon*, variazioni al rialzo dei tassi di mercato possono generare riduzioni di prezzo più penalizzanti rispetto alle Obbligazioni che pagano flussi cedolari per l'investitore in quanto il rendimento dell'Obbligazione è interamente corrisposto alla scadenza del Prestito. Generalmente, maggiore è il tempo residuo alla scadenza dei titoli, maggiore è la volatilità del prezzo rispetto alle Obbligazioni con tassi di interesse caratterizzati da flussi cedolari aventi scadenze simili.

RISCHIO DELLE OBBLIGAZIONI EMESSE SOTTO LA PARI (*ZERO COUPON*)

L'andamento del valore di mercato delle Obbligazioni emesse sotto la pari rispetto al Valore Nominale è soggetto, in caso di fluttuazione dei tassi di interesse di mercato corrispondenti a quelli applicabili alle Obbligazioni, a fluttuazioni maggiori di quelle del prezzo delle Obbligazioni con tassi di interesse convenzionali. In generale, la volatilità del prezzo delle Obbligazioni con tassi di interesse convenzionali aventi scadenza simile alle Obbligazioni *Zero Coupon* è proporzionale al tempo rimanente fino a scadenza.

B) RISCHIO DI DETERIORAMENTO DEL MERITO DI CREDITO DELL'EMITTENTE

Fatto salvo il caso di riacquisto delle Obbligazioni da parte di un soggetto che sostenga la liquidità delle Obbligazioni ad un prezzo prestabilito calcolato in base allo spread creditizio dell'Emittente al momento dell'Emissione (si veda in proposito il rischio "*D*) *Rischio connesso all'acquisto delle Obbligazioni sul mercato secondario da parte di soggetti che sostengono la liquidità delle Obbligazioni*", di seguito), ogni cambiamento effettivo o atteso del merito di credito e/o della situazione finanziaria dell'Emittente, anche espresso da (o dall'aspettativa di) un peggioramento del giudizio di *rating*, può influire negativamente sul prezzo di mercato delle Obbligazioni.

I *rating* di credito attribuiti all'Emittente costituiscono una valutazione meramente indicativa della capacità dell'Emittente di assolvere i propri impegni finanziari, ivi compresi quelli relativi alle Obbligazioni. Inoltre, i giudizi di *rating* attribuiti all'Emittente possono essere modificati o ritirati dalle agenzie di *rating* nel corso del tempo in conseguenza del variare della capacità dell'Emittente di onorare i propri impegni finanziari e non vi è quindi alcuna garanzia che un *rating* assegnato rimanga invariato per tutta la durata delle Obbligazioni. Tuttavia, poiché il rendimento delle Obbligazioni

dipende da una serie di fattori e non solo dalle capacità dell'Emittente di assolvere i propri impegni finanziari rispetto alle Obbligazioni, un miglioramento dei *rating* di credito dell'Emittente non diminuirà gli altri rischi di investimento relativi alle Obbligazioni.

C) RISCHIO DI LIQUIDITÀ

Il rischio di liquidità si concretizza nella circostanza che gli Obbligazionisti potrebbero avere difficoltà a procedere ad un disinvestimento delle proprie Obbligazioni e potrebbero dover accettare un prezzo inferiore a quello atteso (in relazione alle condizioni di mercato ed alle caratteristiche delle Obbligazioni), anche inferiore all'ammontare originariamente investito, indipendentemente dall'Emittente e dall'ammontare delle Obbligazioni, in considerazione del fatto che le eventuali proposte di vendita dell'Obbligazionista potrebbero non trovare una tempestiva ed adeguata contropartita.

Non vi è infatti alcuna garanzia che vi siano soggetti interessati, ivi inclusi l'Emittente o le società del Gruppo, ad acquistare le Obbligazioni, ovvero ad acquistarle nel momento ed alle condizioni attesi dall'Obbligazionista. Pertanto l'Obbligazionista, nell'elaborare la propria strategia finanziaria, deve assicurarsi che la durata delle Obbligazioni sia in linea con le proprie future esigenze di liquidità, in quanto potrebbe avere difficoltà a procedere a liquidare il proprio investimento prima della scadenza delle Obbligazioni.

L'Emittente indica nelle Condizioni Definitive se intende richiedere l'ammissione alla quotazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT). La quotazione ufficiale delle Obbligazioni sul MOT (ove applicabile) è subordinata alla sussistenza dei requisiti di volta in volta richiesti dal Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. Non vi è alcuna garanzia che le Obbligazioni siano effettivamente ammesse a quotazione, nonostante sia stata presentata la relativa domanda di ammissione.

Le Obbligazioni potranno anche essere negoziate in sedi di negoziazione disciplinate dalla normativa di volta in volta vigente (e.g. sistemi multilaterali di negoziazione o MTF ovvero altre strutture di negoziazione quali sistemi bilaterali o ad essi equivalenti). La negoziazione potrà essere svolta al di fuori delle sedi di negoziazione indicate, con possibili rischi di trasparenza nella formazione dei prezzi (si veda il Capitolo 5, Paragrafo 5.3 del Prospetto di Base e le sezioni "*Negoziazione*" e "*Soggetti operanti sul mercato secondario*" delle Condizioni Definitive).

Si rappresenta che il rischio di liquidità è maggiormente intenso nel caso in cui le Obbligazioni non siano oggetto di ammissione a quotazione o negoziazione presso altra sede di negoziazione. Ove le Obbligazioni non fossero ammesse a quotazione o negoziazione presso altra sede di negoziazione, l'Obbligazionista potrebbe avere un'ulteriore difficoltà a procedere ad un disinvestimento delle proprie Obbligazioni in quanto dovrebbe sostenere l'onere di ricercare una controparte disponibile all'acquisto delle Obbligazioni (si veda il Capitolo 5, Paragrafo 5.3 del Prospetto di Base e le sezioni "*Negoziazione*" e "*Soggetti operanti sul mercato secondario*" delle Condizioni Definitive).

L'Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive se lo stesso si assume l'onere di controparte.

La liquidità è altresì influenzata dalla circostanza che le Obbligazioni siano o meno offerte esclusivamente ad investitori privati senza che vi sia alcuna offerta ad investitori istituzionali.

Gli investitori devono considerare che, ove le Condizioni Definitive relative ad uno specifico Prestito prevedano un'Opzione *Call* o un'Opzione *Put*, tali Obbligazioni assumono la connotazione di obbligazioni strutturate ai sensi dell'articolo 51 lett. b) del Regolamento Emittenti, e possono presentare caratteristiche di maggiore complessità rispetto ad altre tipologie di obbligazioni che possono influire negativamente sulla loro liquidità.

D) RISCHIO CONNESSO ALL'ATTIVITÀ DI ACQUISTO DELLE OBBLIGAZIONI SUL MERCATO SECONDARIO DA PARTE DI SOGGETTI CHE SOSTENGONO LA LIQUIDITÀ DELLE OBBLIGAZIONI

Ove indicato nelle Condizioni Definitive, la liquidità delle Obbligazioni può essere sostenuta da uno o più soggetti operanti sul mercato secondario (e.g. *specialist, liquidity provider, price maker*) in virtù di accordi stipulati con l'Emittente e/o il Responsabile del Collocamento e/o il Collocatore, ai sensi dei quali tali soggetti si impegnano ad acquistare le Obbligazioni sul mercato secondario ad un prezzo calcolato in base a condizioni prestabilite e per un quantitativo massimo predeterminato.

a) RISCHIO CONNESSO ALLA POSSIBILITÀ CHE IL PREZZO DELLE OBBLIGAZIONI SUL MERCATO SECONDARIO VENGA INFLUENZATO IN MANIERA PREVALENTE DALL'ATTIVITÀ DEI SOGGETTI CHE SOSTENGONO LA LIQUIDITÀ DELLE OBBLIGAZIONI

Laddove la liquidità delle Obbligazioni sia sostenuta da uno o più soggetti operanti sul mercato secondario, sussiste il rischio che il prezzo di acquisto delle Obbligazioni venga influenzato in maniera prevalente dall'attività di tali soggetti ove il prezzo di acquisto sia formulato sulla base di criteri predeterminati (quali, a titolo esemplificativo, il merito creditizio dell'Emittente al momento dell'emissione); in tale caso infatti il prezzo potrebbe non riflettere tutte le variabili di mercato e non essere indicativo delle medesime (ad esempio, potrebbe non riflettere il mutato merito creditizio dell'Emittente rispetto alla data di emissione delle Obbligazioni) e potrebbe, pertanto, risultare superiore, anche considerevolmente, rispetto al prezzo che si sarebbe determinato in modo indipendente sul mercato.

b) RISCHIO CONNESSO AI LIMITI QUANTITATIVI RELATIVI AGLI ACQUISTI DEI SOGGETTI CHE SOSTENGONO LA LIQUIDITÀ DELLE OBBLIGAZIONI

Ove l'impegno al riacquisto delle Obbligazioni dei soggetti operanti sul mercato secondario abbia per oggetto un quantitativo massimo predeterminato, si evidenzia la possibilità che non tutti gli investitori possano avvalersi del prezzo di acquisto formulato da tali soggetti.

Pertanto, si consideri che, al raggiungimento dell'eventuale quantitativo predeterminato di Obbligazioni oggetto dell'accordo di riacquisto, il prezzo di acquisto relativo all'eventuale ammontare residuo delle Obbligazioni in circolazione rifletterà le condizioni di mercato e, dunque, potrebbe essere inferiore, anche considerevolmente, rispetto al prezzo calcolato in base a condizioni prestabilite in costanza di tali accordi.

c) RISCHIO CONNESSO ALLA POSSIBILITÀ CHE L'ATTIVITÀ DI RIACQUISTO DELLE OBBLIGAZIONI SUL MERCATO SECONDARIO DISCIPLINATA DA ACCORDI DI CUI L'INVESTITORE NON È PARTE VENGA INTERROTTA O SOSPESA O AVERE TERMINE

Si segnala altresì che, in caso di inadempimento degli obblighi di cui agli accordi di riacquisto stipulati tra soggetti operanti sul mercato secondario e l'Emittente e/o il Responsabile del Collocamento e/o il Collocatore, ovvero in caso di liquidazione, fallimento, concordato fallimentare o di altre procedure concorsuali nei confronti delle parti coinvolte in tali accordi, l'attività dei soggetti operanti sul mercato secondario potrebbe essere interrotta temporaneamente o definitivamente secondo quanto indicato in tali accordi ed ai sensi della normativa di volta in volta applicabile.

Nelle Condizioni Definitive, l'Emittente indicherà se è previsto ovvero non è previsto l'impegno di soggetti operanti sul mercato secondario al riacquisto delle Obbligazioni e le condizioni a cui tale acquisto sarà effettuato nonché le eventuali specifiche rischiosità allo stesso connesse.

E) RISCHIO RELATIVO ALLA PRESENZA DI COMMISSIONI INCORPORATE NEL PREZZO DI EMISSIONE/OFFERTA

Si rappresenta che il Prezzo di Emissione/Offerta delle Obbligazioni potrà comprendere commissioni (e.g. commissioni a fronte dei servizi connessi alla sottoscrizione e/o al collocamento e/o alla strutturazione delle Obbligazioni e/o alle attività di direzione relative al collocamento e/o *arranging*) che, ove applicabili, sono indicati nelle Condizioni Definitive e che, tuttavia, non partecipano alla determinazione del prezzo delle Obbligazioni in sede di mercato secondario e che saranno espressi, *inter alia*, quali valore o percentuale puntuale, quale *range*, quale valore massimo, quale media attesa altra secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

L'investitore inoltre dovrà considerare che se le Obbligazioni sono vendute sul mercato secondario (vale a dire anche nel periodo immediatamente successivo all'Offerta ed alla Data di Emissione) il prezzo di vendita potrà essere scontato delle commissioni incorporate nel Prezzo di Emissione/Offerta.

A tal riguardo, gli investitori sono invitati a consultare la Sezione III, Capitolo 4, Paragrafo 4.3.

1.1.4 RISCHIO DI DIMINUZIONE DEL RENDIMENTO ATTESO DELLE OBBLIGAZIONI IN CASO DI RIMBORSO ANTICIPATO E DI DIMINUZIONE DEL VALORE DI MERCATO DELLE OBBLIGAZIONI IN PRESENZA DI UNA CLAUSOLA DI RIMBORSO ANTICIPATO

Se specificato nelle Condizioni Definitive, le Obbligazioni possono essere rimborsate anticipatamente ad opzione dell'Emittente.

A tal riguardo, gli investitori sono invitati a consultare la Sezione III, Capitolo 3, Paragrafo 3.8.

RISCHIO CONNESSO ALL'OPZIONE CALL DELL'EMITTENTE

Si rappresenta come, ove nelle Condizioni Definitive sia previsto il rimborso anticipato, l'investitore perderebbe il diritto al percepimento di Interessi non ancora corrisposti alla Data di Rimborso Anticipato.

Pertanto, in caso di rimborso anticipato, l'investitore potrebbe vedere disattese le proprie aspettative in termini di rendimento in quanto il rendimento atteso al momento della sottoscrizione, calcolato o ipotizzato sulla base della durata originaria delle Obbligazioni, potrebbe subire delle variazioni in diminuzione.

La presenza di una clausola di rimborso anticipato delle Obbligazioni, prevista nelle Condizioni Definitive, può incidere negativamente anche sul valore di mercato delle Obbligazioni stesse.

Ci si aspetta che l'Emittente possa rimborsare anticipatamente le Obbligazioni quando il costo per l'ottenimento di nuovi finanziamenti sia inferiore al tasso d'interesse da corrispondere sulle Obbligazioni. In simili circostanze, l'investitore potrebbe non essere in grado di reinvestire i proventi del rimborso ottenendo un tasso d'interesse effettivo pari al tasso d'interesse applicato alle Obbligazioni rimborsate. I potenziali investitori devono valutare il rischio di reinvestimento alla luce delle alternative d'investimento disponibili in quel momento sul mercato.

Con riferimento alle Obbligazioni a tasso prefissato crescente (*step up*), poiché i tassi di interesse sono periodicamente crescenti, risultano esposti a tale rischio di rimborso anticipato gli importi cedolari residui più elevati.

Si segnala pertanto che l'esercizio della clausola di rimborso anticipato si rivela particolarmente favorevole per l'Emittente nel caso di Obbligazioni a tasso prefissato crescente (*step-up*).

1.1.5 RISCHIO RELATIVO AL REIMPIEGO DEL RICAVATO DEL RIMBORSO DEL VALORE NOMINALE DELLE OBBLIGAZIONI IN CASO DI RIMBORSO *AMORTIZING* ED AGLI EFFETTI DI TALE MODALITÀ DI RIMBORSO SULLE CEDOLE

Le Condizioni Definitive potranno prevedere il rimborso *amortizing* (i.e. l'ammontare del rimborso è pagato in rate periodiche anziché tramite un unico pagamento alla Data di Scadenza).

L'investitore deve considerare che, ove le Obbligazioni siano rimborsate tramite rate periodiche, l'investitore potrebbe non essere in grado di reimpiegare il ricavato del rimborso in un investimento che riconosca un interesse equivalente a quello applicato alle Obbligazioni rimborsate.

L'investitore dovrà inoltre tener conto del fatto che detto rimborso *amortizing* avrà un effetto negativo sull'ammontare delle Cedole connesse alle Obbligazioni, essendo l'ammontare delle Cedole determinato sulla base di un valore percentuale del Valore Nominale in Circolazione delle Obbligazioni.

In particolare, con riferimento alle Obbligazioni a tasso prefissato crescente (*step up*), tale previsione di rimborso graduale riduce l'effetto positivo connesso all'ammontare degli interessi crescenti.

1.1.6 RISCHIO DI CONFLITTO DI INTERESSI CON SOGGETTI COINVOLTI NELL'OPERAZIONE

Con riferimento a ciascuna Offerta e/o Quotazione, i soggetti coinvolti a vario titolo nell'Offerta, emissione e Quotazione delle Obbligazioni ovvero che svolgono attività in relazione alle Obbligazioni durante la vita degli stessi (e.g. Emittente, Responsabile del Collocamento, Collocatori, controparte di copertura, Agente per il Calcolo) possono trovarsi in situazioni di conflitto di interesse.

Rischio di conflitto di interessi con i Collocatori ed il Responsabile del Collocamento

L'attività dei Collocatori e del Responsabile del Collocamento, in quanto soggetti nominati dall'Emittente che percepiscono commissioni per il servizio svolto in base ai risultati del collocamento, implica in generale l'esistenza di un potenziale conflitto di interessi.

Rischio di conflitto di interessi con l'Agente per il Calcolo

Le Condizioni Definitive relative alla Singola Offerta e/o Quotazione, possono indicare che il ruolo di Agente per il Calcolo delle Obbligazioni sia ricoperto da una società controllata dal, o collegata all'Emittente. L'Agente per il Calcolo ha la facoltà di procedere ad una serie di determinazioni che influiscono sulle Obbligazioni e che potrebbero influenzare negativamente il valore delle medesime comportando una potenziale situazione di conflitto in relazione agli interessi degli Obbligazionisti.

Rischio relativo alle attività di copertura sulle Obbligazioni

Ai fini della copertura della propria esposizione con riferimento alle Obbligazioni, l'Emittente o società controllate o collegate allo stesso o una delle società appartenenti al Gruppo possono concludere contratti di copertura in relazione alle Obbligazioni. Le banche o le società finanziarie con cui l'Emittente o società controllate o collegate allo stesso possono concludere tali contratti di copertura possono coincidere con il Responsabile del Collocamento o il pertinente Collocatore o possono essere selezionate dal Responsabile del Collocamento o dal pertinente Collocatore. Ai sensi degli accordi di copertura conclusi tra le parti, può essere previsto che il Responsabile del Collocamento ovvero il Collocatore debba sostenere i costi derivanti dalla cancellazione (totale o parziale) di tali contratti di copertura qualora l'importo complessivo degli stessi risultasse superiore al Valore Nominale effettivamente collocato. In tal senso il Responsabile del Collocamento ovvero il

Collocatore si troverebbero in una situazione di conflitto di interessi in quanto, potrebbero avere interesse a che venga collocato l'intero ammontare del Prestito Obbligazionario.

Si noti che qualora il Responsabile del Collocamento ovvero il Collocatore debba sostenere i costi derivanti dalla cancellazione (totale o parziale) dei contratti di copertura, tali costi potrebbero comportare un aumento delle commissioni comprese nel Prezzo di Emissione/Offerta delle Obbligazioni, con conseguente diminuzione del valore delle Obbligazioni medesime.

Le Condizioni Definitive daranno indicazione delle commissioni incorporate nel Prezzo di Emissione/Offerta espressi, inter alia, quale valore percentuale puntuale, quale *range*, quale valore massimo, quale media attesa secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

Per ulteriori informazioni si veda il Paragrafo 1.1.3 E) del Prospetto di Base.

Rischio di conflitto di interessi relativi alla singola Offerta e/o Quotazione delle Obbligazioni

Con riferimento a ciascuna Offerta e/o Quotazione i soggetti coinvolti nell'operazione (e.g. Emittente, Responsabile del Collocamento, Collocatori, Agente per il Calcolo, controparte di copertura) possono trovarsi in situazioni di conflitto di interessi quali a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle legate alla circostanza che il Responsabile del Collocamento, la controparte di copertura e/o l'Agente per il Calcolo siano società facenti parte del Gruppo ovvero società partecipate dall'Emittente.

Si segnala altresì che nelle Condizioni Definitive vengono indicati gli eventuali conflitti di interesse relativi alla singola Offerta e/o Quotazione anche ulteriori rispetto a quelli di cui sopra, non identificabili alla data del Prospetto di Base.

Rischio connesso al fatto che una società appartenente al Gruppo dell'Emittente possa svolgere il ruolo di soggetto operante sul mercato secondario (e.g. *specialist, liquidity provider o price maker*)

Nell'eventualità in cui una società appartenente al Gruppo dell'Emittente svolga il ruolo di soggetto operante sul mercato secondario (e.g. *specialist, liquidity provider o price maker*), la stessa potrebbe trovarsi a riacquistare titoli emessi da società del proprio Gruppo. In tal caso il prezzo di acquisto delle Obbligazioni potrebbe essere negativamente influenzato dall'appartenenza del soggetto operante sul mercato secondario (e.g. *specialist, liquidity provider o price maker*) allo stesso Gruppo dell'Emittente.

Rischio connesso alla coincidenza tra l'Emittente o società controllate o collegate allo stesso e il soggetto che gestisce le strutture di negoziazione (quali un MTF)

L'Emittente, o società controllate o collegate allo stesso, potrebbero ricoprire altresì il ruolo di gestore delle strutture di negoziazione (come un MTF). In tal caso il prezzo di acquisto delle Obbligazioni potrebbe essere negativamente influenzato dall'appartenenza del soggetto che gestisce le strutture di negoziazione allo stesso gruppo dell'Emittente.

1.1.7 RISCHIO CONNESSO AL REGIME FISCALE

Rischio connesso a possibili cambiamenti negativi del regime fiscale in vigore in Italia alla data del Prospetto di Base

Tutti gli oneri fiscali presenti o futuri, previsti da norme italiane o straniere, che si applicano ai pagamenti effettuati ai sensi delle Obbligazioni sono ad esclusivo carico dell'investitore. A tale proposito, il Paragrafo 3.14 dei Termini e Condizioni, riporta una breve descrizione del regime fiscale vigente in Italia proprio della sottoscrizione, della detenzione e della cessione delle Obbligazioni per

certe categorie di investitori, ai sensi della legislazione tributaria italiana e della prassi vigente alla data di pubblicazione del Prospetto di Base medesimo, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti negativi che potrebbero avere effetti retroattivi.

Eventuali modifiche all'attuale regime fiscale di cui sopra, anche derivanti dalle caratteristiche delle Obbligazioni, vengono rappresentate nelle Condizioni Definitive, in relazione a ciascuna Offerta e/o Quotazione.

RISCHIO CONNESSO ALL'ASSENZA DI UNA CLAUSOLA DI GROSS - UP (VALE DIRE AL FATTO CHE L'EMITTENTE NON COMPENSERÀ GLI INVESTITORI QUALORA DEBBA DEDURRE IMPOSTE FISCALI DAI PAGAMENTI RELATIVI ALLE OBBLIGAZIONI OVVERO SIA NECESSARIO DICHIARARE INFORMAZIONI SUGLI INVESTITORI O SUI PAGAMENTI RELATIVI ALLE OBBLIGAZIONI)

L'Emittente non effettuerà alcun pagamento di importi aggiuntivi o non applicherà il *Gross-Up* relativamente a qualsiasi imposta cui qualsiasi pagamento relativo alle Obbligazioni (incluso il pagamento del valore nominale) dovesse essere assoggettato. Sono a carico dell'Obbligazionista tutte le imposte e le tasse, presenti e future, che per legge colpiscano le Obbligazioni ed e/o i relativi interessi, premi ed altri frutti.

Non vi è certezza che il regime fiscale, applicabile alla data di pubblicazione delle Condizioni Definitive, non muti durante la vita delle Obbligazioni con possibile effetto pregiudizievole sul rendimento netto atteso dalle Obbligazioni.

In tal senso, alla data del Prospetto di Base, con qualche eccezione, nessun pagamento agli investitori relativamente alle Obbligazioni è soggetto a ritenuta alla fonte o ad altre imposte nel Regno Unito se gli investitori non sono cittadini del Regno Unito. Tuttavia, qualora durante la vita delle Obbligazioni, quale conseguenza o meno di modifiche alle leggi ed alla normativa applicabile, i pagamenti relativi alle Obbligazioni siano assoggettati a ritenuta alla fonte o altro tipo di imposta, contributo o onere governativo, nel Regno Unito o in qualsiasi altra giurisdizione (ivi inclusi gli Stati Uniti con riferimento alla normativa FATCA), o da parte di qualsiasi relativa entità politica o autorità fiscale e, di conseguenza, l'Emittente debba trattenere tale imposta, onere o contributo dai pagamenti agli investitori inerenti alle Obbligazioni, l'Emittente effettuerà detti pagamenti inerenti alle Obbligazioni solo dopo avere trattenuto gli importi corrispondenti, e non corrisponderà agli investitori alcun importo aggiuntivo a compensazione di detti importi trattenuti.

Con specifico riferimento alla normativa FATCA si evidenzia che in determinate circostanze all'Emittente e agli altri soggetti che effettuano i pagamenti dovuti ai sensi delle Obbligazioni potrebbe essere richiesto di effettuare ritenute fiscali statunitensi con aliquota del 30% su tutti, o su una parte, dei pagamenti effettuati dopo il 31 dicembre 2016 con riferimento: (i) alle Obbligazioni che siano considerate quali strumento di debito ai sensi della normativa fiscale federale degli Stati Uniti sempreché le stesse siano emesse dopo il 31 dicembre 2012 e (ii) tutti i titoli che vengono considerati come titoli di patrimonio ai sensi della normativa fiscale federale degli Stati Uniti, come disposto dagli articoli 1471-1474 del U.S. Internal Revenue Code (Codice di Diritto Tributario Americano) e dai regolamenti e dalle linee guida promulgate ai sensi della stessa normativa (c.d. FATCA).

La normativa FATCA è particolarmente complessa e la sua applicazione all'Emittente o alle Obbligazioni da questo emesse non è al momento chiara. Ciascun titolare delle Obbligazioni dovrebbe consultare il proprio consulente fiscale per ottenere una spiegazione più dettagliata relativamente alla normativa FATCA al fine di valutare come essa possa influenzarlo e, in particolare, se possa essere, o possa mantenere la propria partecipazione in un ente che, in conformità alla normativa FATCA, è classificato come un istituto finanziario.

Di conseguenza, qualora trattenute si rendano necessarie, gli investitori riceveranno un importo inferiore a quello che avrebbero ricevuto quale pagamento relativo alle Obbligazioni alle varie Date di

Pagamento degli Interessi ed alla Data di Scadenza, ovvero alla data di Rimborso Anticipato, ove sia previsto il rimborso anticipato nelle Condizioni Definitive.

L'Emittente non è in grado di prevedere se modifiche normative quali quelle sopra descritte si verificheranno entro la scadenza delle Obbligazioni e, qualora ciò accadesse, quali saranno gli importi che dovrà trattenere. In nessun caso potrà essere decisa qualsiasi trattenuta a discrezione dell'Emittente.

L'Emittente non avrà il diritto di rimborsare anticipatamente le Obbligazioni nell'eventualità di modifiche alla normativa fiscale del Regno Unito o di altre giurisdizioni come descritte sopra. Nel caso in cui tale modifica normativa comporti obblighi di certificazione, identificazione o di comunicazione di informazioni di qualsiasi tipo, che rendano necessario informare l'Emittente, i suoi agenti incaricati dei pagamenti o qualsiasi autorità governativa della nazionalità, residenza o identità di un sottoscrittore di Obbligazioni che non sia cittadino del Regno Unito, ciascun investitore che possieda, direttamente o indirettamente, un'Obbligazione in forma di obbligazione al portatore, potrebbe essere tenuto a comunicare le informazioni richieste. Inoltre, qualora l'investitore non dovesse conformarsi a tale obbligo, potrà subire la deduzione di un importo sui pagamenti relativi alle Obbligazioni in suo possesso.

Si veda il Paragrafo 3.14 dei Termini e Condizioni per ulteriori informazioni.

1.1.8 ASSENZA DI INFORMAZIONI SUCCESSIVE ALL'OFFERTA E/O QUOTAZIONE

L'Emittente non fornirà, successivamente all'Offerta e/o Quotazione, alcuna informazione relativa al valore della componente derivativa implicita delle Obbligazioni, ove applicabile, o comunque al valore di mercato corrente delle Obbligazioni.

1.1.9 SCOSTAMENTO DEL RENDIMENTO DELL'OBBLIGAZIONE RISPETTO AL RENDIMENTO DI UN TITOLO DI STATO

L'investitore deve considerare che i rendimenti su base annua delle Obbligazioni potrebbero anche risultare inferiori rispetto al rendimento effettivo su base annua di un titolo di stato.

1.1.10 RISCHI LEGATI ALL'ANNULLAMENTO DELL'OFFERTA

Le Condizioni Definitive conterranno la previsione delle condizioni al ricorrere delle quali l'Emittente avrà la facoltà di non dare inizio alla Singola Offerta ovvero di ritirarla che, a titolo esemplificativo, potranno essere quelle di seguito indicate. Qualora, successivamente alla pubblicazione delle Condizioni Definitive e prima della Data di Emissione delle Obbligazioni, dovessero verificarsi circostanze che siano tali, secondo il ragionevole giudizio dell'Emittente ovvero dei soggetti indicati nelle Condizioni Definitive, da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e/o la convenienza della Singola Offerta, l'Emittente, ovvero i soggetti indicati nelle Condizioni Definitive, avranno la facoltà di non dare inizio alla Singola Offerta ovvero di ritirare la Singola Offerta, e la stessa dovrà ritenersi annullata (e ne sarà data comunicazione al pubblico secondo le modalità indicate nel Prospetto di Base e nelle Condizioni Definitive). Si consideri che, in tale caso, non sarà pagato alcun importo di compensazione e pertanto l'investitore potrebbe essere soggetto al rischio di reinvestimento.

A tal riguardo, gli investitori sono invitati a consultare il Capitolo 4, Paragrafo 4.1.3.

1.1.11 RISCHIO DI CHIUSURA ANTICIPATA DELL'OFFERTA

Le Condizioni Definitive conterranno la previsione delle condizioni al ricorrere delle quali l'Emittente avrà la facoltà di chiudere anticipatamente la Singola Offerta che, a titolo esemplificativo, potranno

essere quelle di seguito indicate. L'Emittente e/o i diversi soggetti indicati nelle Condizioni Definitive, avranno la facoltà chiudere anticipatamente la Singola Offerta anche ove non sia stato raggiunto l'importo indicato nelle Condizioni Definitive, sospendendo immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste di sottoscrizione dandone comunicazione al pubblico secondo le modalità indicate nel Prospetto di Base e nelle Condizioni Definitive. Tale chiusura anticipata avrà un impatto sull'ammontare nominale complessivo del Prestito e sulla relativa liquidità delle Obbligazioni. Per una descrizione del "Rischio di liquidità" si rinvia al Paragrafo 1.1.3 C) del Prospetto di Base che precede.

Per ulteriori informazioni, si veda la voce "Chiusura anticipata dell'Offerta" di cui alle Condizioni Definitive relative a ciascuna Offerta e/o Quotazione di Obbligazioni e il Capitolo 4, Paragrafo 4.1.3.

1.1.12 RISCHIO DI PROROGA DELLA CHIUSURA DEL PERIODO DI OFFERTA E DI EVENTUALE DIFFERIMENTO DELLA DATA DI EMISSIONE E/O DELLA DATA DI GODIMENTO E/O DI UNA O PIÙ DATE DI PAGAMENTO DEGLI INTERESSI E/O DELLA DATA DI SCADENZA DELLE OBBLIGAZIONI

Le Condizioni Definitive conterranno la previsione delle condizioni al ricorrere delle quali l'Emittente avrà la facoltà di prorogare la chiusura del Periodo di Offerta e di posticipare la Data di Emissione e/o la Data di Godimento e/o una o più Date di Pagamento degli Interessi e/o la Data di Scadenza delle Obbligazioni che, a titolo esemplificativo, potranno essere quelle di seguito indicate. L'Emittente e/o i diversi soggetti indicati nelle Condizioni Definitive si riservano – anche nel caso in cui l'Emittente dovesse procedere alla pubblicazione di un supplemento al Prospetto di Base – la facoltà di prorogare la chiusura del Periodo di Offerta e di posticipare la Data di Emissione e/o la Data di Godimento e/o una o più Date di Pagamento degli Interessi e/o la Data di Scadenza delle Obbligazioni. Di tale decisione sarà data comunicazione al pubblico mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito *Internet* dell'Emittente e, se previsto nelle Condizioni Definitive, sul sito *Internet* del Responsabile del Collocamento e/o del Collocatore. Mediante il suddetto avviso saranno altresì comunicate le nuove date, unitamente alle eventuali ulteriori informazioni relative alle caratteristiche delle Obbligazioni correlate alla modifica di tali date.

L'investitore deve considerare che, nel caso in cui la Data di Godimento e/o una o più Date di Pagamento degli Interessi e/o la Data di Scadenza delle Obbligazioni fossero posticipate, il pagamento degli importi dovuti ai sensi delle Obbligazioni sarebbe effettuato in date diverse rispetto a quelle programmate dall'investitore medesimo, con conseguenze sul proprio piano originario di investimento.

Inoltre, in caso di proroga della chiusura del Periodo di Offerta e/o in caso di differimento della Data di Emissione, le somme eventualmente destinate al pagamento del Prezzo di Offerta per le Obbligazioni prenotate potranno non essere fruttifere di interessi, a seconda degli accordi in essere tra investitore e Collocatore o delle *policies* applicate in merito da quest'ultimo.

Per ulteriori informazioni, si veda la voce "Facoltà di proroga del Periodo di Offerta" di cui alle Condizioni Definitive relative a ciascuna Offerta e/o Quotazione di Obbligazioni e il Capitolo 4, Paragrafo 4.1.3.

1.1.13 RISCHIO RELATIVO AL POTERE DELL'ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI DI DELIBERARE IL RIMBORSO SOTTO LA PARI

Le Obbligazioni sono strumenti di investimento del risparmio a medio-lungo termine con rimborso del 100% del Valore Nominale. Tuttavia, l'assemblea degli Obbligazionisti, nel rispetto delle maggioranze applicabili, ha il potere, *inter alia*, di deliberare la riduzione o l'annullamento del valore dell'Ammontare del Rimborso.

Si segnala che se e fintanto che le Obbligazioni sono quotate sui mercati regolamentati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. ed il regolamento di Borsa Italiana S.p.A. lo richieda, non sarà possibile apportare per mezzo di una risoluzione dell'assemblea degli Obbligazionisti alcuna modifica alle Obbligazioni avente ad oggetto una riduzione del valore dell'Ammontare del Rimborso fatto salvo il caso in cui tale modifica sia oggetto di una delibera straordinaria (*extraordinary resolution*) della medesima assemblea che sia stata proposta da, o per conto del, l'Emittente nell'ambito di un'operazione di *reconstruction, reorganisation, restructuring* o *refinancing* dell'Emittente ovvero nell'ambito di una procedura fallimentare, o analoga procedura. A titolo di chiarimento, non potrà essere adottata alcuna modifica che riduca il valore dell'Ammontare del Rimborso delle Obbligazioni per mezzo di una delibera straordinaria dell'assemblea degli Obbligazionisti senza il consenso dell'Emittente.

Per ulteriori informazioni, si veda il paragrafo 1.1.14 "Rischio relativo alla modalità di funzionamento dell'assemblea degli Obbligazionisti e alle relative delibere di modifica dei Termini e Condizioni delle Obbligazioni e quindi delle caratteristiche delle Obbligazioni" e il Paragrafo 3.10 dei Termini e Condizioni.

1.1.14 RISCHIO RELATIVO ALLA MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI E ALLE RELATIVE DELIBERE DI MODIFICA DEI TERMINI E CONDIZIONI DELLE OBBLIGAZIONI E QUINDI DELLE CARATTERISTICHE DELLE OBBLIGAZIONI

Le regole che disciplinano l'assemblea degli Obbligazionisti sono contenute nell'Accordo di Agenzia. Le Condizioni Definitive riporteranno le principali previsioni di tale accordo che, a titolo esemplificativo, potranno essere quelle riprodotte nel Paragrafo 3.10 dei Termini e Condizioni.

Le modalità del funzionamento dell'assemblea degli Obbligazionisti, che si terrà nel luogo indicato nell'Accordo di Agenzia, prevedono l'adozione di delibere con maggioranze diversificate a seconda della materia sottoposta ad approvazione.

L'assemblea degli Obbligazionisti potrà apportare modifiche ai Termini e Condizioni delle Obbligazioni e quindi alle caratteristiche delle Obbligazioni (ivi inclusa la postergazione delle date di scadenza o del rimborso delle Obbligazioni, o di ogni altra data di pagamento di interessi sulle Obbligazioni, e la riduzione o annullamento del valore nominale pagabile al momento del rimborso delle Obbligazioni) e potrà anche ratificare qualunque programma o proposta (ad esempio, nel contesto di un'operazione di *liability management*) di scambio o vendita dei Titoli a fronte di, ovvero di conversione dei Titoli in, ovvero di cancellazione dei Titoli a fronte di un corrispettivo in, azioni, quote, *notes*, obbligazioni, obbligazioni convertibili e/o altre obbligazioni e/o titoli dell'Emittente o di qualsiasi altra società costituita o da costituirsi o di qualsiasi altro soggetto esistente o che sarà costituito ovvero a fronte di, o in, o a fronte di un corrispettivo in, contanti o altre attività o beni immobili, ovvero parte a fronte di, o in, ovvero a fronte di un corrispettivo in, azioni, quote, *notes*, obbligazioni, obbligazioni convertibili e/o altre obbligazioni e/o titoli e parte a fronte di, o in, o a fronte di un corrispettivo in, contanti o altre attività o beni immobili.

Ogni delibera così approvata avrà efficacia e sarà vincolante anche nei confronti degli obbligazionisti assenti o dissenzienti e pertanto non sussiste alcuna garanzia che gli atti adottati siano rispondenti agli interessi e/o alle scelte di voto dei singoli Obbligazionisti.

Per ulteriori informazioni si rinvia al "Rischio relativo al potere dell'assemblea degli obbligazionisti di deliberare il rimborso sotto la pari" di cui al Paragrafo 1.1.13 che precede.

Per ulteriori informazioni sul funzionamento dell'assemblea degli Obbligazionisti si veda l'Accordo di Agenzia, a disposizione sul sito internet dell'Emittente: <http://www.barcap.com/financialinformation/italy>, ovvero su altro sito internet specificato nelle

Condizioni Definitive o comunque comunicato all'investitore secondo la vigente normativa applicabile (e/o negli altri luoghi specificati nelle Condizioni Definitive) e la Sezione III, Capitolo 1, Paragrafo 1.1.13 del Prospetto di Base.

1.1.15 RISCHI INERENTI A MODIFICHE DEI TERMINI E CONDIZIONI DELLE OBBLIGAZIONI E QUINDI DELLE CARATTERISTICHE DELLE OBBLIGAZIONI

L'Emittente potrà apportare ai Termini e Condizioni delle Obbligazioni e quindi alle caratteristiche delle Obbligazioni, in buona fede, tenuto conto degli interessi degli Obbligazionisti e senza pregiudizio agli stessi, le modifiche necessarie od opportune al fine di recepire la vigente disciplina applicabile alle Obbligazioni (ivi inclusi, *inter alia*, i regolamenti e le istruzioni dei mercati regolamentati su cui sono quotate le Obbligazioni, i regolamenti e le istruzioni del relativo sistema di gestione accentrata, nonché la disciplina applicabile alle Obbligazioni in caso di quotazione o negoziazione delle stesse su altra sede di negoziazione).

2 INFORMAZIONI ESSENZIALI

2.1 Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'Offerta e/o Quotazione delle Obbligazioni

Con riferimento a ciascuna Offerta e/o Quotazione, i soggetti coinvolti nell'operazione (e.g. Emittente, Responsabile del Collocamento, Collocatori, controparte di copertura, Agente per il Calcolo) possono trovarsi in situazioni di conflitto di interesse.

L'attività dei Collocatori e del Responsabile del Collocamento, in quanto soggetti nominati dall'Emittente che percepiscono commissioni per il servizio svolto in base ai risultati del collocamento, implica in generale l'esistenza di un potenziale conflitto di interessi.

Le Condizioni Definitive relative alla Singola Offerta e/o Quotazione, possono indicare che il ruolo di Agente per il Calcolo delle Obbligazioni sia ricoperto da una società controllata dal, o collegata all'Emittente. L'Agente per il Calcolo ha la facoltà di procedere ad una serie di determinazioni che influiscono sulle Obbligazioni e che potrebbero influenzare negativamente il valore delle medesime comportando una potenziale situazione di conflitto in relazione agli interessi degli Obbligazionisti.

Ai fini della copertura della propria esposizione con riferimento alle Obbligazioni, l'Emittente o società controllate o collegate allo stesso o una delle società appartenenti al Gruppo possono concludere contratti di copertura in relazione alle Obbligazioni. Le banche o le società finanziarie con cui l'Emittente o società controllate o collegate allo stesso possono concludere tali contratti di copertura possono coincidere con il Responsabile del Collocamento o il pertinente Collocatore o possono essere selezionate dal Responsabile del Collocamento o dal pertinente Collocatore. Ai sensi degli accordi di copertura conclusi tra le parti, può essere previsto che il Responsabile del Collocamento ovvero il Collocatore debba sostenere i costi derivanti dalla cancellazione (totale o parziale) di tali contratti di copertura qualora l'importo complessivo degli stessi risultasse superiore al Valore Nominale effettivamente collocato. In tal senso il Responsabile del Collocamento ovvero il Collocatore si troverebbero in una situazione di conflitto di interessi in quanto, potrebbero avere interesse a che venga collocato l'intero ammontare del Prestito Obbligazionario.

Si noti che qualora il Responsabile del Collocamento ovvero il Collocatore debba sostenere i costi derivanti dalla cancellazione (totale o parziale) dei contratti di copertura, tali costi potrebbero comportare un aumento delle commissioni comprese nel Prezzo di Emissione/Offerta delle Obbligazioni, con conseguente diminuzione del valore delle Obbligazioni medesime.

Le Condizioni Definitive daranno indicazione delle commissioni incorporate nel Prezzo di Emissione/Offerta, espressi, *inter alia*, quali valore o percentuale puntuale, quale range, quale valore massimo, quale media attesa secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

Per ulteriori informazioni si veda la Sezione III, Capitolo 1, Paragrafo 1.1.3 E) del Prospetto di Base.

Con riferimento a ciascuna Offerta e/o Quotazione i soggetti coinvolti nell'operazione (e.g. Emittente, Responsabile del Collocamento, Collocatori, Agente per il Calcolo, controparte di copertura), possono trovarsi in situazioni di conflitto di interessi quali a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle legate alla circostanza che il Responsabile del Collocamento, la controparte di copertura e/o l'Agente per il Calcolo siano società facenti parte del Gruppo ovvero società partecipate dall'Emittente.

Nell'eventualità in cui una società appartenente al Gruppo dell'Emittente svolga il ruolo di soggetto operante sul mercato secondario (e.g. *specialist, liquidity provider* o *price maker*), la stessa potrebbe trovarsi a riacquistare titoli emessi da società del proprio Gruppo. In tal caso il prezzo di acquisto delle Obbligazioni potrebbe essere negativamente influenzato dall'appartenenza del soggetto operante

sul mercato secondario (e.g. *specialist*, *liquidity provider* o *price maker*) allo stesso Gruppo dell'Emittente.

L'Emittente, o società controllate o collegate allo stesso, potrebbero ricoprire altresì il ruolo di gestore delle strutture di negoziazione (come un MTF). In tal caso il prezzo di acquisto delle Obbligazioni potrebbe essere negativamente influenzato dall'appartenenza del soggetto che gestisce le strutture di negoziazione allo stesso gruppo dell'Emittente.

Si segnala altresì che nelle Condizioni Definitive vengono indicati gli eventuali conflitti di interesse relativi alla singola Offerta e/o Quotazione anche ulteriori rispetto a quelli di cui sopra, non identificabili alla data del Prospetto di Base.

2.2 Ragioni dell'Offerta ed impiego dei proventi

Le ragioni dell'Offerta saranno specificate nelle Condizioni Definitive. A titolo esemplificativo le Obbligazioni, ove così specificato nelle Condizioni Definitive, saranno emesse nell'ambito dell'ordinaria attività di raccolta dell'Emittente.

L'impiego dei proventi sarà specificato nelle Condizioni Definitive. A titolo esemplificativo, l'Emittente intende utilizzare i proventi derivanti dalla vendita delle Obbligazioni descritte nel Prospetto di Base, al netto delle commissioni di collocamento riconosciute ai Collocatori, sia per scopi generici di copertura (*hedging*) sia per scopi di carattere societario.

3 INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE E/O QUOTARE – TERMINI E CONDIZIONI

Di seguito si riportano i Termini e Condizioni delle Obbligazioni cui è stata attribuita, ai fini del presente Prospetto, la numerazione in paragrafi da 3.1 a 3.14 (corrispondenti agli articoli da 1 a 14 dei Termini e Condizioni), ove i riferimenti ad ai paragrafi devono pertanto essere intesi come rinvii ai corrispondenti articoli.

I Termini e Condizioni sono altresì a disposizione del pubblico secondo le modalità di cui al Capitolo 7.

* * *

*Le Obbligazioni offerte e/o quotate ai sensi del Programma sono disciplinate dai presenti termini e condizioni (i **Termini e Condizioni**), così come di volta in volta integrati dalle Condizioni Definitive (i **Termini e Condizioni delle Obbligazioni**).*

3.1 Tipologia, Ammontare e taglio delle Obbligazioni

Le Obbligazioni sono rappresentate da (i) Obbligazioni a Tasso Fisso (ii) Obbligazioni a Tasso Fisso *Step Up*, (iii) Obbligazioni a Tasso Fisso *Step Down*, (iv) e Obbligazioni a Tasso Fisso *Step Up - Step Down*, con possibile diritto di rimborso anticipato a favore dell'Emittente o degli investitori e (v) Obbligazioni *Zero Coupon*, emesse da Barclays Bank PLC (l'**Emittente**), nell'ambito di offerte al pubblico in Italia (ciascuna delle quali, un'**Offerta**) e/o quotazioni (ciascuna delle quali, una **Quotazione**) (il **Prestito Obbligazionario** o il **Prestito**).

Il Prestito è costituito da Obbligazioni (le **Obbligazioni** o i **Titoli**)² il cui numero massimo e valore nominale (il **Valore Nominale**) sono entrambi specificati nelle Condizioni Definitive.

Il Codice ISIN delle Obbligazioni di volta in volta offerte e/o quotate ai sensi del Programma è indicato nelle Condizioni Definitive.

3.2 Legge applicabile e foro competente

Le Obbligazioni sono emesse e create in Italia ed i Termini e Condizioni delle Obbligazioni sono sottoposti alla, e devono essere interpretati secondo la, legge italiana, fatto salvo quanto concerne i diritti degli Obbligazionisti nell'ambito dell'Accordo di Agenzia concluso tra l'Emittente e l'Agente per il Pagamento, di cui al Paragrafo 3.10. L'Accordo di Agenzia, che disciplina l'assemblea degli Obbligazionisti, è redatto in lingua inglese ed è regolato dalla legge inglese.

L'autorità giudiziaria di Milano avrà giurisdizione esclusiva a conoscere e decidere ogni controversia, e transigere ogni lite relativa alle Obbligazioni. L'assoggettamento alla giurisdizione esclusiva dell'autorità giudiziaria di Milano non potrà limitare (e non potrà essere interpretato nel senso di limitare) il diritto di ciascun Obbligazionista di proporre giudizio presso qualsiasi altra corte o tribunale competente, incluso il foro di residenza o del domicilio elettivo del relativo Obbligazionista, ove tale diritto non possa essere convenzionalmente limitato o modificato contrattualmente ai sensi della vigente normativa applicabile.

² Le modalità di comunicazione dell'ammontare nominale complessivo del Prestito Obbligazionario e del numero delle Obbligazioni saranno indicate nelle Condizioni Definitive. A titolo esemplificativo, potranno essere comunicate mediante apposito avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente entro 5 giorni dalla chiusura dell'offerta delle Obbligazioni.

3.3 Forma e regime di circolazione

Le Obbligazioni sono titoli al portatore, emesse in regime di dematerializzazione, ai sensi del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come modificato, e della relativa normativa regolamentare di attuazione e sono immesse nel sistema di gestione accentrata indicato nelle Condizioni Definitive, che a titolo esemplificativo, potrà essere Monte Titoli S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari 6. Non saranno emessi certificati rappresentativi delle Obbligazioni. È tuttavia salvo il diritto del titolare di ottenere il rilascio della certificazione di cui agli articoli 83-*quinquies* e 83-*novies*, comma 1, lett b) del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Ove nelle Condizioni Definitive sia previsto che le Obbligazioni siano immesse presso Monte Titoli S.p.A., il trasferimento delle stesse avviene mediante registrazione sui conti accesi, presso Monte Titoli S.p.A., dagli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata. Ne consegue che il soggetto che di volta in volta risulta essere titolare del conto, detenuto presso un intermediario direttamente o indirettamente aderente a Monte Titoli S.p.A., sul quale le Obbligazioni risultano essere accreditate, sarà considerato il legittimo titolare delle stesse e sarà autorizzato ad esercitare i diritti alle stesse collegate.

Ove nelle Condizioni Definitive sia previsto che le Obbligazioni siano immesse in un sistema di gestione accentrata diverso da quello gestito da Monte Titoli S.p.A. (il **Sistema di Gestione Accentrata**), saranno indicate nelle stesse Condizioni Definitive le relative modalità di trasferimento.

3.3.1 Responsabilità

Né l'Emittente né l'Agente per il Pagamento dovranno in alcun caso essere ritenuti responsabili per qualunque azione o omissione da parte di Monte Titoli o del diverso Sistema di Gestione Accentrata indicato nelle Condizioni Definitive nell'esecuzione dei rispettivi doveri in relazione alle Obbligazioni.

3.4 Valuta delle Obbligazioni

Le Obbligazioni sono denominate nella valuta indicata nelle Condizioni Definitive che riportano la descrizione degli eventuali Eventi di Turbativa e/o Straordinari applicabili.

3.5 Ranking delle Obbligazioni

Le Obbligazioni costituiscono obbligazioni dell'Emittente dirette, incondizionate, non subordinate e non garantite dell'Emittente e saranno di pari grado tra loro e, fatte salve le cause di prelazione previste dalla legge applicabile, il credito degli Obbligazionisti verso l'Emittente verrà soddisfatto *pari passu* con gli altri crediti non garantiti e non subordinati pendenti presenti e futuri nei confronti dell'Emittente.

3.5.1 Garanzie

Le Obbligazioni non sono assistite dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

3.6 Diritti connessi alle Obbligazioni e procedura per il loro esercizio (Comunicazioni; Servizio del Prestito)

Le Obbligazioni incorporano i diritti e i benefici previsti dai Termini e Condizioni delle Obbligazioni i quali sono sottoposti alla legge italiana nonché ai benefici e ai diritti propri della stessa.

Il possesso delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nei Termini e Condizioni delle Obbligazioni.

L'Emittente potrà apportare ai Termini e Condizioni delle Obbligazioni, in buona fede, tenuto conto degli interessi degli Obbligazionisti e senza pregiudizio agli stessi, le modifiche necessarie od opportune al fine di recepire la vigente disciplina applicabile alle Obbligazioni (ivi inclusi, *inter alia*, i regolamenti e le istruzioni dei mercati regolamentati su cui sono quotate le Obbligazioni, i regolamenti e le istruzioni del relativo sistema di gestione accentrata, nonché la disciplina applicabile alle Obbligazioni in caso di quotazione o negoziazione delle stesse su altra sede di negoziazione).

In ogni caso, tutte le modifiche, integrazioni e comunicazioni relative ai Termini e Condizioni saranno rese note nei modi di seguito indicati³.

3.6.1 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni dall'Emittente agli Obbligazionisti saranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, secondo le modalità previste nelle Condizioni Definitive. A titolo esemplificativo, le comunicazioni dell'Emittente agli Obbligazionisti verranno effettuate mediante avviso pubblicato sul sito internet <http://www.barcap.com/financialinformation/italy>, ovvero su altro sito internet specificato nelle Condizioni Definitive o comunque comunicato all'investitore secondo la vigente normativa applicabile. Le comunicazioni così effettuate si considerano essere pervenute a tutti gli Obbligazionisti

Le comunicazioni all'Emittente da parte degli Obbligazionisti, ove previste dalle Condizioni Definitive, dovranno essere effettuate per iscritto all'indirizzo dell'Emittente ed all'attenzione della persona indicata nelle Condizioni Definitive.

3.6.2 Servizio del Prestito

Il pagamento degli Interessi ed il rimborso del capitale relativo alle Obbligazioni avviene mediante accredito o bonifico su un conto denominato nella valuta di volta in volta indicata nelle Condizioni Definitive (o qualsiasi altro conto sul quale importi nella valuta del Prestito di volta in volta specificata nelle Condizioni Definitive possano essere accreditati o trasferiti) indicato dal beneficiario.

Il pagamento delle Cedole ed il rimborso del capitale sono effettuati a titolo esemplificativo per il tramite di Monte Titoli S.p.A. con sede legale in Piazza degli Affari 6, 20123 Milano. La determinazione delle Cedole viene effettuata in base alla convenzione di calcolo giorni ed alla frazione di computo giorni (tra quelle previste al seguente Paragrafo 3.7.2 (Interessi)) che saranno di volta in volta indicati nelle Condizioni Definitive.

3.7 Tasso di Interesse

3.7.1 Godimento e Durata

La data a partire dalla quale gli Obbligazionisti hanno il diritto al pagamento di qualsiasi importo dovuto ai sensi delle Obbligazioni nonché all'esercizio dei diritti collegati alle Obbligazioni (la **Data di Godimento**), se diversa dalla Data di Emissione, e la data di scadenza (la **Data di Scadenza**) delle Obbligazioni saranno specificate nelle Condizioni Definitive. È fatto salvo quanto previsto al Paragrafo 3.8 dei Termini e Condizioni (Rimborso del Prestito) in ipotesi di rimborso anticipato.

3.7.2 Interessi

(A) Obbligazioni a Tasso Fisso

³ Si veda anche quanto previsto all'articolo 94 comma 7 del Testo Unico.

Le Obbligazioni maturano interessi sul relativo Valore Nominale in circolazione, al lordo della eventuale imposta sostitutiva, pari al tasso di interesse pagabile in via posticipata (ciascuna una **Cedola**) a ciascuna Data di Pagamento degli Interessi specificata nelle Condizioni Definitive (ciascuna, una **Data di Pagamento degli Interessi**) ai tassi annuali, semestrali o trimestrali, o, in ogni caso, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive, fino alla Data di Scadenza, salvo il rimborso anticipato, ove previsto.

Le Condizioni Definitive conterranno indicazione dell'importo degli interessi corrisposti. A titolo esemplificativo, fatto salvo il verificarsi di un'ipotesi di rimborso anticipato, a ciascuna Data di Pagamento degli Interessi saranno corrisposti interessi pari all'Importo della Cedola, come specificato nelle Condizioni Definitive.

Ciascuna Obbligazione cessa di essere fruttifera dalla data del rimborso, fatta eccezione per il caso in cui, previa presentazione delle dovute evidenze, il rimborso del capitale sia illegittimamente rifiutato.

Le Cedole saranno calcolate moltiplicando il rilevante tasso di interesse per il Valore Nominale specificato nelle Condizioni Definitive e moltiplicando tale ammontare per la Base di Calcolo (*Day Count Fraction*) indicata nelle Condizioni Definitive. Ove sia previsto il rimborso a rate periodiche (*amortizing*), le Cedole verranno calcolate moltiplicando il tasso di interesse per il Valore Nominale residuo (il **Valore Nominale in Circolazione**) alla Data di Pagamento degli Interessi immediatamente precedente.

(B) Obbligazioni Step Up

Le Obbligazioni maturano interessi sul relativo Valore Nominale in circolazione, al lordo della eventuale imposta sostitutiva, pari ai relativi tassi di interesse prefissati crescenti pagabili in via posticipata (ciascuna una **Cedola**) a ciascuna data di pagamento degli interessi specificata nelle Condizioni Definitive (ciascuna, una **Data di Pagamento degli Interessi**) ai tassi annuali, semestrali o trimestrali, o, in ogni caso, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive, fino alla Data di Scadenza, salvo il rimborso anticipato, ove previsto.

Le Condizioni Definitive conterranno indicazione dell'importo degli interessi corrisposti. A titolo esemplificativo, fatto salvo il verificarsi di un'ipotesi di rimborso anticipato, a ciascuna Data di Pagamento degli Interessi saranno corrisposti interessi pari all'Importo della Cedola, come specificato nelle Condizioni Definitive.

Ciascuna Obbligazione cessa di essere fruttifera dalla data del rimborso, fatta eccezione per il caso in cui, previa presentazione delle dovute evidenze, il rimborso del capitale sia illegittimamente rifiutato.

Le Cedole saranno calcolate moltiplicando il rilevante tasso di interesse per il Valore Nominale specificato nelle Condizioni Definitive e moltiplicando tale ammontare per la Base di Calcolo (*Day Count Fraction*) indicata nelle Condizioni Definitive. Ove sia previsto il rimborso a rate periodiche (*amortizing*), le Cedole verranno calcolate moltiplicando il tasso di interesse per il Valore Nominale in Circolazione alla Data di Pagamento degli Interessi immediatamente precedente.

(C) Obbligazioni Step Down

Le Obbligazioni maturano interessi sul relativo Valore Nominale in circolazione, al lordo della eventuale imposta sostitutiva, pari ai relativi tassi di interesse prefissati decrescenti pagabili in via posticipata (ciascuna una **Cedola**) a ciascuna data di pagamento degli interessi specificata nelle Condizioni Definitive (ciascuna, una **Data di Pagamento degli Interessi**) ai tassi annuali, semestrali o trimestrali, o, in ogni caso, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive, fino alla Data di Scadenza, salvo il rimborso anticipato, ove previsto.

Le Condizioni Definitive conterranno indicazione dell'importo degli interessi corrisposti. A titolo esemplificativo, fatto salvo il verificarsi di un'ipotesi di rimborso anticipato, a ciascuna Data di Pagamento degli Interessi saranno corrisposti interessi pari all'Importo della Cedola, come specificato nelle Condizioni Definitive.

Ciascuna Obbligazione cessa di essere fruttifera dalla data del rimborso, fatta eccezione per il caso in cui, previa presentazione delle dovute evidenze, il rimborso del capitale sia illegittimamente rifiutato.

Le Cedole saranno calcolate moltiplicando il rilevante tasso di interesse per il Valore Nominale specificato nelle Condizioni Definitive e moltiplicando tale ammontare per la Base di Calcolo (*Day Count Fraction*) indicata nelle Condizioni Definitive. Ove sia previsto il rimborso a rate periodiche (*amortizing*), le Cedole verranno calcolate moltiplicando il tasso di interesse per il Valore Nominale in Circolazione alla Data di Pagamento degli Interessi immediatamente precedente.

(D) Obbligazioni Step Up – Step Down

Le Obbligazioni maturano interessi sul relativo Valore Nominale in circolazione, al lordo della eventuale imposta sostitutiva, pari ai relativi tassi di interesse prefissati prima crescenti e poi decrescenti o viceversa pagabili in via posticipata (ciascuna una **Cedola**) a ciascuna data di pagamento degli interessi specificata nelle Condizioni Definitive (ciascuna, una **Data di Pagamento degli Interessi**) ai tassi annuali, semestrali o trimestrali, o, in ogni caso, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive, fino alla Data di Scadenza, salvo il rimborso anticipato, ove previsto.

Le Condizioni Definitive conterranno indicazione dell'importo degli interessi corrisposti. A titolo esemplificativo, fatto salvo il verificarsi di un'ipotesi di rimborso anticipato, a ciascuna Data di Pagamento degli Interessi saranno corrisposti interessi pari all'Importo della Cedola, come specificato nelle Condizioni Definitive.

Ciascuna Obbligazione cessa di essere fruttifera dalla data del rimborso, fatta eccezione per il caso in cui, previa presentazione delle dovute evidenze, il rimborso del capitale sia illegittimamente rifiutato.

Le Cedole saranno calcolate moltiplicando il rilevante tasso di interesse per il Valore Nominale specificato nelle Condizioni Definitive e moltiplicando tale ammontare per la Base di Calcolo (*Day Count Fraction*) indicata nelle Condizioni Definitive. Ove sia previsto il rimborso a rate periodiche (*amortizing*), le Cedole verranno calcolate moltiplicando il tasso di interesse per il Valore Nominale in Circolazione alla Data di Pagamento degli Interessi immediatamente precedente.

(E) Obbligazioni Zero Coupon

La Data di Emissione e la Data di Scadenza relative a ciascuna serie di Obbligazioni *Zero Coupon* offerta e/o quotata ai sensi del Programma sono indicate nelle Condizioni Definitive.

Le Obbligazioni *Zero Coupon* non prevedono la corresponsione periodica di interessi.

La differenza tra L'Ammontare del Rimborso e il Prezzo di Emissione rappresenta gli interessi, calcolati al tasso di interesse lordo annuo fisso implicito in tale differenza, e pagabili in via posticipata alla Data di Scadenza.

Ciascuna Obbligazione *Zero Coupon* cessa di essere fruttifera alla data prevista per il rimborso, fatta eccezione per il caso in cui, previa presentazione delle dovute evidenze, il rimborso del capitale sia illegittimamente rifiutato. In tal caso, continuerà a maturare interessi di mora.

Si veda il Capitolo 1, Paragrafo 1.2 "Rischio di cambio" per una spiegazione in merito all'incidenza del Tasso di Cambio sul valore dell'investimento.

3.7.3 Termini di prescrizione degli interessi e del capitale

I diritti relativi agli interessi, si prescrivono decorsi 5 anni dalla data di scadenza della Cedola rilevante e, per quanto attiene il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui il Prestito è divenuto rimborsabile.

3.7.4 Nome dell'Agente per il Calcolo

L'Agente per il Calcolo per le Obbligazioni è specificato di volta in volta nelle Condizioni Definitive

3.8 Rimborso del Prestito

Le Obbligazioni sono rimborsate alla Data di Scadenza secondo quanto previsto nelle Condizioni Definitive. Ove specificato nelle Condizioni Definitive, potrà essere previsto il Rimborso Anticipato delle Obbligazioni. In particolare potranno verificarsi le ipotesi di seguito descritte.

(A) RIMBORSO ALLA SCADENZA

Alla Data di Scadenza, l'Emittente corrisponderà agli Obbligazionisti l'importo di capitale dovuto e pagabile, determinato nel modo specificato nelle Condizioni Definitive (**l'Ammontare del Rimborso**).

L'Ammontare del Rimborso è indicato nelle Condizioni Definitive e può essere alla pari (vale a dire 100% del Valore Nominale) o sopra la pari (vale a dire un valore superiore al 100% del Valore Nominale).

Inoltre, il rimborso del capitale investito nelle Obbligazioni può essere effettuato in numero di rate periodiche (*amortizing*), il cui importo e le cui date di pagamento saranno determinati nelle Condizioni Definitive.

(B) RIMBORSO ANTICIPATO AD OPZIONE DELL'EMITTENTE (Opzione Call)

Qualora le Condizioni Definitive prevedano il rimborso anticipato ad opzione dell'Emittente, previo preavviso irrevocabile agli Obbligazionisti, contenente l'indicazione della data prevista per il rimborso, inviato entro i termini indicati nelle Condizioni Definitive, questi, non prima di 18 (diciotto) mesi dalla Data di Emissione, potrà rimborsare le Obbligazioni, in tutto ma non in parte, secondo quanto specificato nelle Condizioni Definitive, a qualsiasi Data di Rimborso Anticipato (come indicata nelle Condizioni Definitive), mediante il pagamento dell'Ammontare di Rimborso Anticipato come indicato alla successiva lettera D) che segue, specificato o determinabile nel modo indicato nelle Condizioni Definitive.

(C) RIMBORSO ANTICIPATO AD OPZIONE DEGLI OBBLIGAZIONISTI (Opzione Put)

Ove le Condizioni Definitive prevedano il rimborso anticipato delle Obbligazioni ad opzione degli Obbligazionisti, l'Emittente, previo preavviso irrevocabile dell'Obbligazionista, contenente l'indicazione della data richiesta per il rimborso, il numero e il Valore Nominale delle Obbligazioni per le quali è richiesto il rimborso anticipato nonché il codice ISIN delle Obbligazioni, inviato all'Emittente entro i termini indicati nelle Condizioni Definitive, dovrà rimborsare le relative Obbligazioni per le quali l'opzione di rimborso anticipato sia stata validamente esercitata, in tutto ma non in parte, in un'unica soluzione alla data indicata come data di rimborso anticipato

dall'Obbligazionista, mediante il pagamento dell'Ammontare di Rimborso Anticipato specificato alla successiva lettera D).

La data di rimborso anticipato indicata dall'Obbligazionista dovrà, a pena di inefficacia della comunicazione di esercizio dell'opzione di rimborso anticipato, coincidere con la data, ovvero, in ipotesi di pluralità di date, con una qualsiasi delle date indicate date di rimborso anticipato nelle Condizioni Definitive (le **Date di Rimborso Anticipato** e ciascuna una **Data di Rimborso Anticipato**).

Le Obbligazioni, relativamente alle quali sia stata esercitata dall'Obbligazionista l'opzione di rimborso anticipato, non potranno essere trasferite a terzi sino alla relativa Data di Rimborso Anticipato.

(D) AMMONTARE DI RIMBORSO ANTICIPATO

Ai fini dei precedenti paragrafi (B) e (C), ove l'Opzione *Call* dell'Emittente o l'Opzione *Put* dell'Obbligazionista siano state validamente esercitate, l'Emittente è tenuto a corrispondere per ciascun Titolo rimborsato un importo pari al 100% del Valore Nominale o superiore al 100% del Valore Nominale (l'**Ammontare di Rimborso Anticipato**). In particolare nelle Condizioni Definitive l'Ammontare di Rimborso Anticipato potrà essere (i) determinato come valore puntuale o (ii) determinabile sulla base dei criteri di calcolo ivi di volta in volta indicati.

Le Obbligazioni cesseranno di essere fruttifere dalla data stabilita per il rimborso, fatta eccezione per il caso in cui, previa presentazione delle dovute evidenze, il rimborso del capitale sia illegittimamente rifiutato.

(E) ACQUISTI

L'Emittente può in ogni momento acquistare le Obbligazioni ad un qualsiasi prezzo sul mercato o altrimenti. Qualora gli acquisti siano effettuati tramite offerta pubblica, l'offerta deve essere rivolta a tutti gli Obbligazionisti a parità di condizioni. Tali Obbligazioni possono essere conservate, rivendute o, a scelta dell'Emittente, cancellate.

(F) ANNULLAMENTO

Tutte le Obbligazioni rimborsate ai sensi dei precedenti Paragrafi (A), (B), o (C) saranno immediatamente cancellate. Le Obbligazioni cancellate e le Obbligazioni acquistate ed annullate non potranno essere rivendute.

3.9 Rendimento

Il rendimento effettivo lordo annuo di ciascun Prestito, calcolato in regime di capitalizzazione composta alla Data di Emissione sulla base del Prezzo di Emissione (pari al valore indicato nelle Condizioni Definitive), è specificato nelle medesime Condizioni Definitive.

Il rendimento effettivo delle Obbligazioni è rappresentato dal tasso interno di rendimento, ovvero il tasso che rende equivalente la somma attualizzata dei flussi di cassa al Prezzo di Emissione, calcolato sul presupposto che l'investitore detenga le Obbligazioni fino a scadenza.

3.10 Assemblea degli Obbligazionisti

Le regole che disciplinano l'assemblea degli Obbligazionisti sono contenute nell'Accordo di Agenzia che è stato redatto in lingua inglese ed è regolato dalla legge inglese. Le Condizioni Definitive riporteranno le principali previsioni di tale accordo che, a titolo esemplificativo, sono, fatta salva la numerazione dei relativi articoli, quelle di seguito riprodotte.

"Assemblee dei Portatori dei Titoli"

1 Le seguenti espressioni avranno il significato indicato di seguito, salvo che il contesto indichi diversamente:

1.1 "Titoli Vincolati" indica Titoli che sono stati vincolati in un conto presso un sistema di gestione accentrata al fine di ottenere un'Istruzione di Voto Vincolante dall'Agente per il Pagamento, ovvero un Certificato di Voto dal relativo Intestatario di Conto presso Monte Titoli fermo restando che detti Titoli non saranno liberati fino alla conclusione dell'assemblea in relazione alla quale è richiesta l'Istruzione di Voto Vincolante o il Certificato di Voto;

1.2 "Istruzione di Voto Vincolante" indica, in relazione ad un'assemblea, un documento rilasciato dall'Agente per il Pagamento:

(a) che attesti che determinati Titoli sono detenuti all'ordine dell'Agente per il Pagamento o sotto il suo controllo o sono stati vincolati in un conto presso un sistema di gestione accentrata e che non saranno liberati fino alla data più prossima tra:

(i) una data specificata che cada dopo la conclusione dell'assemblea; e

(ii) il momento della consegna all'Agente per il Pagamento, non meno di 48 ore prima dell'ora fissata per l'assemblea (o, se l'assemblea è stata rinviata, dell'ora fissata per la sua ripresa), della conferma che i Titoli sono Titoli Vincolati e della notifica della liberazione degli stessi da parte dell'Agente per il Pagamento all'Emittente e al Rappresentante dei Portatori dei Titoli;

(b) che attesti che il possessore dei relativi Titoli Vincolati, o una persona debitamente autorizzata per suo conto, ha comunicato all'Agente per il Pagamento che i voti attribuibili a tali Titoli devono essere espressi in un determinato modo a seconda delle varie delibere da presentare all'assemblea e che durante il periodo di 48 ore precedente l'ora fissata per l'assemblea tali istruzioni non possono essere modificate o revocate;

(c) che elenchi il numero totale di tali Titoli Vincolati specificati, distinguendo tra quelli con istruzioni di voto a favore e quelli con istruzioni di voto contrario nelle singole delibere; e

(d) che autorizzi una persona designata a votare secondo tali istruzioni;

1.3 "Delibera Straordinaria" indica una delibera adottata - nel corso di un'assemblea dei Portatori dei Titoli, regolarmente convocata e tenutasi nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente documento - da una maggioranza costituita da non meno dei tre quarti dei voti espressi in merito alla stessa.

1.4 "Monte Titoli" indica Monte Titoli S.p.A.

1.5 "Intestatario di Conto presso Monte Titoli" indica qualsiasi istituzione che svolge attività di intermediazione finanziaria autorizzata, avente il diritto di mantenere conti presso Monte Titoli per conto dei propri clienti ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, come successivamente modificato e integrato, e comprende ogni banca depositaria approvata da Clearstream e da Euroclear;

1.6 "Certificato di Voto" indica un certificato rilasciato da un Intestatario di Conto Presso Monte Titoli ai sensi del regolamento emanato congiuntamente dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB in data 22 febbraio 2008, come di volta in volta modificato, in cui si dispone:

(i) che i Titoli Vincolati non saranno liberati fino alla data più prossima tra:

- (1) una data specificata che cada dopo la conclusione dell'assemblea; e
 - (2) il momento della consegna di tale certificato all'Agente per il Pagamento;
- (ii) il portatore del certificato ha il diritto di partecipare e votare in tale assemblea in relazione ai predetti Titoli Vincolati.

2 I Certificati di Voto e le Istruzione di Voto Vincolante saranno rilasciati non meno di 48 ore prima dell'ora per la quale è stata convocata o indetta l'assemblea alla quale gli stessi si riferiscono e saranno validi fino alla conclusione dell'assemblea specificata in tale documento o della relativa assemblea rinviata (se successiva), e durante il loro periodo di validità il portatore di un Certificato di Voto o (a seconda dei casi) il soggetto delegato nominato nelle singole Istruzioni di Voto Vincolanti dovrà considerarsi essere, a tutti i fini connessi alla relativa assemblea o assemblea rinviata di Portatori dei Titoli (ma non altrimenti), il portatore dei Titoli cui tale Certificato di Voto o tali Istruzioni di Voto Vincolanti si riferiscono.

3 L'Emittente potrà in qualsiasi momento e - su richiesta scritta ricevuta in qualsiasi momento dopo che i Titoli siano diventati rimborsabili ai sensi dei termini e condizioni dei Titoli da parte dei Portatori dei Titoli che detengano almeno un decimo del valore nominale dei Titoli in circolazione in quel momento - dovrà convocare un'assemblea dei Portatori dei Titoli. Ogniqualvolta l'Emittente sia in procinto di convocare tale assemblea, deve comunicare immediatamente per iscritto all'Agente per il Pagamento il giorno, l'ora ed il luogo della stessa nonché la natura degli argomenti all'ordine del giorno. Ciascuna assemblea (rinviata o meno) dovrà tenersi nel luogo approvato dall'Agente per il Pagamento.

4 Ai Portatori dei Titoli dovrà essere comunicato un avviso con un anticipo di almeno 21 giorni (esclusi il giorno in cui l'avviso viene emanato ed il giorno fissato per l'assemblea) che indichi la data, l'ora ed il luogo dell'assemblea. Copia dell'avviso dovrà essere data all'Agente per il Pagamento e all'Emittente, a meno che l'assemblea debba essere convocata dall'Emittente stesso. Tale avviso sarà comunicato ai Portatori dei Titoli secondo le modalità previste nei Termini e Condizioni dei Titoli e dovrà indicare in generale la natura degli argomenti all'ordine del giorno da discutere nell'assemblea convocata mediante lo stesso, ma (salvo nel caso di una Delibera Straordinaria) non sarà necessario specificare in tale avviso i termini delle delibere da proporre. Tale avviso dovrà includere indicazioni da parte dell'Agente per il Pagamento al fine di ottenere Certificati di Voto o di nominare soggetti delegati fino a 48 ore prima dell'ora fissata per l'assemblea, ma non oltre.

5 Un soggetto (che potrà, ma non dovrà necessariamente, essere un Portatore dei Titoli) nominato per iscritto dall'Emittente avrà il diritto di presiedere ogni assemblea, ma, qualora non sia effettuata tale nomina o qualora il soggetto nominato non sia presente all'assemblea entro quindici minuti dall'ora fissata per l'inizio della stessa, i Portatori dei Titoli presenti sceglieranno uno di loro come presidente.

6 Ad ogni assemblea due o più persone fisicamente presenti che siano portatori di Certificati di Voto o che siano soggetti delegati e che detengano o rappresentino complessivamente almeno un decimo del valore nominale dei Titoli in circolazione in quel momento costituiranno (salvo nel caso di un'assemblea il cui ordine del giorno preveda la discussione di una Delibera Straordinaria) un quorum richiesto per la discussione degli argomenti all'ordine del giorno e nessun argomento (ad eccezione della nomina del presidente) sarà discusso in un'assemblea se all'inizio della discussione non sarà stato raggiunto il quorum necessario. Il quorum in un'assemblea il cui ordine del giorno preveda la discussione di una Delibera Straordinaria sarà costituito (salvo quanto di seguito previsto) da due o più persone fisicamente presenti che siano portatori di Certificati di Voto o che siano soggetti delegati e che detengano o rappresentino complessivamente una maggioranza assoluta del valore nominale dei Titoli in circolazione in quel momento, a condizione che ad ogni assemblea il cui ordine del giorno comprenda la discussione di una Delibera Straordinaria finalizzata alla ratifica di un programma o di

una proposta descritti nell'Articolo 19.2 ovvero alla effettuazione di una modifica di cui all'Articolo 19, il quorum sia costituito da due o più persone fisicamente presenti che siano portatori di Certificati di Voto o che siano soggetti delegati e che detengano o rappresentino complessivamente almeno i tre quarti del valore nominale dei Titoli in circolazione in quel momento.

7 Se entro mezzora dall'ora fissata per l'inizio dell'assemblea il quorum non è raggiunto, l'assemblea dovrà essere sciolta, se convocata su richiesta dei Portatori dei Titoli. In tutti gli altri casi, la stessa sarà rinviata, per un periodo non inferiore a 14 e non superiore a 42 giorni, all'ora e nel luogo stabiliti dal presidente. A tale assemblea aggiornata, due o più persone fisicamente presenti che siano portatori di Certificati di Voto o che siano soggetti delegati (indipendentemente dal valore nominale dei Titoli detenuti o rappresentati) costituiranno un quorum e avranno il potere di adottare qualsiasi delibera e di decidere in merito a tutte le questioni che avrebbero potuto essere debitamente trattate dall'assemblea oggetto di rinvio se fosse stato presente il quorum necessario, fermo restando che ad ogni assemblea aggiornata i cui argomenti all'ordine del giorno comprendano la discussione di una Delibera Straordinaria finalizzata alla ratifica di un programma o di una proposta descritti nell'Articolo 19.2, ovvero alla effettuazione di una modifica di cui all'Articolo 19, due o più persone presenti fisicamente, Portatori di Titoli o che siano portatori di Certificati di Voto o che siano soggetti delegati e che detengano o rappresentino complessivamente almeno un quarto del valore nominale dei Titoli in circolazione in quel momento, costituiranno un quorum.

8 Il presidente potrà con il consenso dell'assemblea (e dovrà, qualora gli sia richiesto dall'assemblea), rinviare la stessa di volta in volta e di luogo in luogo, tuttavia ad un'assemblea aggiornata non sarà trattato alcun argomento diverso da quelli che avrebbero potuto legittimamente (se non fosse stato per la mancanza del quorum richiesto) essere trattati nell'assemblea oggetto di rinvio.

9 Con riferimento ad ogni assemblea rinviata per mancanza del quorum dovrà essere dato un preavviso di almeno 10 giorni con le stesse modalità usate per l'avviso relativo all'assemblea originale e l'avviso di convocazione dovrà indicare il quorum richiesto per l'assemblea aggiornata. Fermo restando quanto detto, non sarà necessario effettuare alcun avviso relativo ad un'assemblea aggiornata.

10 Ogni questione sottoposta ad un'assemblea sarà decisa in prima istanza per alzata di mano ed in ogni assemblea - a meno che (prima della, o alla, dichiarazione dei risultati del voto per alzata di mano) sia richiesta una votazione scritta (*poll*) dal presidente, dall'Emittente o da una o più persone che siano portatori di Certificati di Voto o che siano soggetti delegati e che detengano o rappresentino nel complesso almeno il 2% del valore nominale dei Titoli in circolazione in quel momento - una dichiarazione del presidente relativa all'adozione di una delibera o all'adozione di una delibera con una particolare maggioranza ovvero al rigetto di una delibera o alla sua mancata adozione con una particolare maggioranza, sarà prova definitiva di tale circostanza, senza necessità di prova del numero o della percentuale dei voti registrati a favore o contro tale delibera.

11 Fermo restando l'Articolo 12, qualora in un'assemblea sia richiesta una votazione scritta, la stessa sarà effettuata nella maniera ordinata dal presidente e, fatto salvo quanto di seguito previsto, immediatamente o dopo il rinvio eventualmente ordinato dal presidente, e il risultato di tale votazione, alla data in cui la votazione scritta ha avuto luogo, si considererà essere la delibera dell'assemblea nella quale la votazione era stata richiesta. La richiesta di una votazione scritta non impedirà la continuazione dell'assemblea per la discussione di qualsiasi argomento diverso dalla questione in merito alla quale è stata richiesta la votazione scritta.

12 Ogni votazione scritta richiesta in un'assemblea in merito all'elezione del presidente o ad una questione relativa ad un rinvio si dovrà svolgere nell'assemblea stessa senza rinvio.

13 L'Agente per il Pagamento e l'Emittente (tramite i rispettivi rappresentanti) ed i loro rispettivi consulenti legali e finanziari ed ogni altra persona autorizzata al riguardo dall'Agente per il

Pagamento avranno ognuno il diritto di partecipare e prendere la parola in ogni assemblea dei Portatori dei Titoli. Salvo quanto sopra indicato, nessuna persona avrà il diritto di partecipare, prendere la parola o votare in un'assemblea dei Portatori dei Titoli o di unirsi a terzi per richiedere la convocazione di un'assemblea, a meno che presenti un Certificato di Voto ovvero sia un soggetto delegato. Né l'Emittente, né alcuna delle sue controllate avranno il diritto di votare o di essere computati nel quorum di alcuna assemblea dei Portatori dei Titoli in relazione a Titoli che possiedono loro stessi o che sono detenuti per loro conto. Non vi è alcun divieto per un soggetto delegato o per un portatore di un Certificato di Voto di essere un amministratore, un dirigente o un rappresentante dell'Emittente o di alcuna delle sue controllate, né di avere altro genere di legame con gli stessi.

14 Salvo quanto previsto agli Articoli 10 e 13 del presente documento, ad un'assemblea:

14.1 in occasione di una votazione per alzata di mano, ogni persona che sia fisicamente presente e presenti un Certificato di Voto o sia un soggetto delegato disporrà di un voto; e

14.2 in occasione di una votazione scritta, ogni persona presente disporrà di un voto rappresentato dal Certificato di Voto presentato o in relazione al quale sia il soggetto delegato.

Fermi restando gli obblighi dei soggetti delegati nominati nelle Istruzioni di Voto Vincolanti, ogni persona avente diritto a più di un voto non dovrà necessariamente esercitare tutti i propri voti oppure esprimere nello stesso modo tutti i voti cui ha diritto.

15 In caso di parità di voti, il presidente disporrà del voto decisivo, sia nel caso dell'alzata di mano, sia nel caso di votazione scritta, oltre all'eventuale voto o voti cui lo stesso abbia diritto in quanto Portatore dei Titoli o portatore di un Certificato di Voto o soggetto delegato o rappresentante.

16 Né i soggetti delegati, né i portatori di Certificati di Voto dovranno necessariamente essere Portatori dei Titoli.

17 Ogni Istruzione di Voto Vincolante e ogni delega, unitamente (se richiesto dall'Emittente) a prova idonea per l'Emittente della loro debita esecuzione per conto dell'Agente per il Pagamento o (se del caso) per conto dei relativi Portatori dei Titoli, dovranno essere depositati presso la sede indicata dell'Agente per il Pagamento (o nel diverso luogo che l'Emittente ragionevolmente designi e notifichi ai Portatori dei Titoli) almeno 24 ore prima dell'ora fissata per l'assemblea o per l'assemblea aggiornata alla quale il soggetto delegato nominato nell'Istruzione di Voto Vincolante ovvero nella delega proponga di votare; qualora ciò non avvenga, tale Istruzione di Voto Vincolante o tale delega non saranno considerate valide, a meno che il presidente dell'assemblea decida altrimenti prima che tale assemblea o assemblea aggiornata proceda alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno. L'Emittente (con il consenso dell'Agente per il Pagamento) non sarà tenuto a condurre indagini ovvero ad interessarsi della validità delle, o dell'autorità del soggetto delegato nelle, Istruzioni di Voto Vincolanti ovvero deleghe.

18 Ogni voto espresso in conformità alle Istruzioni di Voto Vincolanti o ad una delega sarà valido indipendentemente dalla precedente revoca o modifica delle Istruzioni di Voto Vincolanti o della delega o di qualsiasi istruzione dei Portatori dei Titoli ai sensi della quale sia stata conferita, a condizione che nessuna comunicazione scritta (incluso facsimile) via telex relativa a tale revoca o modifica sia stata inviata dall'Agente per il Pagamento o, nel caso di una delega, dai Portatori dei Titoli che l'hanno conferita e sia ricevuta dall'Emittente presso la sede indicata dell'Agente per il Pagamento o nel diverso luogo che lo stesso abbia indicato ai sensi dell'Articolo 17 entro 24 ore prima dell'ora fissata per l'assemblea o per l'assemblea aggiornata nella quale le Istruzioni di Voto Vincolanti o la delega debbano essere utilizzate.

19 Un'assemblea dei Portatori dei Titoli avrà, oltre a tutti gli altri poteri (ma fatti salvi gli eventuali poteri conferiti ad altri soggetti nel presente Accordo e nei suoi Allegati), i seguenti poteri esercitabili soltanto tramite Delibera Straordinaria:

19.1 il potere di ratificare ogni proposta dell'Emittente di modifica, abrogazione, variazione, transazione o accordo in relazione ai diritti dei Portatori dei Titoli nei confronti dell'Emittente e/o di qualsiasi suo bene, sia che tali diritti derivino dai Titoli, sia che derivino dall'Accordo sia che derivino da altra fonte;

19.2 il potere di ratificare ogni programma o proposta di scambio o vendita dei Titoli a fronte di, ovvero di conversione dei Titoli in, ovvero di cancellazione dei Titoli a fronte di un corrispettivo in, azioni, quote, *notes*, obbligazioni, obbligazioni convertibili e/o altre obbligazioni e/o titoli dell'Emittente o di qualsiasi altra società costituita o da costituirsi o di qualsiasi altro soggetto esistente o che sarà costituito ovvero a fronte di, o in, o a fronte di un corrispettivo in, contanti o altre attività o beni immobili, ovvero parte a fronte di, o in, ovvero a fronte di un corrispettivo in, azioni, quote, *notes*, obbligazioni, obbligazioni convertibili e/o altre obbligazioni e/o titoli e parte a fronte di, o in, o a fronte di un corrispettivo in, contanti o altre attività o beni immobili;

19.3 il potere di acconsentire a qualsiasi modifica delle disposizioni dei Titoli o del presente Accordo (incluso, a scopo di chiarimento, il presente paragrafo) che sarà proposta dall'Emittente;

19.4 il potere di autorizzare l'Agente per il Pagamento o qualsiasi altro soggetto a contribuire a, eseguire e predisporre tutti i documenti, gli atti e le azioni che siano necessari per mettere in atto e dare effetto a qualsiasi Delibera Straordinaria;

19.5 il potere di nominare persone (che possono anche non essere Portatori dei Titoli) quali comitato/i per rappresentare gli interessi dei Portatori dei Titoli e di conferire a tale o tali comitati ogni potere o discrezionalità che i Portatori dei Titoli potrebbero essi stessi esercitare tramite una Delibera Straordinaria;

19.6 il potere di dare ogni autorità, direttiva o ratifica che ai sensi delle disposizioni dell'Accordo o dei Titoli debbano essere dati tramite una Delibera Straordinaria;

19.7 il potere di rinunciare a, o autorizzare qualsiasi violazione o proposta di violazione da parte dell'Emittente di, uno qualsiasi dei propri obblighi ai sensi dei Titoli o del presente Accordo ovvero qualsiasi azione od omissione che potrebbero altrimenti costituire un evento di *default* ai sensi dei termini e condizioni dei Titoli;

A CONDIZIONE CHE le disposizioni relative ai quorum specifici contenute nel disposto dell'Articolo 6 e, nel caso di un'assemblea aggiornata, nel disposto dell'Articolo 7, si applichino in relazione a qualsiasi Delibera Straordinaria proposta al fine di ratificare ogni programma o proposta descritti nel precedente Articolo 19.2 o al fine di apportare ogni modifica alle disposizioni dei Titoli che:

(a) riduca o annulli, in tutto o in parte, un importo (che si tratti di capitale, premio, interessi, ammontare di rimborso o altro) pagabile su o in relazione ad un Titolo;

(b) riduca il tasso di interesse pagabile su un Titolo o modifichi il metodo di calcolo dell'importo degli interessi pagabili su un Titolo;

(c) differisca la data relativa a qualsiasi pagamento relativo ad un Titolo (che si tratti di capitale, premio, interessi, ammontare di rimborso o altro);

- (d) modifichi la valuta in cui debba essere effettuato un pagamento relativo ad un Titolo;
- (e) modifichi la presente disposizione in qualsiasi modo; o
- (f) modifichi le disposizioni contenute nel presente paragrafo e/o i Termini e Condizioni dei Titoli con riferimento alla maggioranza richiesta per adottare una Delibera Straordinaria ovvero con riferimento ai requisiti di quorum per ogni assemblea di Portatori dei Titoli o assemblea aggiornata.

20 Una Delibera Straordinaria adottata in un'assemblea dei Portatori dei Titoli regolarmente convocata e tenutasi nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente documento sarà vincolante per tutti i Portatori dei Titoli, siano essi presenti o meno in tale assemblea; e ciascuno dei Portatori dei Titoli sarà pertanto obbligato a riconoscerne la validità. L'adozione di tale delibera sarà prova definitiva che le circostanze della stessa ne hanno giustificato l'adozione.

21 I verbali di tutte le delibere e gli atti di ogni assemblea dei Portatori dei Titoli saranno redatti e debitamente annotati nei registri appositamente forniti di volta in volta dall'Emittente e ogni verbale, laddove sia stabilito che sia firmato dal presidente dell'assemblea in cui sono state adottate le delibere o discussi gli atti, oppure dal presidente dell'assemblea dei Portatori dei Titoli immediatamente successiva, costituiscono la prova definitiva delle questioni ivi contenute e, fino a prova contraria, ogni assemblea di cui sono stati redatti e firmati i verbali degli atti, come sopra descritto, sarà considerata regolarmente convocata e tenutasi, e tutte le delibere adottate o gli atti ivi discussi saranno considerati regolarmente adottati e discussi.

Una delibera scritta firmata da o per conto di ciascun Portatore dei Titoli avrà lo stesso effetto di una Delibera Straordinaria (inclusa una riguardante una qualsiasi delle questioni contenute nel disposto di cui al precedente Articolo 19) adottata da un'assemblea di Portatori dei Titoli regolarmente convocata e tenutasi e potrà essere composta da più documenti aventi la stessa forma, sottoscritti ognuno da o per conto di uno o più Portatori dei Titoli. Tale delibera sarà valida a seguito della firma da parte dell'ultimo Portatore dei Titoli, sempre a condizione che gli altri firmatari restino fino a quel momento portatori dei Titoli in relazione ai quali hanno firmato tale delibera. L'Emittente e l'Agente per il Pagamento avranno il diritto di fare affidamento di volta in volta sulle registrazioni di Monte Titoli con riferimento al numero di Titoli detenuti presso tale sistema di gestione accentrata di volta in volta e con riferimento ai soggetti che sono di volta in volta portatori di tali Titoli."

Si segnala che se e fintanto che le Obbligazioni sono quotate sui mercati regolamentati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. ed il regolamento di Borsa Italiana S.p.A. lo richieda, non sarà possibile apportare per mezzo di una risoluzione dell'assemblea degli Obbligazionisti alcuna modifica alle Obbligazioni avente ad oggetto una riduzione del valore dell'Ammontare del Rimborso fatto salvo il caso in cui tale modifica sia oggetto di una Delibera Straordinaria (*extraordinary resolution*) della medesima assemblea che sia stata proposta da, o per conto del, l'Emittente nell'ambito di un'operazione di *reconstruction*, *reorganisation*, *restructuring* o *refinancing* dell'Emittente ovvero nell'ambito di una procedura fallimentare, o analoga procedura. A titolo di chiarimento, non potrà essere adottata alcuna modifica che riduca il valore dell'Ammontare del Rimborso delle Obbligazioni per mezzo di una Delibera Straordinaria dell'assemblea degli Obbligazionisti senza il consenso dell'Emittente.

3.11 Autorizzazioni

Il Programma è stato costituito e le Obbligazioni saranno emesse in forza della delibera del comitato *Barclays Capital Issues Committee* del Consiglio di Amministrazione (*Board of Directors*) dell'Emittente del 20 luglio 2010.

Le Condizioni Definitive contengono eventuali specifiche autorizzazioni che saranno eventualmente adottate per l'emissione delle Obbligazioni ai sensi del presente Prospetto di Base. .

3.12 Fissazione del Prezzo di Emissione e della Data di Emissione

Le Obbligazioni sono emesse alla data indicata nelle Condizioni Definitive (la **Data di Emissione**) al prezzo unitario di volta in volta specificato nelle Condizioni Definitive (il **Prezzo di Emissione**), per ciascuna Obbligazione di pari valore nominale.

3.13 Restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari

Le Obbligazioni non possono essere offerte o vendute a cittadini o residenti negli Stati Uniti o a soggetti sottoposti alla legislazione fiscale statunitense.

Le Obbligazioni non sono state né saranno registrate ai sensi dello Securities Act né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore negli Altri Paesi e non potranno conseguentemente essere offerte o comunque essere consegnate direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America, a cittadini o residenti negli Stati Uniti o a soggetti sottoposti alla legislazione fiscale statunitense, o negli Altri Paesi. Nessuna accettazione dell'Offerta può essere effettuata dagli Stati Uniti o all'interno di essi da qualunque persona, indipendentemente dalla sua cittadinanza o paese di residenza.

3.14 Regime Fiscale

Sono a carico esclusivo dell'Obbligazionista le imposte e tasse presenti e future, previste da norme italiane o straniere, che siano applicabili alle Obbligazioni e/o ai relativi interessi, premi ed altri frutti.

Quanto segue è una sintesi del regime fiscale proprio della sottoscrizione, della detenzione e della cessione delle Obbligazioni per certe categorie di investitori, ai sensi della legislazione tributaria italiana e della prassi vigente alla data di pubblicazione del presente Prospetto e non fa parte, pertanto, dei Termini e Condizioni. Resta inteso che il regime fiscale di seguito sintetizzato rimane soggetto a possibili cambiamenti nella disciplina applicabile, nella relativa interpretazione e applicazione che potrebbero avere effetti retroattivi.

Gli investitori sono tenuti a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio della sottoscrizione, della detenzione e della cessione di obbligazioni. Si segnala che non è possibile prevedere eventuali modifiche all'attuale regime fiscale durante la vita delle Obbligazioni né può essere escluso che, in caso di modifiche, i valori netti gli interessi indicate nei presenti Termini e Condizioni possano discostarsi, anche sensibilmente, da quelli che saranno effettivamente applicabili alle Obbligazioni alla data di pagamento delle somme dovute ai sensi delle medesime.

Redditi di capitale: agli interessi ed agli altri frutti delle Obbligazioni è applicabile - nelle ipotesi e nei modi e termini previsti dal Decreto Legislativo 1 Aprile 1996, n. 239, come successivamente modificato ed integrato - l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20% con esclusione degli interessi realizzati, *inter alia*, nell'esercizio di una attività commerciale. I redditi di capitale sono determinati in base all'articolo 45 comma 1 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come successivamente modificato ed integrato (il TUIR).

Tassazione delle plusvalenze: le plusvalenze, che non costituiscono redditi di capitale, diverse da quelle conseguite, *inter alia*, nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso delle Obbligazioni (articolo 67 del TUIR come successivamente modificato ed integrato) sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota

del 20%. Le plusvalenze e minusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall'articolo 68 del TUIR come successivamente modificato ed integrato e secondo le disposizioni di cui all'articolo 5 e dei regimi opzionali di cui all'articolo 6 (risparmio amministrato) e all'articolo 7 (risparmio gestito) del Decreto Legislativo 461/97.

Qualora durante la vita delle Obbligazioni, quale conseguenza di modifiche alla normativa applicabile, i pagamenti relativi alle Obbligazioni siano assoggettati a ritenuta alla fonte o altro tipo di imposta, contributo o onere governativo, negli Stati Uniti o in qualsiasi altra giurisdizione, o da parte di qualsiasi relativa entità politica o autorità tributaria e, di conseguenza, l'Emittente debba trattenere tale imposta, onere o contributo dai pagamenti agli investitori inerenti alle Obbligazioni, questi effettuerà detti pagamenti inerenti alle Obbligazioni solo dopo avere trattenuto gli importi corrispondenti, e non corrisponderà agli investitori alcun importo aggiuntivo a compensazione.

L'Emittente non si incarica di operare le trattenute alla fonte in Italia sui redditi corrisposti a valere sulle Obbligazioni. Qualora tuttavia, in considerazione della natura dell'investitore o della natura della transazione posta in essere dal medesimo investitore, l'Emittente, per tramite di una sua stabile organizzazione in Italia rivesta, ai sensi della normativa italiana, anche il ruolo di intermediario incaricato dell'applicazione delle trattenute, l'Emittente opererà tali trattenute con le aliquote e le modalità ai sensi della vigente normativa applicabile.

4 CONDIZIONI DELL'OFFERTA

4.1 Condizioni, statistiche relative all'Offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'Offerta

4.1.1 Condizioni cui l'Offerta è subordinata

Salvo quanto previsto al successivo Paragrafo 4.1.3 e se così indicato nelle Condizioni Definitive, l'Offerta non è subordinata ad alcuna condizione. Eventuali condizioni cui l'Offerta potrà essere subordinata sono specificate di volta in volta nelle Condizioni Definitive.

4.1.2 Ammontare totale dell'Emissione e dell'Offerta

Il Valore Nominale Complessivo di ciascuna singola offerta delle Obbligazioni ai sensi del Programma (l'**Offerta** o la **Singola Offerta**) è indicato nelle Condizioni Definitive.

Le Condizioni Definitive conterranno la previsione dell'eventuale facoltà di aumentare il Valore Nominale Complessivo unitamente alle relative modalità. A titolo esemplificativo, il Responsabile del Collocamento e/o il Collocatore ove indicato nelle Condizioni Definitive avrà la facoltà, durante il periodo in cui sarà possibile sottoscrivere le Obbligazioni (il **Periodo di Offerta**) di aumentare, con il preventivo consenso dell'Emittente, il Valore Nominale Complessivo e di indicare l'ammontare definitivo con apposito Avviso Integrativo che sarà trasmesso alla CONSOB, dandone comunicazione secondo le modalità specificate nelle Condizioni Definitive quali, a titolo esemplificativo, con apposito avviso pubblicato sul proprio sito internet e sul sito internet dell'Emittente.

4.1.3 Periodo di validità dell'Offerta e descrizione delle procedure di adesione

Il Prospetto di Base sarà valido ed efficace per 12 mesi dalla data dell'avvenuta approvazione dello stesso.

Il Periodo di Offerta di ciascuna Singola Offerta effettuata in base al Programma è indicato nelle Condizioni Definitive.

Le Condizioni Definitive conterranno la previsione delle condizioni al ricorrere delle quali l'Emittente avrà la facoltà di chiudere anticipatamente la Singola Offerta che, a titolo esemplificativo, potranno essere quelle di seguito indicate. L'Emittente, e/o i diversi soggetti indicati nelle Condizioni Definitive, avranno la facoltà di chiudere anticipatamente la Singola Offerta anche se non è stato raggiunto l'importo massimo della Singola Offerta indicato nelle Condizioni Definitive. In tal caso, l'Emittente e/o i diversi soggetti indicati nelle Condizioni Definitive dovranno immediatamente darne comunicazione al pubblico prima della chiusura del Periodo di Offerta, secondo le modalità specificate nelle Condizioni Definitive, quali, a titolo esemplificativo, con apposito avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente e/o degli altri soggetti specificati nelle Condizioni Definitive e contestualmente trasmettere tale avviso alla CONSOB.

Le Condizioni Definitive conterranno la previsione delle condizioni al ricorrere delle quali l'Emittente avrà la facoltà di prorogare la chiusura del Periodo di Offerta e di posticipare la Data di Emissione e/o la Data di Godimento e/o una o più Date di Pagamento degli Interessi e/o la Data di Scadenza delle Obbligazioni che, a titolo esemplificativo, potranno essere quelle di seguito indicate. L'Emittente e/o i diversi soggetti indicati nelle Condizioni Definitive si riservano - anche nel caso in cui l'Emittente dovesse procedere alla pubblicazione di un supplemento al Prospetto di Base - la facoltà di prorogare la chiusura del Periodo di Offerta e di posticipare la Data di Emissione e/o la Data di Godimento e/o una o più Date di Pagamento degli Interessi e/o la Data di Scadenza delle Obbligazioni. Di tale decisione sarà data comunicazione al pubblico mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito

Internet dell'Emittente e, se previsto nelle Condizioni Definitive, sul sito Internet del Responsabile del Collocamento e/o del Collocatore. Mediante il suddetto avviso saranno altresì comunicate le nuove date, unitamente alle eventuali ulteriori informazioni relative alle caratteristiche delle Obbligazioni correlate alla modifica di tali date.

Le Condizioni Definitive conterranno la previsione delle condizioni al ricorrere delle quali l'Emittente avrà la facoltà dare inizio alla Singola Offerta ovvero di ritirarla che, a titolo esemplificativo, potranno essere quelle di seguito indicate. Qualora, successivamente alla pubblicazione delle Condizioni Definitive e prima della Data di Emissione delle Obbligazioni, dovessero verificarsi circostanze che siano tali, secondo il ragionevole giudizio dell'Emittente o dei soggetti indicati nelle Condizioni Definitive, da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e/o la convenienza della Singola Offerta, l'Emittente o i soggetti indicati nelle Condizioni Definitive avranno la facoltà di non dare inizio alla Singola Offerta ovvero di ritirare la Singola Offerta, e la stessa dovrà ritenersi annullata. In caso di annullamento dell'Offerta, non si procederà all'emissione delle Obbligazioni e le somme eventualmente destinate al pagamento del Prezzo di Offerta per le Obbligazioni prenotate saranno liberate dal vincolo di indisponibilità. Tali somme potranno essere fruttifere di interessi o meno a seconda degli accordi in essere tra investitore e Collocatore o delle policies applicate in merito da quest'ultimo.

Tali decisioni verranno comunicate al pubblico, entro, rispettivamente, la data di inizio della Singola Offerta e la Data di Emissione delle Obbligazioni, secondo le modalità specificate nelle Condizioni Definitive, quali, a titolo esemplificativo, mediante avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente e/o degli altri soggetti specificati nelle Condizioni Definitive e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB.

Le modalità di adesione all'Offerta sono specificate nelle Condizioni Definitive. A titolo esemplificativo, potranno essere quelle di seguito indicate.

Le domande di adesione alla Singola Offerta dovranno essere presentate presso la rete dei Collocatori, per quantitativi minimi (il **Lotto Minimo**) o multipli specificati nelle Condizioni Definitive.

Le domande di adesione alla Singola Offerta dovranno essere presentate mediante la consegna dell'apposito Modulo di Adesione, disponibile presso la rete dei Collocatori, debitamente compilato e sottoscritto dal richiedente. Una volta consegnato, salvi i casi previsti dalla vigente normativa applicabile, tra cui l'articolo 95-bis del Testo Unico, il Modulo di Adesione è irrevocabile.

Ai sensi degli articoli 30 e 32 del Testo Unico, i Collocatori, ove previsto nelle Condizioni Definitive, possono avvalersi per Singole Offerte di tecniche di comunicazione a distanza con raccolta dei Moduli di Adesione tramite Internet (**collocamento on-line**) ovvero fuori sede (**offerta fuori sede**). L'eventuale utilizzo della modalità di collocamento *on-line*, ovvero di offerta fuori sede, viene indicata nelle Condizioni Definitive.

Ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del Testo Unico, l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte dell'investitore. L'eventuale data ultima in cui sarà possibile aderire alle Singole Offerte mediante contratti conclusi fuori sede ovvero tramite l'uso di altre tecniche di collocamento sarà indicata di volta in volta nelle Condizioni Definitive. L'eventuale modalità di esercizio del diritto di recesso derivante dalle modalità di collocamento utilizzate è indicata nelle Condizioni Definitive ovvero dagli intermediari incaricati del collocamento ai sensi della vigente normativa applicabile.

Infine, nel caso in cui l'Emittente proceda alla pubblicazione di un avviso e/o supplemento al Prospetto di Base, gli Obbligazionisti, che abbiano già concordato di sottoscrivere le Obbligazioni prima della pubblicazione dell'avviso e/o del supplemento, potranno revocare la propria accettazione, entro il secondo Giorno Lavorativo successivo alla pubblicazione di tale avviso e/o supplemento,

mediante una comunicazione scritta all'Emittente ed al Collocatore o secondo le modalità ed i termini indicati nel contesto dell'avviso e/o del supplemento medesimo.

Gli interessati potranno aderire alla Singola Offerta anche tramite soggetti autorizzati all'attività di gestione individuale di portafogli di investimento per conto terzi, ai sensi del Testo Unico e relative disposizioni di attuazione, purché gli stessi sottoscrivano l'apposito Modulo di Adesione in nome e per conto del cliente investitore, e tramite soggetti autorizzati, ai sensi dello stesso Testo Unico, e delle relative disposizioni di attuazione, all'attività di ricezione e trasmissione ordini, alle condizioni indicate nella relativa normativa di attuazione.

Le società fiduciarie autorizzate alla gestione patrimoniale di portafogli d'investimento mediante intestazione fiduciaria potranno aderire alla Singola Offerta esclusivamente per conto dei loro clienti, indicando sul Modulo di Adesione il solo codice fiscale del cliente.

4.1.4 Possibilità di ridurre la sottoscrizione e modalità di rimborso dell'ammontare eccedente versato dai sottoscrittori

L'Emittente non potrà ridurre la sottoscrizione dopo che l'assegnazione delle Obbligazioni ha avuto luogo.

4.1.5 Ammontare minimo e/o massimo della sottoscrizione

Nel corso del Periodo di Offerta, gli investitori potranno sottoscrivere un numero di Obbligazioni non inferiore ad una ovvero al maggior numero indicato nelle Condizioni Definitive (il **Lotto Minimo**).

L'eventuale limite massimo verrà indicato nelle Condizioni Definitive, fermo restando gli eventuali criteri di riparto ivi indicati.

4.1.6 Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari

Il pagamento integrale del Prezzo di Offerta delle Obbligazioni dovrà essere effettuato alla data di regolamento indicata nelle Condizioni Definitive (la **Data di Regolamento**) presso il Collocatore che ha ricevuto l'adesione. Eventuali aggravii di commissioni o spese a carico del richiedente saranno indicate nelle Condizioni Definitive.

Nella stessa data, a seguito dell'avvenuto pagamento, le Obbligazioni assegnate verranno messe a disposizione degli aventi diritto mediante contabilizzazione sui conti di deposito intrattenuti dai Collocatori, direttamente o indirettamente, presso il Sistema di Gestione Accentrata.

Le Condizioni Definitive possono prevedere che durante il Periodo di Offerta vi siano una o più Date di Regolamento.

Di tali ulteriori Date di Regolamento e dei relativi ratei sarà data comunicazione mediante apposito avviso da pubblicarsi, se così previsto nelle Condizioni Definitive, sul sito internet dell'Emittente e del Responsabile del Collocamento e contestualmente trasmesso alla CONSOB.

4.1.7 Data in cui i risultati dell'Offerta verranno resi pubblici

L'Emittente o il Responsabile del Collocamento, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive, renderà pubblici i risultati di ogni Singola Offerta con annuncio da pubblicarsi secondo le modalità ed i tempi specificati nelle Condizioni Definitive.

4.1.8 Diritto di prelazione

Le Condizioni Definitive prevederanno eventuali diritti di prelazione con riferimento alle Obbligazioni.

4.2 Piano di ripartizione ed assegnazione

4.2.1 Categorie di potenziali investitori

L'Emittente si riserva di indicare nelle Condizioni Definitive, tra le singole categorie di seguito indicate, le categorie di investitori cui le Singole Offerte saranno di volta in volta dirette:

(i) le Obbligazioni potranno essere offerte esclusivamente al pubblico in Italia fino ad un massimo del 100% (comprensivo dell'eventuale importo, che è indicato nelle Condizioni Definitive destinato all'assegnazione delle Obbligazioni prenotate dopo la pubblicazione dell'avviso di chiusura anticipata del Periodo di Offerta e fino alla chiusura anticipata del Periodo di Offerta ovvero prenotato l'ultimo giorno dell'Offerta ed eccedente un importo per ciascuna Singola Offerta, indicato nelle Condizioni Definitive) dell'importo complessivo; e/o

(ii) l'Emittente si riserva di collocare le Obbligazioni che risultassero, al termine del Periodo di Offerta, non richieste dal pubblico in Italia, presso operatori qualificati; così come definiti dall'articolo 100 del Testo Unico e dalla relativa normativa di attuazione (gli **Investitori Qualificati**) successivamente alla data di chiusura della Singola Offerta e nel rispetto della vigente normativa applicabile; e/o

(iii) ciascuna Singola Offerta potrà essere suddivisa in più *tranche*:

- una rivolta al pubblico in Italia. Non possono aderire a tale tranche gli Investitori Qualificati, i quali potranno aderire esclusivamente alla *tranche* loro riservata, di cui al successivo punto;
- una contestuale tranche riservata alle adesioni da parte di Investitori Qualificati e/o altre particolari categorie di soggetti (*e.g.* soggetti che apportano nuove disponibilità mediante "denaro fresco").

Le Condizioni Definitive conterranno l'indicazione del paese nel quale ciascuna Singola Offerta sarà effettuata per il tramite dei Collocatori, secondo quanto indicato alla Sezione III, Capitolo 4, Paragrafo 4.4 del Prospetto di Base.

Pertanto il Prospetto di Base non costituisce offerta, invito ad offrire, attività promozionale relativa alle Obbligazioni nei confronti di alcun cittadino o soggetto residente o soggetto passivo di imposta negli Stati Uniti d'America, in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro paese nel quale tali atti non siano consentiti in assenza di specifiche esenzioni o autorizzazioni da parte delle competenti autorità (gli **Altri Paesi**).

Le Obbligazioni non sono state né saranno registrate ai sensi del Securities Act né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Giappone, Australia e negli Altri Paesi e non potranno conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi.

Divieto di offerta e di vendita delle Obbligazioni a cittadini degli Stati Uniti o a persone presenti negli Stati Uniti

Come qui di seguito descritto e, in ogni caso, salve le applicabili previsioni di legge, le Obbligazioni non possono essere offerte o vendute a cittadini o residenti negli Stati Uniti o a soggetti sottoposti alla legislazione fiscale statunitense.

Le Obbligazioni non sono state né saranno registrate ai sensi del *Securities Act* né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore negli Altri Paesi e non potranno conseguentemente essere offerte o comunque essere consegnate direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America, a cittadini o residenti negli Stati Uniti o a soggetti sottoposti alla legislazione fiscale statunitense, o negli Altri Paesi. Nessuna accettazione dell'Offerta può essere effettuata dagli Stati Uniti o all'interno di essi da qualunque persona, indipendentemente dalla sua cittadinanza o paese di residenza, fermo restando quanto previsto al Paragrafo 3.13 dei Termini e Condizioni.

4.2.2 Procedura relativa alla comunicazione agli investitori dell'importo di Obbligazioni assegnate

Le Condizioni Definitive prevederanno le modalità di assegnazione agli investitori delle Obbligazioni ed eventuali criteri di riparto nonché la relativa procedura di comunicazione agli investitori dell'importo di Obbligazioni assegnate. A titolo esemplificativo potrebbe applicarsi quanto segue.

Non sono previsti criteri di riparto e la ripartizione e relativa assegnazione delle Obbligazioni avverranno secondo le seguenti modalità. In particolare, saranno assegnate tutte le Obbligazioni richieste dagli investitori durante il Periodo di Offerta fino al raggiungimento del Valore Nominale Complessivo (comprensivo dell'eventuale importo, che è indicato nelle Condizioni Definitive, destinato all'assegnazione delle Obbligazioni prenotate successivamente alla pubblicazione dell'avviso di chiusura anticipata dell'Offerta e fino alla chiusura anticipata dell'Offerta ovvero prenotate l'ultimo giorno dell'Offerta ed eccedente un importo per ciascuna Singola Offerta, indicato nelle Condizioni Definitive).

Qualora durante il Periodo di Offerta le richieste raggiungessero l'importo indicato nelle Condizioni Definitive, si procederà alla chiusura anticipata dell'Offerta. La chiusura anticipata sarà comunicata al pubblico con apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet del Responsabile del Collocamento e/o del Collocatore e dell'Emittente e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB, ovvero con le modalità indicate nelle Condizioni Definitive e la chiusura dell'Offerta sarà efficace dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso ovvero dal diverso termine ivi indicato.

Se così indicato nelle Condizioni Definitive saranno assegnate ai sottoscrittori tutte le Obbligazioni prenotate prima della pubblicazione dell'avviso di chiusura anticipata. Con riferimento alle Obbligazioni prenotate (i) l'ultimo giorno del Periodo di Offerta o (ii) nel caso di chiusura anticipata, nel periodo compreso tra la pubblicazione dell'avviso di chiusura anticipata dell'Offerta e l'ultimo giorno di Offerta effettivo come indicato nell'avviso ed eccedenti l'ammontare specificato nelle Condizioni Definitive, sarà destinato ai sottoscrittori l'eventuale importo residuo specificato nelle Condizioni Definitive. Ove tale importo non fosse tuttavia sufficiente a soddisfare tutte le richieste di prenotazione eccedenti l'ammontare specificato nelle Condizioni Definitive, le Obbligazioni verranno assegnate ai sottoscrittori con criteri comunicati secondo le modalità previste nelle Condizioni Definitive, quali, a titolo esemplificativo, mediante avviso integrativo sul sito internet dell'Emittente e/o del Responsabile del Collocamento e nel rispetto del principio della parità degli investitori.

Le medesime modalità si applicheranno altresì nel caso in cui siano previste la modalità di collocamento *on-line* o fuori sede.

Secondo quanto specificato di volta in volta nelle Condizioni Definitive per ogni prenotazione soddisfatta, i Collocatori invieranno apposita "nota di eseguito" o "nota informativa" attestante l'avvenuta assegnazione delle Obbligazioni e le condizioni di eventuale aggiudicazione delle stesse.

4.3 Fissazione del prezzo

Le Obbligazioni saranno offerte in sottoscrizione ad un prezzo specificato nelle Condizioni Definitive.

Il prezzo di offerta potrà essere alla pari (100% del Valore Nominale di ciascun Titolo), sotto la pari (per un valore inferiore al Valore Nominale di ciascun Titolo) o sopra la pari (per un valore superiore al Valore Nominale di ciascun Titolo), (il **Prezzo di Offerta**). Eventuali aggravii di commissioni o spese a carico del richiedente saranno indicate nelle Condizioni Definitive.

Per la determinazione del Prezzo di Offerta l'Emittente si avvarrà di parametri di mercato (ivi incluso lo *spread* creditizio determinato dall'Emittente) coerenti con la tipologia e la durata delle Obbligazioni.

Il Prezzo di Emissione/Offerta delle Obbligazioni può essere scomposto in una componente obbligazionaria, in una componente derivativa (ove presente), in una eventuale componente commissionale.

Con riferimento ai criteri adottati dall'Emittente che stanno alla base della determinazione del Prezzo di Offerta delle Obbligazioni, tali criteri sono sostanzialmente riconducibili a criteri di mercato.

Il Prezzo di Emissione/Offerta delle Obbligazioni potrà essere comprensivo di commissioni (*e.g.* commissioni a fronte dei servizi connessi alla sottoscrizione e/o al collocamento e/o alla strutturazione delle Obbligazioni e/o alle attività di direzione relative al collocamento e/o *arranging*) che, ove applicabili, sono indicate nelle Condizioni Definitive e saranno espresse, *inter alia*, quali valore o percentuale puntuale, quale *range*, quale valore massimo, quale media attesa secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive; in ogni caso, la determinazione finale dell'ammontare delle componenti commissionali all'interno del *range*, della media attesa, dell'ammontare massimo indicato o secondo altre modalità indicate, non avranno impatto sulla componente obbligazionaria o derivativa, le cui eventuali variazioni dipenderanno, *inter alia*, dal mutare delle condizioni di mercato.

Le eventuali commissioni e/o spese a carico dei sottoscrittori per il singolo Prestito sono indicate nelle Condizioni Definitive.

4.4 Collocamento e sottoscrizione

4.4.1 Nome e indirizzo del coordinatore dell'Offerta globale

Le Condizioni Definitive conterranno l'indicazione del paese nel quale ciascuna Singola Offerta sarà effettuata per il tramite di Collocatori, indicati di volta in volta nelle Condizioni Definitive.

Il soggetto che svolgerà il ruolo di Responsabile del Collocamento è indicato nelle Condizioni Definitive.

Ove previsto nelle Condizioni Definitive, l'Emittente si riserva la facoltà, durante il Periodo di Offerta, di indicare ulteriori soggetti incaricati del collocamento, dandone comunicazione mediante apposito avviso pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente, e contestualmente trasmesso alla CONSOB.

4.4.2 Altri soggetti rilevanti

L'Agente per il Pagamento: il soggetto di volta in volta specificato nelle Condizioni Definitive.

L'Agente per il Calcolo: il soggetto di volta in volta specificato nelle Condizioni Definitive.

Agente depositario: Monte Titoli S.p.A. o in caso di un diverso sistema di gestione accentrata, il soggetto specificato nelle Condizioni Definitive.

Nelle Condizioni Definitive è altresì individuata l'identità di eventuali altri soggetti rilevanti in connessione all'Offerta e/o Quotazione.

5. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE

5.1 Mercati presso i quali è stata richiesta l'ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari

Con riferimento a ciascun Prestito Obbligazionario, l'Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive alla voce "Negoziazione" se:

- (a) l'Emittente intende richiedere l'ammissione alla quotazione delle relative Obbligazioni sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT); e/o
- (b) l'Emittente intende richiedere l'ammissione alla quotazione delle relative Obbligazioni su un diverso mercato regolamentato precisato nelle Condizioni Definitive; e/o
- (c) le Obbligazioni potranno essere negoziate in sedi di negoziazione diverse da quelle indicate nei precedenti punti (a) e (b) disciplinate dalla normativa di volta in volta vigente.

Ove, nelle Condizioni Definitive, l'Emittente non indichi alcuna delle possibilità di cui ai summenzionati punti (a), (b) e (c) l'Emittente si riserva la facoltà - che non costituisce obbligo per l'Emittente - di richiedere la quotazione e la negoziazione delle Obbligazioni in un secondo momento secondo una delle alternative indicate nei punti precedenti.

La quotazione ufficiale delle Obbligazioni sul MOT (ove applicabile) è subordinata, tra l'altro, alla sussistenza dei requisiti di volta in volta richiesti dal Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.

In relazione alla Singola Quotazione, ove sia così previsto nelle Condizioni Definitive, e nel rispetto dei requisiti di Borsa Italiana S.p.A., l'Emittente potrà richiedere l'ammissione a quotazione delle Obbligazioni sul MOT anche ove la Singola Quotazione non sia stata oggetto di offerta pubblica.

Con riferimento a ciascun Prestito Obbligazionario che sarà di volta in volta ammesso alla quotazione sul MOT, a Borsa Italiana S.p.A., ai sensi del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., sarà richiesto di adottare il relativo provvedimento di ammissione alla quotazione con il quale verranno tra l'altro determinati i relativi lotti minimi di negoziazione. Tali informazioni verranno inserite nel relativo avviso di Borsa.

Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alle negoziazioni degli strumenti finanziari di cui al presente Prospetto di Base presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT), con provvedimento n. 6738 del 26 luglio 2010, e ha rilasciato la dichiarazione di conferma del giudizio ammissibilità alla negoziazione degli strumenti finanziari di cui al Prospetto di Base presso il MOT con provvedimento n. LOL-000729 del 6 maggio 2011.

Le Obbligazioni potranno anche essere negoziate in sedi di negoziazione disciplinate dalla normativa di volta in volta vigente (e.g. sistemi multilaterali di negoziazione o *MTF* ovvero in altre strutture di negoziazione quali sistemi bilaterali, strutture di negoziazione ad essi equivalenti). La negoziazione potrà essere svolta anche al di fuori delle strutture di negoziazione indicate, con possibili rischi di trasparenza nella formazione dei prezzi. (si veda la Sezione III, Capitolo 1, Paragrafo 1.1.3 C) del Prospetto di Base).

Si precisa che i Titoli potranno anche non essere negoziati in un mercato regolamentato, in una sede di negoziazione ovvero in altre strutture di negoziazione. Di tale circostanza l'Emittente darà indicazione di volta in volta nelle Condizioni Definitive. Inoltre, l'Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive se lo stesso si assume l'onere di controparte per l'acquisto delle Obbligazioni sul

mercato secondario. A tal riguardo, in assenza di impegni al riacquisto delle Obbligazioni da parte dell'Emittente o altri soggetti indicati nelle Condizioni Definitive, potrebbe risultare in ogni caso difficile o anche impossibile per gli Obbligazionisti liquidare il proprio investimento prima della Data di Scadenza.

5.2 Altri mercati in cui strumenti finanziari della stessa classe sono già ammessi alle negoziazioni

Per quanto a conoscenza dell'Emittente, sono ammessi alla negoziazione strumenti finanziari della stessa classe di quelli oggetto del Prospetto presso la *London Stock Exchange* e la *Frankfurt Stock Exchange*.

5.3 Soggetti intermediari operanti sul mercato secondario

Con riferimento a ciascun Prestito Obbligazionario, nelle Condizioni Definitive alla voce “Soggetti intermediari operanti sul mercato secondario”, è indicato, ove applicabile, il soggetto che agisce in qualità di soggetto operante sul mercato secondario (e.g. *specialist, liquidity provider o price maker*) in relazione alle Obbligazioni negoziate sul MOT, ovvero in sedi di negoziazione disciplinate dalla normativa di volta in volta vigente, ed è fornita una descrizione delle condizioni principali dell'impegno che tale soggetto ha assunto.

Nelle Condizioni Definitive l'Emittente indicherà se è previsto ovvero non è previsto l'impegno dell'Emittente e/o dei Collocatori e/o di altri soggetti a fornire prezzi di acquisto/vendita delle Obbligazioni.

Attività di acquisto delle Obbligazioni sul mercato secondario da parte di soggetti che sostengono la liquidità delle Obbligazioni

Ove indicato nelle Condizioni Definitive, la liquidità delle Obbligazioni può essere sostenuta da uno o più soggetti operanti sul mercato secondario (e.g. *specialist, liquidity provider, price maker*) in virtù di accordi stipulati con l'Emittente e/o il Responsabile del Collocamento e/o il Collocatore, ai sensi dei quali tali soggetti (spesso il c.d. *price maker*) si impegnano ad acquistare le Obbligazioni sul mercato secondario ad un prezzo calcolato in base a condizioni prestabilite e per un quantitativo massimo predeterminato.

Ove tali accordi siano rilevanti ai sensi e per gli effetti della Comunicazione n. DEM/DME/9053316 dell'8 giugno 2009 (la “**Comunicazione CONSOB**”) le Condizioni Definitive conterranno le informazioni richieste dalla Comunicazione medesima tra cui:

- (i) l'eventuale possibilità di nominare soggetti ulteriori quali *Price Maker* nonché eventuali facoltà di sostituzione dei *price maker* già nominati, alle condizioni previste dalla Comunicazione CONSOB;
- (ii) l'entità dell'impegno a formulare prezzi di acquisto (importo nominale e relativa frequenza), l'esistenza di eventuali clausole di estensione di tale impegno, nonché l'importo massimo complessivo rispetto al quale l'impegno è assunto;
- (iii) i termini, le condizioni e, se del caso, l'estensione ed i limiti dell'eventuale meccanismo di acquisto, ivi inclusa la metodologia di determinazione del prezzo applicata dai *price maker*.

Restano comunque applicabili gli ulteriori obblighi informativi inerenti a tali accordi di acquisto di cui alla Comunicazione CONSOB, relativi tra l'altro:

a) al verificarsi di eventi (quali, a titolo esemplificativo, modifiche del merito di credito dell'Emittente), predeterminati nell'ambito di accordi conclusi tra le parti coinvolte (l'Emittente e/o il Responsabile del Collocamento e/o il Collocatore e l'intermediario incaricato dell'attività di sostegno della liquidità), sulla base dei quali i prezzi di acquisto proposti dall'intermediario, formulati nel rispetto di criteri predeterminati, risultino superiori ai prezzi che si sarebbero determinati in modo indipendente sul mercato, in assenza delle predette proposte;

b) al venir meno degli eventi indicati al punto a), a cui consegue che i prezzi delle proposte di acquisto formulate dall'intermediario incaricato riflettano le condizioni correnti di mercato;

c) al raggiungimento, per effetto degli acquisti da parte dell'intermediario incaricato, di soglie pari al 25%, 50%, 75%, e 100% dell'ammontare massimo di titoli per cui è stata concordata l'operatività del meccanismo di acquisto sul mercato secondario;

d) all'identità dei soggetti che assumono l'impegno di sostenere la liquidità dei titoli, ove tale informazione non sia già stata indicata nelle Condizioni Definitive.

Ove previste, le informazioni di cui ai precedenti punti da (a) a (d) saranno rese disponibili agli investitori senza ritardo secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive al Paragrafo "Modalità secondo le quali le informazioni da rendere in via continua, ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/DME/9053316 dell'8 giugno 2009, saranno rese disponibili agli Obbligazionisti".

6 INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

6.1 Consulenti legati all'emissione

Non vi sono consulenti legati all'emissione delle Obbligazioni.

6.2 Informazioni contenute nel Prospetto di Base e sottoposte a revisione

Il Prospetto di Base non contiene informazioni sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte di revisori legali dei conti.

6.3 Pareri o relazioni di esperti, indirizzo e qualifica

Il Prospetto di Base non contiene pareri o relazioni di terzi in qualità di esperti.

6.4 Informazioni provenienti da terzi

Il Prospetto di Base non contiene informazioni provenienti da terzi.

6.5 Rating

Ogni cambiamento effettivo o atteso del merito di credito e/o della situazione finanziaria dell'Emittente, anche espresso da (o dall'aspettativa di) un peggioramento del giudizio di *rating*, può influire negativamente sul prezzo di mercato delle Obbligazioni.

I rating di credito attribuiti all'Emittente costituiscono una valutazione meramente indicativa della capacità dell'Emittente di assolvere i propri impegni finanziari, ivi compresi quelli relativi alle Obbligazioni. Inoltre, i giudizi di *rating* attribuiti all'Emittente possono essere modificati o ritirati dalle agenzie di *rating* nel corso del tempo in conseguenza del variare della capacità dell'Emittente di onorare i propri impegni finanziari e non vi è quindi alcuna garanzia che un *rating* assegnato rimanga invariato per tutta la durata delle Obbligazioni. Tuttavia, poiché il rendimento delle Obbligazioni dipende da una serie di fattori e non solo dalle capacità dell'Emittente di assolvere i propri impegni finanziari rispetto alle Obbligazioni, un miglioramento dei *rating* di credito dell'Emittente non diminuirà gli altri rischi di investimento relativi alle Obbligazioni.

Di seguito sono indicati i *rating* di credito dell'Emittente alla data di approvazione del Prospetto di Base.

AGENZIA DI RATING	DEBITO A BREVE TERMINE	DEBITO A LUNGO TERMINE	DATA DELL'ULTIMO CAMBIAMENTO DEL GIUDIZIO DI RATING	OUTLOOK
STANDARD & POOR'S	A-1	A+	5 luglio 2012	Negativo
MOODY'S	P-1	A2	21 giugno 2012	Negativo
FITCH	F1	A	10 ottobre 2012	Stabile
DBRS	R-1 (HIGH)	AA	3 luglio 2012	Negativo

Moody's, Standard & Poor's, Fitch e DBRS sono costituite nell'Unione Europea e registrate ai sensi del Regolamento (CE) n. 1060/2009 (come modificato) (il **Regolamento CRA**).

Di seguito è riportata una breve spiegazione del significato attribuito ai giudizi di *rating* riportati nella precedente tabella. La seguente è una traduzione italiana redatta dall'Emittente delle definizioni

pubblicate dalle agenzie di *rating*. Pertanto, per le definizioni ufficiali, l'investitore deve consultare il sito della relativa agenzia di *rating*.

Standard & Poor's

Lungo Termine

‘A’ Grande capacità di soddisfare gli impegni finanziari ma piuttosto suscettibile a condizioni economiche avverse e a cambiamenti nelle circostanze

Breve Termine

Un'obbligazione classificata A1 rientra nella categoria più alta di Standard & Poor's. La capacità del debitore di soddisfare i suoi obblighi è alta. Dentro questa categoria certe obbligazioni sono classificate con un segno positivo (+). Ciò indica che la capacità del debitore di soddisfare i suoi obblighi è molto alta.

Moody's

Lungo Termine

Le obbligazioni classificate A sono considerate di livello medio-alto e sono soggette ad un basso rischio di credito. All'interno della categoria A, le migliori sono classificate A1, le intermedie A2, e le peggiori A3.

Breve Termine

Gli emittenti globali (o le istituzioni di supporto) classificate Prime -1 a breve termine hanno una capacità alta di ripagare le obbligazioni a breve termine.

Fitch

Lungo Termine

Una classificazione ‘A’ implica un rischio basso di default. La capacità di soddisfare gli obblighi è alta. Tuttavia questa capacità è più vulnerabile a condizioni economiche sfavorevoli rispetto a classificazioni più alte.

Breve Termine

F1: La qualità di credito a breve termine più alta. Indica la miglior capacità di soddisfare gli obblighi puntualmente; accompagnata da un segno positivo (+) indica una capacità ancora più forte.

DBRS

Lungo Termine

AA: Qualità del credito superiore. La capacità di soddisfare le proprie obbligazioni finanziarie è considerata alta. La qualità del credito si differenzia da 'AAA' solo per un piccolo grado. Risulta improbabile che possa essere significativamente vulnerabile ad eventi futuri.

Breve Termine

R-1 (high): La qualità del credito più alta. La capacità di adempiere alle obbligazioni finanziarie a breve termine alla loro scadenza è eccezionalmente alta. Risulta improbabile che possa essere influenzato negativamente da eventi futuri.

Si rinvia al fattore di rischio di cui al Capitolo 1, Paragrafo 1.1.3 B) "*Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente*" del presente Prospetto di Base.

Le Condizioni Definitive riporteranno i giudizi di *rating* eventualmente attribuiti alle Obbligazioni.

7 DOCUMENTAZIONE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

Il Prospetto di Base, ivi incluso il Documento di Registrazione, è consultabile sul sito internet dell'Emittente <http://www.barcap.com/financialinformation/italy>, ovvero su altro sito internet specificato nelle Condizioni Definitive o comunque comunicato all'investitore secondo la vigente normativa applicabile, dove sono altresì consultabili i Termini e Condizioni e le Condizioni Definitive. Ulteriori luoghi di messa a disposizione del Prospetto di Base, ivi incluso il Documento di Registrazione, dei Termini e Condizioni e delle Condizioni Definitive saranno indicati in queste ultime. Una copia cartacea del Prospetto di Base, ivi incluso il Documento di Registrazione, dei Termini e Condizioni e delle Condizioni Definitive verrà consegnata gratuitamente ad ogni potenziale investitore che ne faccia richiesta.

Sono, inoltre, a disposizione del pubblico, presso la sede legale dell'Emittente (ove saranno depositati, salvo ove in futuro diversamente comunicato, i documenti che, ai sensi della normativa e regolamentazione applicabile all'Emittente ed alle offerte di strumenti finanziari, dovranno essere messi a disposizione del pubblico dall'Emittente), nonché sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo web <http://www.barcap.com/financialinformation/italy>, ovvero su altro sito internet specificato nelle Condizioni Definitive o comunque comunicato all'investitore secondo la vigente normativa applicabile, (ove, fatta eccezione per l'atto costitutivo, sono messi a disposizione tutti i documenti richiesti dalla normativa e regolamentazione applicabile all'Emittente), i documenti inclusi mediante riferimento indicati al Capitolo 11 e al Capitolo 14 del Documento di Registrazione.

Si segnala che il bilancio consolidato certificato dell'Emittente sottoposto a revisione relativo all'esercizio 2011 (*Barclays Bank PLC Annual Report 2011*) è stato pubblicato in data 9 marzo 2012 ed è a disposizione del pubblico sul sito internet <http://www.barcap.com/financialinformation/italy>, ovvero su altro sito internet specificato nelle Condizioni Definitive o comunque comunicato all'investitore secondo la vigente normativa applicabile.

Si segnala che il bilancio consolidato certificato dell'Emittente sottoposto a revisione relativo all'esercizio 2012 (*Barclays Bank PLC Annual Report 2012*) è stato pubblicato in data 8 marzo 2013 ed è a disposizione del pubblico sul sito internet <http://www.barcap.com/financialinformation/italy>, ovvero su altro sito internet specificato nelle Condizioni Definitive o comunque comunicato all'investitore secondo la vigente normativa applicabile.

Si segnala che il *Barclays PLC Annual Report* di Barclays PLC e dell'Emittente, come depositato presso la US Securities and Exchange Commission (SEC) *on Form 20-F* in data 30 marzo 2012 per l'esercizio al 31 dicembre 2011 (il **Barclays PLC Annual Report 2011**) è a disposizione del pubblico sul sito internet <http://www.barcap.com/financialinformation/italy>, ovvero su altro sito internet specificato nelle Condizioni Definitive o comunque comunicato all'investitore secondo la vigente normativa applicabile.

Si segnala che il *Barclays PLC Annual Report* di Barclays PLC e dell'Emittente, come depositato presso la US Securities and Exchange Commission (SEC) *on Form 20-F* in data 13 marzo 2013 per l'esercizio al 31 dicembre 2012 (il **Barclays PLC Annual Report 2012**) è a disposizione del pubblico sul sito internet <http://www.barcap.com/financialinformation/italy>, ovvero su altro sito internet specificato nelle Condizioni Definitive o comunque comunicato all'investitore secondo la vigente normativa applicabile.

Si segnala che lo Statuto attualmente in vigore (*Articles of Association*) e l'Atto Costitutivo (*Certificate of Incorporation*) dell'Emittente sono a disposizione del pubblico sul sito internet <http://www.barcap.com/financialinformation/italy>, ovvero su altro sito internet specificato nelle Condizioni Definitive o comunque comunicato all'investitore secondo la vigente normativa applicabile.

L'Accordo di Agenzia, sarà reso disponibile al pubblico sul sito internet dell'Emittente <http://www.barcap.com/financialinformation/italy>, ovvero su altro sito internet specificato nelle Condizioni Definitive o comunque comunicato all'investitore secondo la vigente normativa applicabile e nei luoghi indicati nelle Condizioni Definitive.

Per ulteriori informazioni relative ai documenti a disposizione del pubblico si veda anche il Capitolo 11 e 14 del Documento di Registrazione.

ALLEGATO I - MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE**CONDIZIONI DEFINITIVE**

**Relative [all' Offerta] [e] [alla Quotazione] di [indicare il Valore Nominale complessivo della tranche] relative al Prestito Obbligazionario « BARCLAYS BANK PLC [indicare denominazione del Prestito Obbligazionario]» Codice ISIN [●]
con scadenza [●]**

ai sensi del Programma di Offerta e/o Quotazione di Obbligazioni

**"BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni Tasso Fisso, Tasso Fisso *Step Up*, Tasso Fisso *Step Down*, Tasso Fisso *Step Up – Step Down*, con possibile diritto di rimborso anticipato a favore dell'Emittente o dell'investitore" e
"BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni *Zero Coupon*"**

di

BARCLAYS BANK PLC

Le presenti condizioni definitive (le **Condizioni Definitive**) sono state redatte in conformità al Regolamento adottato dalla CONSOB con Delibera n. 11971/1999 e successive modifiche, nonché all'articolo 5, paragrafo 4, della Direttiva 2003/71/CE, così come successivamente modificata ed integrata (la **Direttiva Prospetti**) e al Regolamento 2004/809/CE, così come successivamente modificato ed integrato. Le Condizioni Definitive, devono essere lette congiuntamente al Documento di Registrazione sull'emittente Barclays Bank PLC (l'**Emittente**), depositato presso la CONSOB in data 2 maggio 2013, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 13035677 del 26 aprile 2013, incluso mediante riferimento nella Sezione II del prospetto di base relativo al programma di prestiti obbligazionari "Barclays Bank PLC Obbligazioni Tasso Fisso, Tasso Fisso *Step Up*, Tasso Fisso *Step Down*, Tasso Fisso *Step Up – Step Down*, con possibile diritto di rimborso anticipato a favore dell'Emittente o dell'investitore" e "Barclays Bank plc Obbligazioni *Zero Coupon*", (il **Programma**), depositato presso la CONSOB in data 2 maggio 2013, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 13035677 del 26 aprile 2013, congiuntamente costituenti il prospetto di base relativo al programma di prestiti obbligazionari "Barclays Bank PLC Obbligazioni Tasso Fisso, Tasso Fisso *Step Up*, Tasso Fisso *Step Down*, Tasso Fisso *Step Up – Step Down*, con possibile diritto di rimborso anticipato a favore dell'Emittente o dell'investitore" e "Barclays Bank plc Obbligazioni *Zero Coupon*", (il **Prospetto di Base**).

La Nota di Sintesi relativa [all'Offerta] [e] [alla Quotazione] è allegata alle presenti Condizioni Definitive.

L'adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Al fine di ottenere informazioni complete sull'Emittente, sull'Offerta e/o Quotazione e sulle Obbligazioni si invita l'investitore a leggere le presenti Condizioni Definitive congiuntamente al Prospetto di Base, al Documento di Registrazione e ai Termini e Condizioni. Il Documento di Registrazione, il Prospetto di Base, i Termini e Condizioni e le presenti Condizioni Definitive sono a disposizione del pubblico per la consultazione sul sito internet dell'Emittente <http://www.barcap.com/financialinformation/italy>, ovvero su altro sito internet specificato nelle Condizioni Definitive o comunque comunicato all'investitore secondo la vigente normativa applicabile.

Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse alla CONSOB in data [●].

Salvo che sia diversamente indicato, i termini e le espressioni riportate con lettera maiuscola hanno lo stesso significato loro attribuito nel Prospetto di Base.

Inserire quelli tra i seguenti paragrafi che sono pertinenti per l'emissione della relativa tranche o altrimenti includere la dicitura "Non Applicabile" o "N/A" nelle sezioni non applicabili. Si noti peraltro che la numerazione deve rimanere immutata, anche ove si indichi che singoli paragrafi o sotto-paragrafi sono "Non Applicabili" o "N/A".

INFORMAZIONI ESSENZIALI	
1. Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'Offerta e/o Quotazione delle Obbligazioni:	[Si applicano le modalità di cui alla Sezione III, Capitolo 2, Paragrafo 2.1] / [Altro] / [Non Applicabile]
2. Ragioni dell'offerta ed impiego dei proventi:	[Si applicano le modalità di cui alla Sezione III, Capitolo 2, Paragrafo 2.2] / [Altro] / [Non Applicabile]
INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE E/O QUOTARE	
3. Descrizione del tipo e della classe di strumenti finanziari oggetto dell'Offerta e/o Quotazione:	Obbligazioni [a [Tasso Fisso] [Tasso Fisso Step Up] [Tasso Fisso Step Down] [Tasso Fisso Step Up – Step Down]] [Zero Coupon]
4. Codice ISIN	[]
5. [(i)] Numero della Serie: [(ii)] Numero della Tranche:	[] [] (se fungibile con una Serie esistente, dettagli di tale Serie, ivi compresa la data in cui le Obbligazioni sono divenute fungibili)
6. Numero di Obbligazioni:	[]
7. Valore Nominale delle singole Obbligazioni:	[]
8. Valuta:	[EUR] [●]
9. Valore Nominale Complessivo: - Tranche: - Serie:	[] []
10. Prezzo di Emissione della Tranche:	[] per cento del Valore Nominale Complessivo [oltre a interessi con godimento da [data] (solo nel caso di emissioni fungibili, se applicabile)]
11. Taglio delle Obbligazioni:	[]
12. (i) Data/e di Emissione: (ii) Data di Godimento degli Interessi:	[] []
13. Data di Regolamento: (i) Ulteriori Date di Regolamento: (ii) Mezzo di pubblicazione delle ulteriori Date di Regolamento:	[] [] / [Non Applicabile] [Si applica quanto previsto alla Sezione III Capitolo 4 Paragrafo 4.1.6 del Prospetto di Base] / [Altro] / [Non Applicabile]

14. Data di Scadenza:	Data di pagamento interessi che cade in [specificare giorno, mese e anno] [fatto salvo quanto previsto al paragrafo 18 e seguenti in caso di rimborso anticipato][altro]
15. Meccanismo di Rimborso/Pagamento:	[Rimborso [alla pari] [sopra la pari] [in un'unica soluzione alla Data di Scadenza (<i>bullet</i>)] [a rate periodiche (<i>amortizing</i>)] [rimborso anticipato <i>Call</i>] [rimborso anticipato <i>Put</i>]
16. Cambio del Tasso per il Calcolo degli Interessi o del Meccanismo di Rimborso/Pagamento:	[specificare i dettagli di eventuali clausole che prevedano il cambiamento del tasso per il calcolo degli Interessi o del meccanismo di rimborso / pagamento] / [Non Applicabile]
17. Valuta di denominazione del conto di accredito/bonifico interessi:	[]
18. Giorno Lavorativo:	[]
19. Sistema/i di Gestione Accentrata Depositario/i: - Disposizioni specifiche applicabili alle Obbligazioni ammesse in un sistema di gestione diverso da quello gestito da Monte Titoli S.p.A.	[Alla data dell'emissione le Obbligazioni saranno accentrate presso Monte Titoli S.p.A. che agirà anche quale depositario] [specificare altri Sistemi di Gestione Accentrata/Depositari] [] / [Non Applicabile]
20. Agente per il Calcolo:	Non Applicabile
21. Agente per il Pagamento:	[] / [Non Applicabile]
22. Disposizioni relative alle Cedole:	[Applicabili] [Non Applicabile]
(i) Tasso/i di Interesse:	[] per cento lordo annuo [pagabile in via posticipata [annualmente / semestralmente / trimestralmente / mensilmente] [Altro]
(ii) Data/e di Pagamento degli Interessi:	[] di ogni anno fino [alla Data di Scadenza / specificare altro] ([inclusa / esclusa]) [Altro]
(iii) Importo della Cedola:	[] per [] del Valore Nominale
(iv) Base di Calcolo (<i>Day Count Fraction</i>):	[(<i>Day Count Fraction</i>):[30/360 / Effettivo/Effettivo (Actual/Actual) (ICMA) / specificare altro] / [Non Applicabile] [Altro]
(v) Convenzione di Calcolo (<i>Business Day Convention</i>)	[<i>Following Business Day Convention</i>] [<i>Modified Following Business Day Convention</i>] [<i>Adjusted/Unadjusted</i>]
23. Rimborso ad opzione dell'Emittente:	[Applicabile / Non Applicabile] (<i>qualora non applicabile cancellare i restanti sottoparagrafi del presente</i>

	<i>paragrafo)</i>
(i) Data/e del Rimborso Anticipato:	[Applicabile / Non Applicabile] (qualora non applicabile cancellare i restanti sottoparagrafi del presente paragrafo)
(ii) Durata del Preavviso:	[] / [Non Applicabile]
(iii) Ammontare/i di Rimborso Anticipato e, se previsto, metodo per il calcolo di tale/i ammontare/i:	[] / [Non Applicabile]
24. Rimborso ad opzione dell'Obbligazionista:	[Applicabile / Non Applicabile] (qualora non applicabile cancellare i restanti sottoparagrafi del presente paragrafo)
(i) Data/e del Rimborso Anticipato:	[] / [Non Applicabile]
(ii) Durata del Preavviso:	[] / [Non Applicabile]
(iii) Ammontare/i di Rimborso Anticipato e, se previsto, metodo per il calcolo di tale/i ammontare/i:	[] [inserire metodo di calcolo] / [Non Applicabile]
25. Meccanismo di Rimborso/Pagamento:	[in un'unica soluzione alla scadenza (<i>bullet</i>) / in rate periodiche (<i>amortizing</i>)] [specificare altro]
(i) Dettagli relativi alle Obbligazioni rimborsabili in più soluzioni: importo di ciascuna rata, data in cui deve essere effettuato ciascun pagamento:	[Non Applicabile / specificare i dettagli]
26. Ammontare del Rimborso:	[Alla pari / Sopra la pari / specificare altro]
27. Dettagli della eventuale specifica autorizzazione dell'organo competente dell'Emittente per l'emissione della Obbligazioni:	[] / [Non Applicabile]
28. Assemblea degli Obbligazionisti:	[] / [Non Applicabile]]/[Specificare le modalità con cui le previsioni relative all'Assemblea degli Obbligazionisti saranno messe a disposizione del pubblico]

CONDIZIONI DELL'OFFERTA

29. Periodo di Offerta:	Dal [] al [] (date entrambe incluse) salvo chiusura anticipata del collocamento e proroga della chiusura del Periodo di Offerta [si veda quanto indicato al punto 35 e al punto 36] Solo per l'offerta conclusa fuori sede, ovvero tramite l'uso di altre tecniche, dal [] al [] (date entrambe incluse) [si veda quanto indicato al punto 34].
30. Condizioni cui l'Offerta è subordinata	[] / [Non Applicabile]

31. Responsabile del Collocamento: Sito internet: Collocatori: Sito internet:	[] [] / [Non Applicabile] [] / [Non Applicabile] [] / [Non Applicabile]
32 Altri soggetti rilevanti coinvolti nell'Offerta e o Quotazione:	[] / [Non Applicabile]
33. Destinatari dell'Offerta:	[Pubblico in Italia] [Investitori Qualificati]
34. Modalità di collocamento:	[Sportelli dei Collocatori] [Collocamento <i>on-line</i>] [Offerta fuori sede] [altro]
35. Chiusura anticipata dell'Offerta:	[Si applicano le modalità di cui alla Sezione III, Capitolo 4, Paragrafo 4.1.3 del Prospetto di Base] / [Specificare altro] / [Non Applicabile]
36. Facoltà di proroga della chiusura del Periodo di Offerta:	[Si applicano le modalità di cui alla Sezione III, Capitolo 4, Paragrafo 4.1.3 del Prospetto di Base] / [Specificare altro] / [Non Applicabile]
37. Facoltà di aumentare l'ammontare dell'Offerta:	[Si applicano le modalità di cui alla Sezione III, Capitolo 4, Paragrafo 4.1.2 del Prospetto di Base] / [Specificare altro] / [Non Applicabile]
38. Data entro cui è comunicata la proroga della chiusura del Periodo di Offerta: [se diversa dall'ultimo giorno del Periodo di Offerta]	[] / [Non Applicabile]
39. Modalità di comunicazione al pubblico dell'avviso di chiusura anticipata dell'Offerta:	[Si applicano le modalità di cui alla Sezione III, Capitolo 4, Paragrafo 4.1.3 del Prospetto di Base] / [Specificare altro] / [Non Applicabile]
40. Prezzo di Offerta:	[] [Si veda la descrizione del Prezzo di Offerta nella Sezione Metodo di Valutazione delle Obbligazioni – Scomposizione del Prezzo di Emissione/Offerta]
41. Prezzo di Regolamento:	[]
42. Lotto Minimo ai fini dell'Offerta:	[]
43. Modalità di pagamento del Prezzo di Offerta:	[Salvo quanto previsto alla Sezione III, Capitolo 4, Paragrafo 4.1.3 del Prospetto di Base] / [Non Applicabile]
44. Importo raggiunto al quale si procede alla pubblicazione dell'avviso di chiusura anticipata dell'Offerta:	[] / [Non Applicabile]
45. Commissioni per i Collocatori [/altri soggetti coinvolti nell'offerta o nella quotazione]:	[] [Non Applicabile]
46. Incentivi all'acquisto:	[] / [Non Applicabile]
47. Condizioni cui è subordinata	[Salvo quanto previsto alla Sezione III,

l'Offerta:	Capitolo 4, Paragrafo 4.1.3 del Prospetto di Base, l'Offerta non è subordinata ad alcuna condizione] / []
48. Facoltà di non dare inizio alla Singola Offerta:	[Si applica la Sezione III, Capitolo 4, Paragrafo 4.1.3 del Prospetto di Base] / [Specificare altro] / [Non Applicabile] [Specificare modalità di comunicazione al pubblico della facoltà di non dare inizio alla Singola Offerta]
49. Facoltà di ritirare l'Offerta:	[Si applica la Sezione III, Capitolo 4, Paragrafo 4.1.3 del Prospetto di Base] / [Specificare altro] / [Non Applicabile] [Specificare modalità di comunicazione al pubblico della facoltà di ritirare l'Offerta]
50. Modalità di adesione:	[Si applica la Sezione III, Capitolo 4, Paragrafo 4.1.3 del Prospetto di Base] / [Specificare altro] / [Non Applicabile]
51. Modalità di attestazione dell'avvenuta assegnazione delle Obbligazioni e condizioni di aggiudicazione delle stesse:	[Si applica la Sezione III, Capitolo 4, Paragrafo 4.1.3 del Prospetto di Base] / [Non Applicabile]
52. Modalità e termini per la comunicazione dei risultati dell'Offerta:	[]
53. Mercati cui è destinata l'Offerta:	[Italia] / [] / [Non Applicabile]
54. Importo destinato all'assegnazione delle Obbligazioni prenotate l'ultimo giorno dell'Offerta ovvero dopo la pubblicazione dell'avviso di chiusura anticipata fino alla chiusura effettiva della medesima (Importo Residuo):	[] / [Non Applicabile]
55. Criteri di riparto:	[Si applica quanto previsto alla Sezione III, Capitolo 4, Paragrafo 4.2.2 del Prospetto di Base] / [Non Applicabile] / [Altro]
AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITA' DI NEGOZIAZIONE	
56. Negoziazione:	[intende richiedere l'ammissione alla quotazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni] [intende richiedere l'ammissione alla quotazione su diverso mercato regolamentato/non regolamentato italiano/estero] [Le Obbligazioni potranno essere negoziate in sedi di negoziazione disciplinate dalla normativa di volta in volta vigente [●]]; [è previsto/non è previsto l'impegno dell'Emittente e/o dei Collocatori e /o di altri soggetti a fornire prezzi di acquisto/vendita delle Obbligazioni] [è previsto/non è previsto l'impegno dell'Emittente ad assumere l'onere di controparte per l'acquisto delle Obbligazioni sul mercato secondario]

57. Soggetti operanti sul mercato secondario:	[] [Descrizione delle condizioni principali dell'impegno che il soggetto operante sul mercato secondario ha assunto] / [Non Applicabile]
58. Modalità secondo le quali le informazioni da rendere in via continua, ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/DME/9053316 dell'8 giugno 2009, saranno rese disponibili agli Obbligazionisti:	[] [Non Applicabile]

ULTERIORI INFORMAZIONI

59. Modalità di pubblicazione degli eventuali avvisi per il pubblico:	[]
60. Pubblicazione del Prospetto di Base, delle Condizioni Definitive e dei Termini e Condizioni nel sito internet del Responsabile del Collocamento:	[Applicabile] / [Non Applicabile]
61. Pubblicazione del Prospetto di Base, delle Condizioni Definitive e dei Termini e Condizioni nel sito internet dei Collocatori:	[Applicabile] / [Non Applicabile]
62. Ulteriori luoghi di messa a disposizione del Prospetto di Base, delle Condizioni Definitive e dei Termini e Condizioni:	[] / [Non Applicabile]
63. Sito internet nel quale è pubblicata la documentazione a disposizione del pubblico:	[]
64. Luogo di messa a disposizione dell'Accordo di Agenzia:	[] [Non Applicabile]

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

65. <i>Rating</i> delle Obbligazioni:	[] / [Non Applicabile]
---------------------------------------	-------------------------

RESPONSABILITÀ

[Barclays Bank PLC si assume la responsabilità per le informazioni contenute nelle presenti Condizioni Definitive].

[Barclays Bank PLC, e [●] si assumono la responsabilità per le informazioni contenute nelle presenti Condizioni Definitive, in merito alle parti di rispettiva competenza [*specificare parti*].]

Barclays Bank PLC

[●]

(Firma Autorizzata)

[[●]

(Firma Autorizzata)

_____]